SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 62

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 15 marzo 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'università e della ricerca

Ministero della salute

Ministero della transizione ecologica

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Banca d'Italia

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Presidenza del Consiglio dei ministri

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 gennaio 2022, n. **19**.

Regolamento recante modifiche al decreto 5 marzo 2015, n. 30, attuativo dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivi del risparmio (OICR) italiani.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» (di seguito «T.U.F.»);

Visto in particolare l'articolo 39 del T.U.F., sostituito dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, in base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivi del risparmio (di seguito «OICR») italiani;

Visto l'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86, che disciplina i fondi istituiti con apporto di beni immobili;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, che, in attuazione del previgente articolo 37 del T.U.F., determina i criteri generali a cui debbono uniformarsi i fondi comuni di investimento, e modificato con decreto interministeriale 22 maggio 2000, n. 180;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare l'articolo 33, recante disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 novembre 2011, n. 236, recante: «Definizioni ed individuazioni dei clienti professionali pubblici, ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*sexies* del T.U.F.»;

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30, attuativo del predetto articolo 39 del T.U.F., concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli OICR italiani;

Ritenuto, in conformità con quanto previsto dal predetto articolo 39 del T.U.F., di dover modificare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30 relativamente alla disciplina dei fondi di investimento alternativi (FIA) italiani riservati, al fine di consentire l'accesso a queste forme di investimento alternativo ad una platea di clientela non professionale più ampia, con patrimoni di medie/grandi dimensioni e disponibile a impiegare le proprie risorse nel medio/lungo periodo;

Sentita la Banca d'Italia e la Consob;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 15 settembre 2021;

Vista la nota del 18 novembre 2021, prot. n. 12190, con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche alle definizioni

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30, dopo la lettera *z)* sono aggiunte le seguenti:

«*aa)* "portafoglio finanziario": il valore complessivo del portafoglio costituito da depositi bancari, prodotti di investimento assicurativi e strumenti finanziari disponibili anche presso altri intermediari o gestori;

bb) "prodotti di investimento assicurativi": i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-*bis*.3) del TUF;

cc) "strumento finanziario": qualsiasi strumento riportato nella Sezione C dell'Allegato I del TUF;

dd) personale: i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.».

Art. 2.

Modifiche alla disciplina dei FIA italiani riservati

1. All'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano riservato può prevedere la partecipazione anche dei seguenti soggetti:

a) investitori non professionali che sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo complessivo non inferiore a cinquecentomila euro. Tale partecipazione minima iniziale non è frazionabile;

b) investitori non professionali che nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo iniziale non inferiore a centomila euro a condizione che, per effetto della sottoscrizione o dell'acquisto, l'ammontare complessivo degli investimenti in FIA riservati non superi il 10 per cento del proprio portafoglio finanziario. La partecipazione minima iniziale non è frazionabile;

c) soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli che nell'ambito dello svolgimento di detto servizio sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo iniziale non inferiore a centomila euro per conto di investitori non professionali.»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Ferme restando le regole di condotta in materia di prestazione di servizi di investimento, il soggetto che propone l'acquisto o la sottoscrizione di quote o azioni di FIA italiani riservati assicura la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, lettera *b)*, sulla base delle informazioni presentate dal potenziale investitore non professionale. Quest'ultimo è tenuto a fornire al soggetto che propone l'acquisto o la sottoscrizione di quote o azioni di FIA italiani riservati informazioni accurate sul proprio portafoglio finanziario e sugli investimenti in FIA di cui al comma 1.

2-*ter*. I limiti di cui al comma 2 non si applicano ai casi previsti dai commi 3 e 4.»;

c) al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole «i dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «il personale»;

2) le parole «per un importo inferiore a quello indicato» sono sostituite dalle seguenti: «per importi inferiori a quelli indicati»;

d) al comma 7, le parole «direttamente o nell'ambito della prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *d)*, del TUF,» sono soppresse.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 gennaio 2022

Il Ministro: FRANCO

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione n. 241

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

— Il decreto 5 marzo 2015, n. 30, concernente il regolamento attuativo dell'art. 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 marzo 2015, n. 65.

— Si riporta il testo dell'art. 39, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52):

«Art. 39 *(Struttura degli Oicr italiani)*. — 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i criteri generali cui devono uniformarsi gli Oicr italiani con riguardo:

a) all'oggetto dell'investimento;

b) alle categorie di investitori cui è destinata l'offerta delle quote o azioni;

c) alla forma aperta o chiusa e alle modalità di partecipazione, con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;

d) all'eventuale durata minima e massima;

e) alle condizioni e alle modalità con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo.

2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre:

a) le categorie di investitori non professionali nei cui confronti è possibile commercializzare quote di FIA italiani riservati, secondo le modalità previste dall'art. 43;

b) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che le società di gestione del risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, nonché gli obblighi di pubblicità del rendiconto e dei prospetti periodici;

c) le ipotesi nelle quali la società di gestione del risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato delle quote dei fondi;

d) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati nell'art. 6, comma 1, lettera *c)*, numero 5).

Note alle premesse:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 si veda nelle note al titolo.

— Si riporta il testo dell'art. 39 del T.U.F. come sostituita dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44 (Attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010):

«Art. 39 *(Struttura degli Oicr italiani)*. — 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i criteri generali cui devono uniformarsi gli Oicr italiani con riguardo:

a) all'oggetto dell'investimento;

b) alle categorie di investitori cui è destinata l'offerta delle quote o azioni.

c) alla forma aperta o chiusa e alle modalità di partecipazione, con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;

d) all'eventuale durata minima e massima;

e) alle condizioni e alle modalità con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo.

2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre:

a) le categorie di investitori non professionali nei cui confronti è possibile commercializzare quote di FIA italiani riservati, secondo le modalità previste dall'art. 43;

b) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che le società di gestione del risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, nonché gli obblighi di pubblicità del rendiconto e dei prospetti periodici;

c) le ipotesi nelle quali la società di gestione del risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato delle quote dei fondi;

d) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati nell'art. 6, comma 1, lettera *c)*, numero 5).».

— Si riporta il testo dell'art. 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi):

«Art. 14-*bis (Fondi istituiti con apporto di beni immobili)*. — 1. In alternativa alle modalità operative indicate negli articoli 12, 13 e 14, le quote del fondo possono essere sottoscritte, entro un anno dalla sua costituzione, con apporto di beni immobili o di diritti reali su immobili, qualora l'apporto sia costituito per oltre il 51 per cento da beni e diritti apportati esclusivamente dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali e loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti. Alla istituzione del fondo con apporto in natura si applicano l'art. 12, commi 1, 2, lettere *a), d), e), l), m), o), p), r)*, s-*bis*), e 6, e l'art. 14, commi 7 e 8. Si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 12, commi 4 e 5.

2. Ai fini del presente articolo la società di gestione non deve essere controllata, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, neanche indirettamente, da alcuno dei soggetti che procedono all'apporto. Tuttavia, ai fini della presente disposizione, nell'individuazione del soggetto controllante non si tiene conto delle partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro. La misura dell'investimento minimo obbligatorio nel fondo di cui all'art. 13, comma 8, è determinata dal Ministro del tesoro nel limite massimo dell'uno per cento dell'ammontare del fondo.

3. Il regolamento del fondo deve prevedere l'obbligo, per i soggetti che effettuano conferimenti in natura, di integrare gli stessi con un apporto in denaro non inferiore al 5 per cento del valore del fondo. Detto obbligo non sussiste qualora partecipino al fondo, esclusivamente con apporti in denaro, anche soggetti diversi da quelli che hanno effettuato apporti in natura ai sensi del comma 1 e sempreché il relativo apporto in denaro non sia inferiore al 10 per cento del valore del fondo. La liquidità derivata dagli apporti in denaro non può essere utilizzata per l'acquisto di beni immobili o diritti reali immobiliari; fanno eccezione gli acquisti di beni immobili e diritti reali immobiliari strettamente necessari ad integrare i progetti di utilizzo di beni e diritti apportati ai sensi del comma 1 e sempreché detti acquisti comportino un investimento non superiore al 30 per cento dell'apporto complessivo in denaro.

4. Gli immobili apportati al fondo ai sensi del comma 1 sono sottoposti alle procedure di stima previste dall'art. 8 anche al momento dell'apporto; la relazione deve essere redatta e depositata al momento dell'apporto con le modalità e le forme indicate nell'art. 2343 del codice civile e deve contenere i dati e le notizie richiesti dai commi 1 e 4 dell'art. 8.

5. Agli immobili apportati al fondo da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14, commi 6 e 6-*ter*.

6. Con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 12, comma 3, la società di gestione procede all'offerta al pubblico delle quote derivate dall'istituzione del fondo ai sensi del comma 1. A tal fine, le quote sono tenute in deposito presso la banca depositaria. L'offerta al pubblico deve essere corredata dalla relazione dei periti di cui al comma 4 e, ove esistente, dal certificato attestante l'avvenuta approvazione dei progetti di utilizzo dei beni e dei diritti da parte della conferenza di servizi di cui al comma 12. L'offerta al pubblico deve concludersi entro diciotto mesi dalla data dell'ultimo apporto in natura e comportare collocamento di quote per un numero non inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso investitori diversi dai soggetti conferenti. Il regolamento del fondo prevede le modalità di esecuzione del collocamento, il termine per il versamento dei corrispettivi da parte degli acquirenti delle quote, le modalità con cui la società di gestione procede alla consegna delle quote agli acquirenti, riconosce i corrispettivi ai soggetti conferenti e restituisce ai medesimi le quote non collocate.

7. Gli interessati all'acquisto delle quote offerte ai sensi del comma 6 sono tenuti a fornire alla società di gestione, su richiesta della medesima, garanzie per il buon esito dell'impegno di sottoscrizione assunto. Le possibili forme di garanzia sono indicate nel regolamento del fondo.

8. Entro sei mesi dalla consegna delle quote agli acquirenti, la società di gestione richiede alla CONSOB l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato, salvo il caso in cui le quote siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera *a)*.

9. Qualora, decorso il termine di diciotto mesi dalla data dell'ultimo apporto in natura, risulti collocato un numero di quote inferiore a quello indicato nel comma 6, la società di gestione dichiara il mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo di collocamento, dichiara caducate le prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote e delibera la liquidazione del fondo, che viene effettuata da un commissario nominato dal Ministro del tesoro e operante secondo le direttive impartite dal Ministro medesimo, il quale provvederà a retrocedere i beni immobili e i diritti reali immobiliari apportati ai soggetti conferenti.

10. Gli apporti al fondo istituiti a norma del comma 1 non danno luogo a redditi imponibili ovvero a perdite deducibili per l'apportante al momento dell'apporto. Le quote ricevute in cambio dell'immobile o del diritto oggetto di apporto mantengono, ai fini delle imposte sui redditi, il medesimo valore fiscalmente riconosciuto anteriormente all'apporto.

11. Per l'insieme degli apporti di cui al comma 1 e delle eventuali successive retrocessioni di cui al comma 9, è dovuto in luogo delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, un'imposta sostitutiva di lire 1 milione che è liquidata dall'ufficio del registro a seguito di denuncia del primo apporto in natura e che deve essere presentata dalla società di gestione entro sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso è stato effettuato.

12. I progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti apportati a norma del comma 1 di importo complessivo superiore a 2 miliardi di lire, risultante dalla relazione di cui al comma 4, sono sottoposti all'approvazione della conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le determinazioni concordate nelle conferenze di servizi sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta e gli assensi comunque denominati. Qualora nelle conferenze non si pervenga alle determinazioni conclusive entro novanta giorni dalla convocazione ovvero non si raggiunga l'unanimità, anche in conseguenza della mancata partecipazione ovvero della mancata comunicazione entro venti giorni delle valutazioni delle amministrazioni e dei soggetti regolarmente convocati, le relative determinazioni sono assunte ad ogni effetto dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; il suddetto termine può essere prorogato una sola volta per non più di sessanta giorni. I termini stabiliti da altre disposizioni di legge e regolamentari per la formazione degli atti facenti capo alle amministrazioni e soggetti chiamati a determinarsi nelle conferenze di servizi, ove non risultino compatibili con il termine di cui al precedente periodo, possono essere ridotti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per poter consentire di assumere le determinazioni delle conferenze di servizi nel rispetto del termine stabilito nel periodo precedente. Eventuali carenze, manchevolezze, errori od omissioni della conferenza nel procedimento di approvazione del progetto non sono opponibili alla società di gestione, al fondo, né ai soggetti cui sono stati trasmessi, in tutto ovvero anche solo in parte, i relativi diritti.

13. Il Ministro del tesoro può emettere titoli speciali che prevedono diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalità e le condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro. In alternativa alla procedura prevista al comma 6, per le quote di propria pertinenza, il Ministro del tesoro può emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalità e le condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro.

14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli speciali emessi ai sensi del comma 13 o dalla cessione delle quote dei fondi sottoscritte ai sensi del comma 1 con apporti dello Stato o di enti previdenziali pubblici, nonché i proventi distribuiti dagli stessi fondi per dette quote, affluiscono agli enti titolari.

15. Gli enti locali territoriali sono autorizzati, fino a concorrenza del valore dei beni conferiti, ad emettere prestiti obbligazionari convertibili in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalità di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. In alternativa alla procedura prevista al comma 6, per le quote di propria pertinenza, gli enti locali territoriali possono emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote di fondi istituiti o da istituirsi ai sensi del comma 1, secondo le modalità di cui all'art. 35 della predetta legge n. 724 del 1994.

16. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi del comma 15 o dalla cessione delle quote nonché dai proventi distribuiti dai fondi sono destinate al finanziamento degli investimenti secondo le norme previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonché alla riduzione del debito complessivo.

17. Qualora per l'utilizzazione o la valorizzazione dei beni e dei diritti da conferire ai sensi del comma 1 da parte degli enti locali territoriali sia prevista dal regolamento del fondo l'esecuzione di lavori su beni immobili di pertinenza del fondo stesso, gli enti locali territoriali conferenti dovranno effettuare anche i conferimenti in denaro necessari nel rispetto dei limiti previsti al comma 1. A tal fine gli enti conferenti sono autorizzati ad emettere prestiti obbligazionari convertibili in quote del fondo fino a concorrenza dell'ammontare sottoscritto in denaro. Le quote del fondo spettanti agli enti locali territoriali a seguito dei conferimenti in denaro saranno tenute in deposito presso la banca depositaria fino alla conversione.».

— Il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 maggio 1999, n. 228 (Regolamento recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 1999, n. 164.

— Si riporta il testo dell'art. 37 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998:

«Art. 37 *(Regolamento del fondo)*. — 1. Il regolamento di ciascun fondo Comune di investimento definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento, indica il gestore e il depositario, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo.

2. Il regolamento stabilisce in particolare:

a) la denominazione e la durata del fondo;

b) le modalità di partecipazione al fondo, i termini e le modalità dell'emissione ed estinzione dei certificati e della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonché le modalità di liquidazione del fondo;

c) gli organi competenti per la scelta degli investimenti e i criteri di ripartizione degli investimenti medesimi;

d) il tipo di beni, di strumenti finanziari e di altri valori in cui è possibile investire il patrimonio del fondo;

e) i criteri relativi alla determinazione dei proventi e dei risultati della gestione nonché le eventuali modalità di ripartizione e distribuzione dei medesimi;

f) le spese a carico del fondo e quelle a carico della società di gestione del risparmio;

g) la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla società di gestione del risparmio e degli oneri a carico dei partecipanti;

h) le modalità di pubblicità del valore delle quote di partecipazione;

i) se il fondo è un fondo feeder.

3. Il regolamento dei fondi chiusi diversi dai FIA riservati prevede che i partecipanti possono riunirsi in assemblea esclusivamente per deliberare sulla sostituzione del gestore. L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione della società di gestione anche su richiesta dei partecipanti che rappresentano almeno il 5 per cento del valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote degli intervenuti all'assemblea. Il quorum deliberativo non può in ogni caso essere inferiore al 10 per cento del valore di tutte le quote in circolazione.

4. La Banca d'Italia approva il regolamento dei fondi diversi dai FIA riservati e le relative modificazioni, valutandone in particolare la completezza e la compatibilità con i criteri generali determinati ai sensi degli articoli 36 e 37.

5. La Banca d'Italia individua le ipotesi in cui, in base all'oggetto dell'investimento, alla categoria di investitori o alle regole di funzionamento del fondo, il regolamento e le sue modificazioni si intendono approvati in via generale. Negli altri casi il regolamento si intende approvato quando la Banca d'Italia non adotta un provvedimento di diniego nel termine dalla medesima preventivamente stabilito.».

— Il decreto interministeriale 22 maggio 2000, n. 180 recante modificazioni al regolamento recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni d'investimento, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 luglio 2000, n. 153.

— Si riporta il testo dell'art. 33, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria):

«Art. 33 *(Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare)*. — 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è costituita una società di gestione del risparmio avente capitale sociale pari ad almeno un milione di euro per l'anno 2012, per l'istituzione di uno o più fondi d'investimento al fine di partecipare in fondi d'investimento immobiliari chiusi promossi o partecipati da regioni, provincie, comuni anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, al fine di valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare disponibile. Per le stesse finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2013. La pubblicazione del suddetto decreto fa luogo ad ogni adempimento di legge. Il capitale della società di gestione del risparmio di cui al primo periodo del presente comma è detenuto interamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 8-*bis*. I fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio costituita dal Ministro dell'economia e delle finanze partecipano a quelli di cui al comma 2 mediante la sottoscrizione di quote da questi ultimi offerte su base competitiva a investitori qualificati al fine di conseguire la liquidità necessaria per la realizzazione degli interventi di valorizzazione. I fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio costituita dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del presente comma investono anche direttamente al fine di acquisire immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite le modalità di partecipazione del suddetto fondo a fondi titolari di diritti di concessione o d'uso su beni indisponibili e demaniali, che prevedano la possibilità di locare in tutto o in parte il bene oggetto della concessione.

2. Ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi o partecipati da regioni, provincie, comuni anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, ai sensi del comma 1 possono essere apportati a fronte dell'emissione di quote del fondo medesimo, ovvero trasferiti, beni immobili e diritti reali immobiliari, con le procedure dell'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelli trasferiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Tali apporti o trasferimenti devono avvenire sulla base di progetti di utilizzo o di valorizzazione approvati con delibera dell'organo di Governo dell'ente, previo esperimento di procedure di selezione della Società di gestione del risparmio tramite procedure di evidenza pubblica. Possono presentare proposte di valorizzazione anche soggetti privati secondo le modalità di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nel caso dei beni individuati sulla base di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, la domanda prevista dal comma 4, dell'art. 3 del citato decreto legislativo può essere motivata dal trasferimento dei predetti beni ai fondi di cui al presente comma. È abrogato l'art. 6 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. I soggetti indicati all'art. 4, comma 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, possono apportare beni ai suddetti fondi.

3. L'investimento nei fondi di cui ai commi 1, 8-*ter* e 8-*quater*, è compatibile con le vigenti disposizioni in materia di attività di copertura delle riserve tecniche delle compagnie di assicurazione di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP nn. 147 e 148 del 1996 e n. 36 del 2011, e successive modificazioni, nei limiti ed alle condizioni ivi contenuti. Il venti per cento del piano di impiego dei fondi disponibili previsto dall'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per gli enti pubblici, di natura assicurativa o previdenziale, per gli anni 2012, 2013 e 2014 è destinato alla sottoscrizione delle quote dei fondi di cui al comma 1. Il venti per cento del piano di impiego di cui al precedente periodo è destinato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, alla sottoscrizione delle quote dei fondi di cui ai successivi commi 8-*ter* e 8-*quater*. La Cassa depositi e prestiti, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4-*bis* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, può partecipare ai fondi di cui ai commi 1, 8-*ter* e 8-*quater*.

4. La destinazione funzionale dei beni oggetto di conferimento o trasferimento ai fondi di cui ai commi 2, 8-*ter* e 8-*quater* può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data della delibera con cui

viene promossa la costituzione dei fondi. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti. L'apporto o il trasferimento ai fondi di cui ai commi 2, 8-*ter* e 8-*quater* è sospensivamente condizionato al completamento delle procedure amministrative di valorizzazione e di regolarizzazione. Fino a quando la valorizzazione dei beni trasferiti al fondo non sia completata, secondo le valutazioni effettuate dalla relativa società di gestione del risparmio, i soggetti apportanti non possono alienare la maggioranza delle quote del fondo. A seguito dell'apporto ai fondi di cui al comma 8-*ter* da parte di regioni, provincie, comuni anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e di altri enti pubblici ovvero di società interamente partecipate dai predetti enti, oggetto di preventiva comunicazione da parte di ciascuno di detti soggetti alla società di gestione del risparmio di cui al comma 1 e al Ministero dell'economia e delle finanze, è riconosciuto in favore dell'ente conferente un ammontare pari almeno al 70 per cento del valore di apporto dei beni in quote del fondo; compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla società di gestione del risparmio di cui al comma 1, la restante parte del valore è corrisposta in denaro.

5. Per gli immobili sottoposti alle norme di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, si applicano gli articoli 12 e 112 del citato decreto legislativo, nonché l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

6. All'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: "9-*bis*. In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti."

7. Agli apporti e ai trasferimenti ai fondi effettuati ai sensi del presente articolo si applicano le agevolazioni di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e gli articoli 1, 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la società Patrimonio dello Stato S.p.a. è sciolta ed è posta in liquidazione con le modalità previste dal codice civile.

8-*bis*. I fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio costituita dal Ministero dell'economia e delle finanze possono acquistare immobili ad uso ufficio di proprietà degli enti territoriali e altri immobili appartenenti al demanio dello Stato, utilizzati dagli stessi o da altre pubbliche amministrazioni nonché altri immobili di proprietà dei medesimi enti di cui sia completato il processo di valorizzazione edilizio-urbanistico, qualora inseriti in programmi di valorizzazione, recupero e sviluppo del territorio. Gli immobili di tipo residenziale in uso al Ministero della difesa acquisiti dai citati fondi ai sensi del presente comma contribuiscono al raggiungimento della quota minima di alloggi da alienare fissata dal comma 3 dell'art. 306 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e i relativi introiti sono destinati alla realizzazione del programma pluriennale di cui all'art. 297 dello stesso codice. Le azioni della società di gestione del risparmio di cui al comma 1 possono essere trasferite, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a titolo gratuito all'Agenzia del demanio. Con apposita convenzione, a titolo oneroso, sono regolati i rapporti fra la società di gestione di cui al comma 1 e l'Agenzia del demanio. Per le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'Agenzia del demanio, quest'ultima utilizza parte delle risorse appostate sul capitolo di spesa n. 7754 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono utilizzate dall'Agenzia del demanio per l'individuazione o l'eventuale costituzione della società di gestione del risparmio o delle società, per il collocamento delle quote del fondo o delle azioni della società, nonché per tutte le attività, anche propedeutiche, connesse alle operazioni di cui al presente articolo.

8-*ter*. Allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la società di gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, con le modalità di cui all'art. 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la costituzione di uno o più fondi comuni d'investimento immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali, nonché diritti reali immobiliari. Le risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinate al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'art. 35, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalità indicate nel presente comma. Le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato possono deliberare il trasferimento o il conferimento a tali fondi di immobili di proprietà. I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 4 del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, disciplinano, altresì, le modalità di concertazione con le competenti strutture tecniche dei diversi livelli di Governo territoriale interessati. Ai fondi di cui al presente comma possono conferire beni anche i soggetti di cui al comma 2 con le modalità ivi previste, ovvero con apposita deliberazione adottata secondo le procedure di cui all'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche in deroga all'obbligo di allegare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari al bilancio. Tale delibera deve indicare espressamente le destinazioni urbanistiche non compatibili con le strategie di trasformazione urbana. La totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione e alienazione degli immobili di proprietà delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna regione, trasferiti ai fondi di cui al presente comma, è destinata alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.

8-*quater*. Per le medesime finalità di cui al comma 8-*ter*, il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la società di gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, altresì, con le modalità di cui all'art. 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, uno o più fondi comuni di investimento immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, ai sensi del comma 4, gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonché diritti reali immobiliari. Con uno o più decreti del Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, da emanarsi il primo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono individuati tutti i beni di proprietà statale assegnati al medesimo Dicastero e non utilizzati dallo stesso per finalità istituzionali. L'inserimento degli immobili nei predetti decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. A decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei citati decreti, l'Agenzia del demanio avvia le procedure di regolarizzazione e valorizzazione previste dal presente articolo ovvero dall'art. 33-*bis*, limitatamente ai beni suscettibili di valorizzazione. Al predetto Dicastero, a fronte del conferimento e su indicazione del conferente, è riconosciuto direttamente in quote del costituendo fondo il 30 per cento del valore di apporto dei beni, da impiegare con prioritaria destinazione alla razionalizzazione e alla riorganizzazione del settore infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura ricorrente. Le risorse monetarie derivanti dall'alienazione delle quote sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle spese di investimento dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, in aggiunta rispetto alle dotazioni finanziarie iscritte nel medesimo stato di previsione. In ogni caso fino a quando la procedura di valorizzazione di cui al comma 4 non sia stata completata, secondo le valutazioni effettuate dalla relativa società di gestione del risparmio, il Ministero della difesa non può alienare la maggioranza delle predette quote. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su indicazione dell'Agenzia del demanio, sono assegnate una parte delle restanti quote dello stesso Ministero, nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per

cento delle stesse, agli Enti territoriali interessati dalle procedure di cui al presente comma; le risorse rivenienti dalla cessione delle stesse sono destinate alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. Le risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinate al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'art. 35, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalità indicate nel presente comma. Gli immobili, individuati con i decreti del Ministero della difesa di cui al secondo periodo del presente comma, non suscettibili di conferimento ai fondi di cui al presente comma o agli strumenti previsti dall'art. 33-*bis*, rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per le attività di alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme vigenti; l'Agenzia può avvalersi, a tali fini, del supporto tecnico specialistico della società Difesa Servizi Spa, sulla base di apposita convenzione a titolo gratuito sottoscritta con la citata società, alla quale si applicano comunque le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, limitatamente ai commi 4, 5, 9, 10, 11, 12 e 14. Spettano all'Amministrazione della difesa tutti gli obblighi di custodia degli immobili individuati con i predetti decreti, fino al conferimento o al trasferimento degli stessi ai fondi di cui al presente comma ovvero fino alla formale riconsegna dei medesimi all'Agenzia del demanio. La predetta riconsegna è da effettuarsi gradualmente e d'intesa con l'Agenzia del demanio, a far data dal centoventesimo giorno dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dei relativi decreti individuativi.

8-*quinquies*. In deroga alla normativa vigente, con provvedimenti dell'Agenzia del demanio è disposto d'ufficio, laddove necessario, sulla base di elaborati planimetrici in possesso, l'accatastamento o la regolarizzazione catastale degli immobili di proprietà dello Stato, ivi compresi quelli in uso all'Amministrazione della difesa. A seguito dell'emanazione dei predetti provvedimenti, la competente Agenzia fiscale procede alle conseguenti attività di iscrizione catastale. In caso di dismissione degli immobili di proprietà dello Stato, eventuali regolarizzazioni catastali possono essere eseguite, anche successivamente agli atti o ai provvedimenti di trasferimento, a cura degli acquirenti. Tutte le attività rese in favore delle amministrazioni dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente articolo e del successivo art. 33-*bis*, sono svolte da quest'ultima a titolo oneroso sulla base di specifiche convenzioni con le parti interessate.

8-*sexies*. I decreti di cui al presente articolo sono soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti.».

— Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 novembre 2011, n. 236, recante: «Definizioni ed individuazioni dei clienti professionali pubblici, ai sensi dell'art. 6, comma 2-*sexies* del T.U.F.» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 marzo 2012, n. 56.

— Si riporta il testo dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e)

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30 recante il Regolamento attuativo dell'art. 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1 *(Definizioni)*. — 1. Nel presente regolamento s'intendono per:

a) "Testo Unico della Finanza (TUF)": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

b) "Testo Unico Bancario (TUB)": il decreto legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;

c) "Oicr": l'organismo di investimento collettivo del risparmio come definito dall'art. 1, comma 1, lettera *k)*, del TUF;

d) "Oicr aperto": l'Oicr di cui all'art. 1, comma 1, lettera k-*bis*), del TUF;

e) "Oicr chiuso": l'Oicr diverso da quello aperto;

f) "Oicr italiani": gli Oicr di cui all'art. 1, comma 1, lettera l, del TUF;

g) "fondo": il fondo Comune di investimento come definito dall'art. 1, comma 1, lettera *j)*, del TUF;

h) "Sicav": la società di investimento a capitale variabile come definita dall'art. 1, comma 1, lettera *i)*, del TUF;

i) "Sicaf": la società di investimento a capitale fisso come definita dall'art. 1, comma 1, lettera i-*bis*), del TUF;

l) "OICVM italiani": gli Oicr di cui all'art. 1, comma 1, lettera *m)*, del TUF;

m) "FIA": l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE;

n) "FIA italiano": l'Oicr di cui all'art. 1, comma 1, lettera m-*ter*), del TUF;

o) "FIA italiano riservato": l'Oicr di cui all'art. 1, comma 1, lettera m-*quater*), del TUF;

p) "investitori professionali": i clienti professionali privati, i clienti professionali pubblici, nonché coloro che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali, ai sensi dell'art. 6, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*, del TUF;

q) "FIA italiani immobiliari": i fondi e le Sicaf che investono in beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi inclusi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, partecipazioni in società immobiliari, parti di altri FIA immobiliari, anche esteri;

r) "partecipazioni in società immobiliari": le partecipazioni in società di capitali che svolgono attività di costruzione, valorizzazione, acquisto, alienazione e gestione di immobili;

s) "mercato regolamentato": il mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2 o nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1, del TUF o altro mercato regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, specificato nel regolamento del fondo;

t) "sistema multilaterale di negoziazione": il sistema multilaterale di negoziazione rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE;

u) "gestore": uno dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera q-*bis*), del TUF;

v) "Sgr": la società di gestione del risparmio di cui all'art. 1, comma 1, lettera *o)*, del TUF;

z) "gestione di portafogli": il servizio di investimento di cui all'art. 1, comma 5-*quinquies*, del TUF.

aa) *"portafoglio finanziario": il valore complessivo del portafoglio costituito da depositi bancari, prodotti di investimento assicurativi e strumenti finanziari disponibili anche presso altri intermediari o gestori;*

bb) *"prodotti di investimento assicurativi": i prodotti di cui all'art. 1, comma 1, lettera w*-bis.*3) del TUF;*

cc) *"strumento finanziario": qualsiasi strumento riportato nella Sezione C dell'Allegato I del TUF;*

dd) *personale: i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.*

2. Le espressioni adoperate nel presente regolamento, ove non diversamente definite, hanno lo stesso significato indicato nel TUF.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto 5 marzo 2015, n. 30, come modificato dal presente decreto:

«Art. 14 *(FIA italiani riservati)*. — 1. Il gestore può istituire FIA italiani riservati a investitori professionali in forma aperta o chiusa.

2. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano riservato può prevedere la partecipazione anche dei seguenti soggetti:

a) *investitori non professionali che sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo complessivo non inferiore a cinquecentomila euro. Tale partecipazione minima iniziale non è frazionabile;*

b) *investitori non professionali che nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo iniziale non inferiore a centomila euro a condizione che, per effetto della sottoscrizione o dell'acquisto, l'ammontare complessivo degli investimenti in FIA riservati non superi il 10 per cento del proprio portafoglio finanziario. La partecipazione minima iniziale non è frazionabile;*

c) *soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli che nell'ambito dello svolgimento di detto servizio sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo iniziale non inferiore a centomila euro per conto di investitori non professionali.*

2-bis. *Ferme restando le regole di condotta in materia di prestazione di servizi di investimento, il soggetto che propone l'acquisto o la sottoscrizione di quote o azioni di FIA italiani riservati assicura la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, lettera* b), *sulla base delle informazioni presentate dal potenziale investitore non professionale. Quest'ultimo è tenuto a fornire al soggetto che propone l'acquisto o la sottoscrizione di quote o azioni di FIA italiani riservati informazioni accurate sul proprio portafoglio finanziario e sugli investimenti in FIA di cui al comma 1.*

2-ter. *I limiti di cui al comma 2 non si applicano ai casi previsti dai commi 3 e 4.*

3. I FIA immobiliari riservati possono essere commercializzati a enti pubblici, che non hanno le caratteristiche per essere classificati come clienti professionali pubblici ai sensi del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 236, limitatamente al caso in cui la partecipazione di tali soggetti al FIA immobiliare avvenga attraverso il conferimento diretto di beni immobili o di diritti reali immobiliari, ivi compresi i rapporti concessori, per operazioni di valorizzazione del patrimonio pubblico ai sensi dell'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111.

4. I componenti dell'organo di amministrazione e *il personale* del gestore possono sottoscrivere quote o azioni di FIA italiani riservati da essi gestiti anche *per importi inferiori a quelli indicati* al comma 2.

5. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano riservato specifica le categorie di investitori alle quali il FIA è riservato.

6. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano riservato, oltre a indicare in modo analitico ed esaustivo quanto previsto negli articoli 37, commi 1 e 2, 35-*quater* e 35-*quinquies* del TUF, indica:

a) la circostanza che il regolamento del fondo non è soggetto all'approvazione della Banca d'Italia;

b) la circostanza che non trovano applicazione le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia per i FIA non riservati;

c) l'obiettivo, il profilo di rischio, lo stile di gestione e le tecniche di investimento del FIA;

d) il livello massimo di leva finanziaria del FIA;

e) i limiti di investimento del FIA.

7. Le quote o le azioni dei FIA italiani riservati non possono essere collocate, rimborsate o rivendute da parte di chi le possiede, a soggetti diversi da quelli indicati nel regolamento o nello statuto del FIA.».

22G00028

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2022.

Scioglimento del consiglio comunale di Torre Annunziata e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Torre Annunziata (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017, è composto dal sindaco e da ventiquattro consiglieri;

Considerato altresì che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Torre Annunziata (Napoli), è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Cinzia Guercio è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2022

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Torre Annunziata (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017 e composto dal sindaco e da ventiquattro consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della riduzione dell'organo assembleare a meno della metà dei componenti.

Per effetto delle dimissioni, succedutesi nel tempo, di diciotto consiglieri, il consiglio comunale si è ridotto a sei componenti oltre al sindaco determinando l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo impossibilitato, per mancanza del *quorum* legale, ad assumere alcuna delibera.

Pertanto, il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 23 febbraio 2022.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Torre Annunziata (Napoli), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Cinzia Guercio, prefetto in servizio presso il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Roma, 23 febbraio 2022

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

22A01584

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2022.

Scioglimento del consiglio comunale di Gesualdo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Gesualdo (Avellino);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico presentato al protocollo dell'ente, da sette consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gesualdo (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Franca Fico è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2022

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Gesualdo (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 10 febbraio 2022, rinnovato il successivo 11 febbraio 2022.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la, conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento dell'11 febbraio 2022.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gesualdo (Avellino), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Franca Fico, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Avellino.

Roma, 23 febbraio 2022

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

22A01585

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2022.

Scioglimento del consiglio comunale di Montemiletto e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Montemiletto (Avellino);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico presentato al protocollo dell'ente, da otto consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montemiletto (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Antonietta Cava è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto, commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2022

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale Montemiletto (Avellino), rinnovato nelle consultazioni lettorati del 26 maggio 2019 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 21 febbraio 2022.

Le citate dimissioni; che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la. conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 21 febbraio 2022.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuti meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montemiletto (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Antonietta Cava, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Avellino.

Roma, 23 febbraio 2022

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

22A01586

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2022.

Scioglimento del consiglio comunale di San Benigno Canavese e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di San Benigno Canavese (Torino);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 29 gennaio 2022, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Benigno Canavese (Torino) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Marita Bevilacqua è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2022

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Benigno Canavese (Torino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giorgio Enrico Culasso.

Il citato amministratore, in data 29 gennaio 2022, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Torino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 19 febbraio 2022.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Benigno Canavese (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Marita Bevilacqua, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Torino.

Roma, 23 febbraio 2022

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

22A01587

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 marzo 2022.

Autorizzazione alla «Scuola quadriennale di psicoterapia psicoanalitica per bambini, adolescenti e famiglie, modello Tavistock» a trasferire la sede principale di Firenze e contestuale diniego ad aumentare gli allievi della medesima sede.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specia-

lizzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 24 ottobre 1994, con il quale la «Scuola quadriennale di psicoterapia psicoanalitica per bambini, adolescenti e famiglie» è stata abilitata ad istituire e ad attivare nella sede di Firenze, un corso di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'Istituto predetto, alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Visto il decreto in data 18 luglio 2002 di autorizzazione ad attivare una sede periferica in Bologna;

Visto il decreto in data 16 giugno 2003 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Bologna;

Visto il decreto in data 16 gennaio 2004 di autorizzazione a cambiare la denominazione in «Scuola quadriennale di psicoterapia psicoanalitica per bambini, adolescenti e famiglie, modello Tavistock»;

Visto il decreto in data 27 febbraio 2009 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica in Bologna e alla diminuzione del numero massimo degli allievi ammissibili nella predetta sede;

Visto il decreto in data 23 maggio 2012 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Bologna;

Visto il decreto in data 28 luglio 2014 di abilitazione ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Palermo un corso di specializzazione in psicoterapia;

Visto il decreto in data 5 luglio 2021 di abilitazione a trasferire la sede periferica di Bologna;

Vista l'istanza e le successive integrazioni con la quale il predetto istituto ha chiesto l'autorizzazione a trasferire la sede principale di Firenze, da via Santo Spirito 14, a via Camillo Cavour 26, con contestuale aumento degli allievi per ciascun anno di corso, da quindici a ventuno unità;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva, nella riunione del 21 ottobre 2021, ha espresso parere negativo sull'istanza di aumento allievi, rilevando che alla luce della numerosità degli allievi iscritti nelle tre sedi della scuola, non si giustifica la richiesta di aumento di numerosità allievi, e che pertanto l'istanza di aumento allievi del predetto Istituto non può essere accolta;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza di trasferimento presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca con delibera n. 7 del 18 gennaio 2022;

Decreta:

Art. 1.

Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola quadriennale di psicoterapia psicoanalitica per bambini, adolescenti e famiglie, modello Tavistock» è autorizzata a trasferire la sede principale di Firenze, da via Santo Spirito 14, a via Camillo Cavour 26.

Art. 2.

L'istanza di aumento allievi proposta dalla «Scuola quadriennale di psicoterapia psicoanalitica per bambini, adolescenti e famiglie, modello Tavistock», per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2022

Il segretario generale: MELINA

22A01620

DECRETO 3 marzo 2022.

Autorizzazione al «Centro terapia cognitiva - Scuola di psicoterapia cognitiva» a trasferire la sede periferica di Monticello Brianza.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante

corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 9 settembre 1994, con il quale la «Scuola psicoterapia cognitiva» è stata abilitata ad istituire e ad attivare nella sede di Como, un corso di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Visto il decreto in data 16 novembre 2006 di autorizzazione, all'Istituto «Centro terapia cognitiva - Scuola di psicoterapia cognitiva», ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Monticello Brianza, un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;

Visto il decreto in data 2 agosto 2012 di abilitazione al «Centro terapia cognitiva - Scuola di psicoterapia cognitiva», ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Torino un corso di specializzazione in psicoterapia;

Vista l'istanza, e le successive integrazioni, con cui il predetto istituto ha chiesto l'autorizzazione a trasferire la sede principale di periferica di Monticello Brianza, da via Provinciale n. 42 a Milano, via Vincenzo Monti 25;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva a seguito della seduta del 18 ottobre 2021;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca con delibera n. 33 del 10 febbraio 2022;

Decreta:

Art. 1.

Il «Centro terapia cognitiva - Scuola di psicoterapia cognitiva» abilitato con decreto in data 9 settembre 1994 ad istituire e ad attivare nella sede di Como corsi di specializzazione in psicoterapia, è autorizzato a trasferire la sede periferica di Monticello Brianza, da via Provinciale n. 42 a Milano, via Vincenzo Monti 25.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2022

Il segretario generale: MELINA

22A01621

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 marzo 2022.

Revoca del riconoscimento per imbottigliamento e vendita dell'acqua minerale naturale «Fonte Serena», in Oleggio Castello.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda pervenuta in data 24 febbraio 2022, con la quale la Regione Piemonte ha chiesto la revoca del riconoscimento per imbottigliamento e vendita dell'acqua minerale naturale «Fonte Serena», già «Gioiosa», in Comune di Oleggio Castello (Novara), che sgorga nell'ambito della concessione mineraria. «Fonte Gioiosa»;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1822, di riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Gioiosa»;

Vista la delibera della giunta regionale del Piemonte del 16 maggio 1994, n. 228-34922 con la quale è stata autorizzata la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Gioiosa» in «Fonte Serena»;

Visto il decreto dirigenziale 30 dicembre 1999, n. 3260-164, di conferma di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte Serena» in Comune di Oleggio Castello (Novara) al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Visto il decreto dirigenziale 1° febbraio 2007, n. 3738, con il quale è stata sospesa la validità del decreto riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte Serena» in Comune di Oleggio Castello (Novara) in quanto la società titolare non aveva trasmesso entro i termini la documentazione prevista dall'art. 17, comma 3, del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Preso atto della determinazione della Regione Piemonte 22 marzo 2007, n. 40, con la quale è stata sospesa l'autorizzazione sanitaria per l'utilizzo all'imbottigliamento e vendita dell'acqua minerale naturale «Fonte Serena» in Comune di Oleggio Castello (Novara);

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali e naturali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1822, di riconoscimento e il decreto dirigenziale 30 dicembre 1999, n. 3260-164, di conferma di riconoscimento dell'acqua minerale naturale ««Fonte Serena» in Comune di Oleggio Castello (Novara) al fine dell'imbottigliamento e della vendita sono revocati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 3 marzo 2022

Il direttore generale: REZZA

22A01622

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 25 febbraio 2022.

Revisione della misura del sovracanone BIM relativa al biennio 1º gennaio 2022-31 dicembre 2023.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'USO SOSTENIBILE DEL SUOLO E DELLE RISORSE IDRICHE

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 con il quale la misura del sovracanone annuo, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni, dai concessionari di derivazione per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220 è stata rivalutata a lire 4.500 per ogni kW nominale a decorrere dal 1° gennaio 1980;

Visto l'art. 3 della stessa legge con il quale viene demandato al Ministero dei lavori pubblici il compito di provvedere ogni biennio, con decorrenza 1° gennaio 1982, alla variazione della misura del suddetto sovracanone sulla base dei dati Istat relativi all'andamento del costo della vita;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto l'art. 6 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, così come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo n. 275 del 12 luglio 1993 «Riordino in materia di concessione di acque pubbliche», che, al comma 2, definisce «grandi» derivazioni per produzione di forza motrice quelle che eccedono il limite di potenza nominale media annua pari a kW 3000;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, così come integrata e modificata in ultimo dal decreto legislativo n. 174 del 2016;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visti i seguenti decreti ministeriali con i quali è stata rivalutata la misura del sovracanone annuo dovuto a norma della legge 2 dicembre 1953, n. 959 per i relativi bienni ed in particolare:

decreto ministeriale 24 novembre 1981, n. 1488, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1982 - 31 dicembre 1983 in lire 6.052;

decreto ministeriale 24 novembre 1983, n. 2561, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1984 - 31 dicembre 1985 in lire 8.031;

decreto ministeriale 19 novembre 1985, n. 1691, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1986 - 31 dicembre 1987 in lire 9.500;

decreto ministeriale 13 novembre 1987, n. 1554, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1989 in lire 10.516;

decreto ministeriale 24 novembre 1989, n. 1734, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1990 - 31 dicembre 1991 in lire 11.767;

decreto ministeriale 25 novembre 1991, n. 44, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1992 - 31 dicembre 1993 in lire 13.261;

decreto ministeriale 10 novembre 1993, n. 287, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1995 in lire 14.521;

decreto ministeriale 28 novembre 1995, n. 131, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1996 - 31 dicembre 1997 in lire 15.944;

decreto ministeriale 28 novembre 1997, n. 241, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 1999 in lire 16.677;

decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 13891, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2001 in lire 17.261;

per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Visto l'art. 27, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la base di calcolo del sovracanone prevista dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene fissata in euro 13,00 annui per ogni kW di potenza nominale media, da aggiornarsi con cadenza biennale, come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base di successivi decreti;

Visto l'art. 31, comma 10, della legge 27 novembre 2002, n. 289, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la base di calcolo del sovracanone di cui all'art. 27, comma 10, della sopracitata legge 28 dicembre 2001, n. 448, è fissata in euro 18,00;

Visti i seguenti decreti ministeriali con i quali è stata determinata, ai sensi della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovracanone oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e precisamente:

decreto ministeriale 9 febbraio 2004, n. 001, per il biennio 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2005, misura pari a euro 18,90 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

decreto ministeriale 30 novembre 2005, n. 004/QdV, per il biennio 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2007 misura pari a euro 19,62 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

decreto ministeriale 27 novembre 2007, n. 008/QdV, per il biennio 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2009 misura pari a euro 20,35 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

decreto ministeriale 25 novembre 2009, n. 012/QdV, per il biennio 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2011 misura pari a euro 21,08 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Visto l'art. 15, comma 6, della legge 30 luglio 2010, n. 122, con la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanoni previsti agli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in euro 28,00 e euro 7,00, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'art. 3 della medesima legge n. 925 del 1980, alle date dalla stessa previste;

Visti i seguenti decreti direttoriali con i quali è stata elevata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovracanone annuo oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959 dovuta dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000, e per quelli con potenza nominale media superiore a 3000 kW, e precisamente:

decreto direttoriale 30 novembre 2011, n. 002/TRI/DI/BIM, per il biennio 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2013:

per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000, concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, misura elevata per ogni kW di potenza nominale media a euro 22,13;

per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 3000, misura elevata a euro 29,40, per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta;

decreto direttoriale 22 novembre 2013, n. 003/TRI/DI/BIM, per il biennio 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013:

per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000, concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, misura elevata per ogni kW di potenza nominale media a euro 22,88;

per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 3000, misura elevata a euro 30,40, per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta;

decreto direttoriale 1° dicembre 2015, n. 559, per il biennio 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2017:

per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000, concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, misura elevata per ogni kW di potenza nominale media a euro 22,90;

per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 3000, misura elevata a euro 30,43, per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta.

Visto il decreto direttoriale del 26 gennaio 2016 con il quale è stato modificato ed integrato il decreto direttoriale 1° dicembre 2015, n. 559, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 62, comma 1, «Disposizioni in materia di sovracanone di bacino imbrifero montano», della legge 28 dicembre 2015, n. 221, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 13 del 18 gennaio 2016, il quale dispone che il sovracanone di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959 e alla legge 22 dicembre 1980, n. 925, s'intende dovuto per gli impianti con potenza nominale media superiore a 220 kW nella misura prevista per le concessioni di grande derivazione idroelettrica;

Considerato che, a far data dall'entrata in vigore della citata disposizione, introdotta dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221, la misura del sovracanone dovuta dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice si articola su un'unica fascia, che comprende tutti gli impianti di potenza nominale media superiore a kW 220;

Visto il decreto direttoriale del 21 dicembre 2017, n. 570, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 18 del 23 gennaio 2018, con il quale è stata elevata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovracanone annuo oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, per il biennio 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2019, dovuto dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000 kW, aggiornandola ad euro 30,67 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi

del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la nota n. 80111810588 dell'Istituto centrale di statistica, pervenuta al ns. protocollo 2703 in data 21 gennaio 2020, con la quale è stato comunicato che la variazione percentuale, verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, nel periodo ottobre 2017 - ottobre 2019, è stata pari al + 1,5 %;

Visto il decreto direttoriale del 12 febbraio 2020, n. 9811, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 2020, n. 48, con il quale è stata elevata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovracanone annuo oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, per il biennio 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2021, dovuto dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 aggiornandola ad euro 31,13 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la nota n. 2908003 dell'Istituto centrale di statistica, pervenuta al protocollo n. 128065 di questa Direzione in data 19 novembre 2021, con la quale è stato comunicato che la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) nel periodo ottobre 2019-ottobre 2021 è pari a +2,6% per l'indice generale e per l'indice generale senza tabacchi;

Considerato che, per mero errore materiale, il decreto direttoriale del 16 dicembre 2021, n. 254, con il quale è stata elevata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovracanone annuo oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, per il biennio 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2023, ha riportato erroneamente la misura di euro 31,16, e non di euro 31,13 come era in realtà, quale riferimento indicato nel citato decreto n. 9811/2020;

Considerato che il decreto direttoriale n. 254/2021 ha, di conseguenza, erroneamente aggiornato ad euro 31,97, per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, la misura del sovracanone annuo dovuto dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220;

Considerato pertanto necessario rettificare la disposizione con la quale il decreto n. 254/2021 ha individuato la misura del sovracanone annuo per il biennio 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2023 aggiornandola ad euro 31,94;

Decreta:

Art. 1.

Modifica del decreto direttoriale 15 dicembre 2021, n. 254

In rettifica del decreto direttoriale 15 dicembre 2021, n. 254, la misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a 220 kW, è fissata per il biennio 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2023, in euro 31,94 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 25 febbraio 2022

Il direttore generale: LO PRESTI

22A01583

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 marzo 2022.

Modifiche degli allegati al decreto 2 agosto 2018, n. 7552, recante: «Sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi dell'articolo 64, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino».

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricole comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/92, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e, in particolare, l'art. 90, rubricato controlli connessi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali protette;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) n. 2015/560 della Commissione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione;

Visto il regolamento (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino e, in particolare, gli articoli 64 e 90 che stabiliscono che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono fissate le norme riguardanti il sistema di controllo;

Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio 2012 recante Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552 recante Sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi dell'art. 64, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto, in particolare, l'art. 11 del citato decreto ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552 che ai commi 3 e 4 stabilisce che:

«3. Dopo il primo anno di applicazione del presente decreto, le disposizioni in esso contenute possono essere modificate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

4. Gli allegati al decreto possono essere modificati con decreto del capo dell'ICQRF, sentito il Comitato nazionale di Vigilanza MIPAAF - Regioni di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 2012 citato in premessa.»;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 2019 recante disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del finanziamento dell'attività della commissione di degustazione di appello;

Ritenuto di procedere alla revisione degli allegati del citato decreto ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552;

Sentito il Comitato nazionale di vigilanza, istituito con il citato decreto ministeriale del 16 febbraio 2012, nella seduta del 13 dicembre 2021;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'allegato 1

1. L'allegato 1 del decreto ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO 1

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 64, COMMA 4, DELLA LEGGE N. 238/2016

L'istanza di cui all'art. 5, comma 1, sottoscritta da chi dispone dei poteri di firma in nome e per conto dell'organismo di controllo (es. del responsabile legale/segretario generale) va corredata delle informazioni e dei documenti di seguito indicati:

1. Numero e data del certificato di accreditamento;

2. Statuto e atto costitutivo (ove previsto);

3. Organigramma funzionale e nominativo;

4. Elenco nominativo del personale ispettivo;

5. Indicazione delle strutture e delle risorse strumentali al fine di comprenderne l'adeguatezza rispetto ai compiti delegati;

6. Indicazione delle risorse umane, al fine di comprenderne l'adeguatezza rispetto ai compiti delegati, in particolare:

a. presenta un piano di dotazione delle risorse umane, con la descrizione dei criteri per l'adeguamento del piano all'aumento dell'attività;

b. dispone di procedure di monitoraggio del fabbisogno delle risorse umane impiegate nell'attività di controllo e certificazione, con l'indicazione dei criteri di qualificazione, formazione, rotazione, monitoraggio e valutazione;

c. individua almeno un ispettore, un responsabile della valutazione e del monitoraggio degli ispettori, nonché tutti i componenti degli organi collegiali che siano in possesso dei requisiti professionali adeguati alle funzioni che dovranno rispettivamente svolgere all'interno dell'organismo medesimo;

7. Dichiarazione di impegno anch'essa firmata da chi presenta l'istanza per assicurare:

a. che l'organismo di controllo non svolga né direttamente né indirettamente attività di consulenza nei confronti degli operatori controllati;

b. l'idoneità morale, l'imparzialità e l'assenza di conflitto di interesse dei propri rappresentanti, degli amministratori, del personale addetto all'attività di controllo e certificazione, prevedendo, anche a tal fine, un numero dispari di componenti per gli organi collegiali che deliberano in merito a certificazione, non conformità e ricorsi e per quest'ultimo che lo stesso sia indipendente dalla struttura gerarchica dell'organismo;

c. che i componenti degli organi collegiali non partecipino alla composizione di altri organi collegiali dello stesso organismo di controllo, che deliberano su certificazione, non conformità e ricorsi, ad esclusione delle commissioni di degustazione;

d. che i componenti degli organi collegiali non partecipino alla composizione di altri organi collegiali di altri organismi di controllo, che deliberano su certificazione, non conformità e ricorsi, ad esclusione dei Comitati di salvaguardia;

e. la distinzione del ruolo di valutazione dal ruolo di riesame e di decisione nell'organizzazione dell'organismo di controllo;

f. l'adeguatezza delle strutture e delle risorse umane e strumentali rispetto ai compiti delegati;

g. l'impiego esclusivo di risorse umane dotate di esperienza e competenza specifica per i compiti e i ruoli svolti per ciascuna funzione del processo di controllo e certificazione;

h. una formazione periodica sui processi di controllo e certificazione specifici;

i. la rotazione del personale impiegato nell'attività di controllo, prevedendo almeno che gli operatori non possono essere controllati dal medesimo ispettore per più di tre visite ispettive consecutive.».

Art. 2.

Modifiche all'allegato 2

1. L'allegato 2 del decreto ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO 2

PARTE GENERALE DEL PIANO DI CONTROLLO

INDICAZIONI PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI E SCHEMA DEI CONTROLLI

A) Conformità delle verifiche
Le attività di controllo e certificazione sono svolte in conformità al presente allegato e alla normativa comunitaria e nazionale che disciplina i vini a DO e a IG, con particolare riferimento al potenziale viticolo, alla tenuta del registro telematico e della contabilità di cantina, alle pratiche e ai trattamenti enologici, alle procedure di certificazione dei vini DO e IG per quanto concerne gli esami chimico-fisici e organolettici, alle regole di etichettatura e di presentazione dei vini, alla gestione dei contrassegni di Stato dei vini a DO e alle specifiche disposizioni contenute nei disciplinari di produzione.

B) Le attività di verifica della conformità dei vini a DO e a IG comprendono:
a) l'acquisizione e analisi sistematica dei dati, delle informazioni e della documentazione necessaria alle specifiche verifiche documentali, ispettive e analitiche;
b) le attività di verifica, da eseguirsi nei tempi e nei modi indicati nel presente allegato;
c) la gestione degli esiti delle verifiche, l'applicazione delle non conformità e la verifica delle relative azioni correttive;
d) la gestione del procedimento di certificazione.

C) Campione di operatori da sottoporre a verifica annuale

1) Operazioni di sorteggio per le verifiche annuali
Salvo quanto stabilito al punto 2), ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto, l'organismo di controllo individua, tramite sorteggio casuale, il campione di operatori da sottoporre a controllo ispettivo e analitico, separatamente per ciascuna DO e IG e per ciascuna categoria di operatori della filiera vitivinicola.
Per i fini indicati al comma 5, dell'articolo 8, del decreto, l'organismo di controllo può eseguire i sorteggi per le diverse categorie di operatori anche in tempi diversi, in particolare in presenza di operatori con sede in altri Stati membri, le operazioni di sorteggio sono verbalizzate. Il campione è scelto secondo i criteri che seguono:

a) **Viticoltori** - estrazione di un campione di operatori almeno pari alla percentuale prevista nelle Tabelle 1 e 2 per la categoria *viticoltori* così come definiti alla lettera D) del presente allegato;

b) **Intermediari di uve destinate alla vinificazione** - estrazione di un campione di operatori almeno pari alla percentuale prevista nelle Tabelle 1 e 2 per la categoria *intermediari di uve destinate alla vinificazione,* così come definiti alla lettera D) del presente allegato, che nel precedente anno solare hanno movimentato uve destinate alla vinificazione;

c) **Vinificatori** - estrazione di un campione di operatori almeno pari alla percentuale prevista nelle Tabelle 1 e 2 per la categoria *vinificatori,* così come definiti alla lettera D) del presente allegato;

d) **Intermediari di prodotti a monte del vino e vini sfusi** - estrazione di un campione di operatori almeno pari alla percentuale prevista nelle Tabelle 1 e 2 per la categoria *intermediari di vini sfusi destinati alla DO o alla IG,* così come definiti alla lettera D) del presente allegato, che nel precedente anno solare hanno movimentato vino sfuso;

e) **Imbottigliatori** - estrazione di un campione di operatori almeno pari alla percentuale prevista nelle Tabelle 1 e 2 per la categoria *imbottigliatori* così come definiti alla lettera D) del presente allegato, che nel precedente anno solare hanno presentato comunicazione di imbottigliamento all'organismo di controllo;

f) **Altri operatori non classificabili tra le precedenti categorie** - estrazione di un campione di operatori iscritti all'organismo di controllo almeno pari alla percentuale prevista nelle Tabelle 1 e 2 per la categoria *viticoltori*.

TABELLA 1

VERIFICHE ANNUALI

<table>
<tr><td rowspan="3">Categoria</td><td colspan="2">CONTROLLO ISPETTIVO
Percentuale di operatori da verificare</td><td colspan="4">CONTROLLO ANALITICO</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2
DO</td><td rowspan="2">3
IG</td><td colspan="2">4
DOCG e DOC
con produzione certificata
≥ a 10.000 hl
o
con produzione certificata < a 10.000 hl con scelta del controllo sistematico (1)</td><td>5
DOC
con produzione certificata
< a 10.000 hl con scelta del controllo a campione</td><td>6
IGT</td></tr>
<tr><td>Per la certificazione (1)</td><td>Per il confronto di coerenza con il certificato</td><td>Verifiche a campione di conformità delle partite (2)</td><td>Verifiche a campione di conformità delle partite (3)</td></tr>
<tr><td>Viticoltore</td><td>5%</td><td>3% [1]</td><td colspan="2">-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Intermediario di uve destinate alla vinificazione</td><td>10%</td><td>3%</td><td colspan="2">-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Vinificatore</td><td>10%</td><td>3%</td><td rowspan="3">100% delle partite che utilizzano la DOCG e DOC</td><td>-</td><td rowspan="3">Il campione individuato deve rappresentare almeno il 30% della produzione annuale della DOC – operatori scelti secondo analisi dei rischi</td><td rowspan="3">Il campione individuato deve rappresentare almeno il 10% della produzione annuale della IGT – operatori scelti secondo analisi dei rischi</td></tr>
<tr><td>Intermediario di vini sfusi destinati alla DO o alla IG</td><td>10%</td><td>3%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Imbottigliatore</td><td>15%</td><td>5%</td><td>5% degli operatori sorteggiati</td></tr>
</table>

(1) Art. 3, comma 3, lettere a) e b) e comma 4 del DM 12.03.2019
(2) Art. 3, comma 3, lettera b) e comma 4, lettera b) del DM 12.03.2019
(3) Art. 3, comma 3, lettera c), del DM 12.03.2019

[1] Il campione è estratto tra i viticoltori che hanno operato la rivendicazione della specifica IG nella precedente campagna.

PICCOLE FILIERE
Le percentuali di operatori da sottoporre a controllo ispettivo sono ridotte del 50% per le filiere con meno di 20 operatori complessivamente assoggettati al sistema di controllo nell'anno precedente.
Per le medesime filiere, le percentuali di operatori da sottoporre a controllo analitico si intendono riferite a tre annualità.

TABELLA 2
VERIFICHE ANNUALI per le PICCOLE FILIERE

<table>
<tr><th rowspan="3">Categoria</th><th colspan="2">CONTROLLO ISPETTIVO
Percentuale di operatori da verificare</th><th colspan="4">CONTROLLO ANALITICO</th></tr>
<tr><th>2
DO</th><th>3
IG</th><th colspan="2">4
DOCG e DOC
con produzione certificata
≥ a 10.000 hl
o
con produzione certificata
< a 10.000 hl con scelta del controllo sistematico (1)</th><th>5
DOC
con produzione certificata
< a 10.000 hl con scelta del controllo a campione</th><th>6
IGT</th></tr>
<tr><th></th><th></th><th>Per la certificazione (1)</th><th>Per il confronto della coerenza con il certificato</th><th>Verifiche a campione di conformità delle partite (2)</th><th>Verifiche a campione di conformità delle partite (3)</th></tr>
<tr><td>Viticoltore</td><td>2,5%</td><td>1,5%[2]</td><td colspan="2">-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Intermediario di uve destinate alla vinificazione</td><td>5%</td><td>1,5%</td><td colspan="2">-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Vinificatore</td><td>5%</td><td>1,5%</td><td rowspan="3">100% delle partite che utilizzano la DOCG e DOC</td><td>-</td><td rowspan="3">Il campione individuato deve rappresentare almeno il 30% della produzione annuale della DOC – operatori scelti secondo analisi dei rischi</td><td rowspan="3">Il campione individuato deve rappresentare almeno il 10% della produzione annuale della IGT – operatori scelti secondo analisi dei rischi</td></tr>
<tr><td>Intermediario di vini sfusi destinati alla DO o alla IG</td><td>5%</td><td>1,5%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Imbottigliatore</td><td>7,5%</td><td>2,5%</td><td>(Verifica triennale)
2,5% degli operatori sorteggiati</td></tr>
</table>

(1) Art. 3, comma 3, lettere a) e b) e comma 4 del DM 12.03.2019
(2) Art. 3, comma 3, lettera b) e comma, 4 lettera b) del DM 12.03.2019
(3) Art. 3, comma 3, lettera c), del DM 12.03.2019

Il campione di operatori da sottoporre a controllo analitico di cui alle colonne 5 e 6 delle Tabelle 1 e 2 è individuato ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del Decreto ministeriale 12 marzo 2019.

[2] Il campione è estratto tra i viticoltori che hanno operato la rivendicazione della specifica IG nella precedente campagna.

1) Analisi dei rischi

Gli organismi di controllo individuano per ciascuna categoria da sottoporre a controllo annuale, gli operatori da selezionare con metodi non casuali, sulla base di un sistema di analisi dei rischi (fino a un massimo del 20% del numero di operatori del campione individuato secondo le percentuali delle Tabelle 1 e 2 - colonne 2 e 3) che tiene conto dei seguenti criteri:

a) Nuovi ingressi,
b) NC gravi emesse nei tre anni precedenti,
c) Recidiva specifica di Non Conformità lievi emesse nei tre anni precedenti,

ed, eventualmente, dei seguenti ulteriori criteri:

d) Eventi climatici avversi attestati da dichiarazioni di calamità naturale nell'areale del disciplinare di produzione di riferimento;
e) Dimensioni produttive – organizzative dell'operatore: numero di DO/IG prodotte, quantità certificate, numero di stabilimenti produttivi.

L'organismo di controllo, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto, comunica all'ICQRF l'elenco degli operatori sorteggiati e degli operatori individuati in base all'analisi dei rischi.

D) Elementi dello schema di controllo.

1. Soggetti

Categorie di operatori della filiera dei vini a DO e a IG:

a) **Viticoltori** - Imprese che producono uva da vino da vigneti iscritti allo schedario viticolo nazionale e presentano la dichiarazione di vendemmia per la specifica DO e IG, ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017.

b) **Intermediari di uve destinate alla vinificazione -** Imprese che commercializzano uve destinate, in tutto o in parte, alla vinificazione senza effettuare alcuna trasformazione, compilano la dichiarazione di vendemmia relativamente ai soli quadri dell'uva ricevuta e dell'uva ceduta. L'organismo di controllo acquisisce l'elenco degli operatori che, ai sensi del Decreto ministeriale 30 giugno 1995, hanno notificato la loro attività all'ICQRF o alle Regioni.

c) **Vinificatori** - Imprese che trasformano uva da vino e presentano la dichiarazione di produzione, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017.

d) **Intermediari di prodotti a monte del vino e vini sfusi** - Imprese che provvedono all'acquisto e alla vendita di mosti e vino senza effettuare alcuna trasformazione o imbottigliamento del prodotto e hanno notificato la loro attività all'organismo di controllo.

e) **Imbottigliatori** - Imprese che provvedono all'imbottigliamento e all'etichettatura dei vini e presentano una comunicazione di imbottigliamento all'organismo di controllo.

Tenuto conto di quanto stabilito dallo specifico disciplinare di produzione, l'organismo di controllo individua le ulteriori categorie di operatori e le include, insieme agli altri elementi, nello schema dei controlli.

2. **Fase di processo**
   Per ciascuna categoria di operatori è indicata la relativa fase di processo.

3. **Requisiti**
   Per ciascuna fase di processo sono indicati i requisiti tecnico-normativi previsti dal disciplinare di produzione e dalla normativa che devono essere rispettati per poter partecipare al circuito tutelato della DO o IG,

4. **Dati e documentazione**
   Insieme delle informazioni e della documentazione, disponibili su qualsiasi supporto, relativi a ciascun soggetto e a ciascuna fase di processo, raccolta, esaminata e valutata sistematicamente o prima della visita ispettiva dall'organismo di controllo per il corretto svolgimento dell'attività di controllo. L'elencazione riportata nello schema è esemplificativa e non esaustiva.

5. **Attività di controllo**
   Attività di verifica essenziali da svolgere a carico di:

a) **Viticoltori**
   Verifica di conformità delle superfici vitate in conduzione, rivendicate nell'annata precedente, rispetto ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione e ai dati riportati nello schedario viticolo nazionale:

   1. Verifica dell'ubicazione e della superficie reale (verifica dell'assenza di eclatanze) dei vigneti in produzione;
   2. Verifica dei requisiti del vigneto:
      a. *rispetto al disciplinare*: ampelografia, numero di ceppi, eventuali fallanze, forme di allevamento (se previste dal disciplinare) e sistemi di potatura (se previsti dal disciplinare).
      b. *rispetto allo schedario*: sesto di impianto e forme di allevamento.
   3. Verifica della resa uva/ettaro
      Le verifiche di resa uva/ettaro si distinguono in:
      - "*verifiche di stima*": verifiche effettuate nel periodo di presenza del grappolo sulla pianta, finalizzate alla stima della resa potenziale del vigneto,
      - "*verifiche di conferma della stima*": verifiche condotte a seguito di rilevamento di valori critici di stima, finalizzate a ottenere una conferma del valore iniziale di stima. Tali verifiche devono essere condotte esclusivamente in prossimità della raccolta delle uve.

      Tempistica - Le stime devono essere svolte tra l'invaiatura e la raccolta dell'uva.
      Almeno per il 5% del campione, le verifiche di stima devono avvenire in prossimità della raccolta quando il peso del grappolo ha raggiunto il peso di maturazione finale.
      Scelta delle unità vitate - L'organismo di controllo tiene conto delle produzioni più rappresentative della produzione aziendale e, in particolare, delle particelle di nuovo impianto aventi superficie superiore a 1 ha.
      Aree di saggio – Ai fini della stima della resa devono essere definite le aree di saggio scelte all'interno della superficie vitata su filari rappresentativi, evitando i bordi e sondando tutta la lunghezza dei filari. Le aree di saggio sono superfici rappresentative di una porzione della superficie vitata e sono costituite da 5 viti consecutive. Devono essere valutate almeno 3 aree di saggio, per ogni ettaro o frazione di ettaro dell'unità vitata scelta, in più punti della stessa,

rappresentative del vigneto, tenendo conto dei fattori che influenzano l'entità della produzione (vigoria delle piante, giacitura della superfice vitata, stress fisiopatico e/o fitopatologico, variazione della densità di impianto).
Peso medio grappolo – l'organismo di controllo utilizza dati relativi al peso medio grappolo teorico aggiornati e attendibili.
In ogni caso, per le stime svolte in prossimità della raccolta delle uve e per tutte le stime di conferma deve essere utilizzato il peso medio grappolo reale, attraverso raccolta e pesatura di più grappoli rappresentativi dell'uva presente sulla pianta (dimensioni, esposizione).
Tolleranza - Al valore di resa stimato si applica un margine di errore che varia dal ± 10% al ± 5%, in funzione dell'epoca in cui si effettua la stima.

Tipologia di Verifica	**Epoca**	**Peso medio grappolo**	**Errore**
Stima	Presenza del grappolo	teorico	± 10%
Stima (5%)	In prossimità della raccolta dell'uva	reale	± 5%
Stima di conferma	In prossimità della raccolta dell'uva	reale	± 5%

Si ottiene un *intervallo di stima della resa* che comprende tutti i valori plausibili di stima della resa ovvero la stima ± Errore.

Valori critici di stima – Si considerano critici i valori di stima della resa potenziale:
- se tutti i valori compresi nell'intervallo sono superiori ai valori massimi ammessi dai disciplinari (*compreso il 20% di supero per le DOC*),
- se tutti i valori dell'intervallo sono inferiori del 30% o più rispetto al valore stabilito dal disciplinare (*escluso il 20% di supero per le DOC*).

b) **Intermediari di uve destinate alla vinificazione** - Verifica dei requisiti di tracciabilità delle uve.
L'organismo di controllo svolge le attività di controllo nel periodo di raccolta e di commercializzazione delle uve.

c) **Vinificatori** - Verifica dei requisiti di tracciabilità delle uve e dei prodotti vitivinicoli ottenuti nonché dei requisiti di processo stabiliti dal disciplinare di produzione.

La verifica ispettiva deve essere svolta:
- per il 30% degli operatori estratti, nel periodo di raccolta delle uve e prima fermentazione e deve avere a oggetto il prodotto a DO o IG della vendemmia in corso. Specificatamente devono essere verificati:
- le modalità di introduzione delle uve (tracciabilità dei carichi e delle pesate), la qualità delle uve, le operazioni enologiche, la coerenza dei quantitativi dei prodotti detenuti con i carichi risultanti dal registro telematico o dai documenti giustificativi (ai sensi del Decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015), i cartelli identificativi dei prodotti.

- **per il 70% degli operatori estratti,** in un periodo diverso dal periodo di raccolta delle uve e prima fermentazione e deve avere a oggetto tutte le annate del prodotto a DO o IG.

Specificatamente devono essere verificati:

- le operazioni enologiche, compresa l'eventuale verifica del magazzino dei prodotti enologici (solo per aziende monoprodotto), i cartelli identificativi dei prodotti, la corrispondenza della giacenza fisica con quella contabile nonché con quella risultante all'organismo di controllo. Se l'operatore è anche imbottigliatore, la verifica della corrispondenza tra carichi contabili e fisici deve comprendere sia il prodotto sfuso che quello imbottigliato.

Il 5% delle verifiche deve essere svolto senza preavviso, ai sensi dell'articolo all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 625 del 2017.[3]

d) **Intermediari di prodotti a monte del vino e vini sfusi** - Verifica di tracciabilità del prodotto detenuto e commercializzato e verifica di giacenza.

e) **Imbottigliatori -** Verifica di corrispondenza dei carichi contabili e fisici del prodotto. Se l'operatore è anche vinificatore la verifica della corrispondenza tra carichi contabili e fisici deve essere eseguita sia sul prodotto sfuso che su quello imbottigliato. In caso di affidamento all'esterno delle sole operazioni di etichettatura, è verificata la corretta registrazione e tracciabilità delle uscite e degli ingressi.

Verifica della corretta gestione dei contrassegni, se previsti, o del lotto.

- In caso di *magazzino contrassegni* (articolo 6, comma 4, del Decreto ministeriale 2183 del 27 febbraio 2020), nel corso delle visite ispettive e attraverso il registro telematico, è verificata la corrispondenza tra il quantitativo di fascette prese in carico e il quantitativo di fascette utilizzate o ancora in giacenza, tenuto conto dello scarto dell'1,5%, di cui all'articolo 8, comma 2, dello stesso decreto. E' verificato, inoltre, che l'ambiente di stoccaggio sia a temperatura e umidità controllata e che le fascette siano al riparo dalla luce (allegato 3, Decreto ministeriale 2183 del 27 febbraio 2020) nonché che sia garantito un adeguato livello di sicurezza.

Verifica di conformità dei contenitori utilizzati, delle chiusure e dei sistemi di etichettatura.

Campionamento e analisi di vino imbottigliato, per la verifica di corrispondenza dei requisiti analitici e organolettici.

In particolare, per i prodotti a DOCG e DOC con produzione certificata pari o superiore a 10.000 hl e per i prodotti a DOC con produzione certificata inferiore a 10.000 hl, con opzione per il controllo sistematico delle partite**,** la rispondenza dei requisiti analitici è valutata rispetto alla certificazione di idoneità originariamente emessa per quella partita, fatte salve le tolleranze analitiche previste dalla normativa e dal metodo di analisi impiegato (articolo 18, comma 1, del

[3] 4. *I controlli ufficiali sono eseguiti senza preavviso, tranne nel caso in cui tale preavviso è necessario e debitamente giustificato per l'esecuzione del controllo ufficiale. Per quanto riguarda i controlli ufficiali su richiesta dell'operatore, l'autorità competente può decidere se il controllo ufficiale va eseguito con o senza preavviso. I controlli ufficiali con preavviso non precludono controlli ufficiali senza preavviso.*
5. I controlli ufficiali sono effettuati, per quanto possibile, in modo da mantenere al minimo necessario gli oneri amministrativi e le limitazioni delle attività operative per gli operatori, ma senza che ciò influisca negativamente sull'efficacia del controllo.

Decreto ministeriale 12 marzo 2019). In caso di assemblaggio e dolcificazione di partite già certificate, la rispondenza dei requisiti analitici è valutata rispetto all'autocertificazione, di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, del Decreto ministeriale 12 marzo 2019. La rispondenza dei requisiti organolettici è valutata rispetto ai requisiti stabiliti dal disciplinare.

Il 5% delle verifiche deve essere svolto senza preavviso, ai sensi dell'articolo all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 625 del 2017.[3]

Imbottigliatori con sede nell'Unione europea

Nel caso in cui siano stati sorteggiati imbottigliatori di vini a DO o a IG situati in un altro Stato membro dell'Unione europea, per la verifica annuale, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 2019/34 e dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 2018/273, l'organismo di controllo trasmette all'ICQRF un'apposita richiesta di effettuazione dei controlli a carico di tali imbottigliatori.

Nella richiesta sono riportati:

- i nominativi e gli indirizzi degli imbottigliatori sorteggiati;
- le partite di vino da sottoporre a controllo;
- nel caso in cui le partite in questione siano state già imbottigliate:
  - gli eventuali lotti da sottoporre al prelevamento del campione per la verifica della corrispondenza fra le caratteristiche accertate nella certificazione d'idoneità e quelle del prodotto imbottigliato;
  - l'eventuale necessità di prelevare bottiglie definitivamente etichettate, pronte per essere immesse direttamente o indirettamente al consumo, al fine di verificarne la conformità alle disposizioni sul confezionamento del relativo disciplinare;
  - nel caso siano individuati i lotti da sottoporre a prelevamento, ai sensi del primo alinea, ed in conformità dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 2018/274, il nominativo e l'indirizzo del laboratorio incaricato di effettuare le analisi chimico - fisiche, presso cui saranno spediti i campioni prelevati, direttamente dall'Autorità competente dello Stato membro estero;
  - la dichiarazione dell'organismo di controllo di farsi carico delle spese occasionate dal prelievo, dal trattamento e dalla spedizione del campione, nonché dagli esami analitici e organolettici a fini di controllo, ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 2018/273 e di essere indicato quale destinatario nella fattura attestante le spese sostenute per le suddette attività da parte dell'Autorità competente dello Stato membro estero;
  - l'impegno dell'organismo di controllo di provvedere per ogni successivo adempimento concernente l'esecuzione delle analisi chimico fisiche e organolettiche e la gestione dell'esito delle stesse, in conformità con quanto previsto dal piano di controllo;
- eventuali, particolari verifiche e/o modalità di effettuazione del controllo da richiedere all'Autorità competente dello Stato membro estero, illustrando le relative motivazioni.

Alla richiesta è allegata tutta la documentazione in possesso dell'organismo di controllo pertinente a ciascuno degli operatori sorteggiati e rilevante ai fini dei controlli richiesti.

In particolare, è allegata la seguente documentazione:

- nel caso dei vini a DOP o IGP per i quali il disciplinare prevede l'imbottigliamento nella zona di vinificazione o elaborazione, l'autorizzazione rilasciata dalla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - Ufficio PQAI IV, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge n. 238/2016;

- i documenti che hanno scortato il trasporto del vino, in conformità dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 2018/273;
- se del caso, i documenti che hanno scortato il trasporto dei contrassegni di cui all'articolo 48 della legge n. 238/2016;
- se del caso, le certificazioni d'idoneità delle partite da sottoporre a controllo, comprese le autocertificazioni di cui all'articolo 17 del Decreto ministeriale 12 marzo 2019, con specificazione del termine di validità di cui all'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 12 marzo 2019;
- le comunicazioni d'imbottigliamento, comprensive delle eventuali perdite, e, se del caso, di utilizzo dei contrassegni, nonché ogni altra comunicazione che l'imbottigliatore abbia indirizzato all'organismo di controllo, rilevante ai fini dei controlli (ad es. assemblaggi, restituzione di contrassegni);
- un riepilogo delle informazioni presenti nella documentazione trasmessa, secondo lo schema seguente o altra modalità equivalente.

SEZIONE I - SPEDIZIONE

speditore:

	VINO SPEDITO:								Documenti di accompagnamento		
	Certificazione - Autocertificazione				Autocertificazione dolcificazione				e-AD		MVV-E
N.	Partita denominazione	Scadenza termine imbottiglia mento (data)	quantità (litri)	Annata	(n. e data)	MCR (litri)	Vino + MCR (litri)	alcol effettivo % Vol.	(codice ARC. e data e ora)	n. interno	(codice MVV, data e ora di validazione)
1											
2											
3											
4											
…											

SEZIONE II - IMBOTTIGLIAMENTO - SPEDIZIONE ED UTILIZZO CONTRASSEGNI

destinatario:

	PARTITA (dopo dolcificazione)		SPEDIZIONE CONTRASSEGNI - DOCUMENTO DI TRASPORTO (DDT)				IMBOTTIGLIAMENTO ED UTILIZZO CONTRASSEGNI			
N.	denominazione	quantità (litri)	N. e data ddt	serie e numero dei contrassegni	formato (l)	quantità fornita n.	data fine imbottigliam ento; n. Lotto	quantità imbottigliata (+ perdite) (litri)	bottiglie riempite (n.)	contrassegni utilizzati (serie e numero) (vedi SEZIONE III)
1										
2										
3										
4										
…										

SEZIONE III - RESTITUZIONE CONTRASSEGNI

	Partita denominazione	dichiarazione di restituzione		serie e numero	formato	quantità
N.		n.	del			
1						
2						
3						
4						
…						

Legenda:

Sezione I - spedizione

In questa sezione si è inteso riepilogare le informazioni relative alle partite di vini sfusi spedite all'imbottigliatore e alla relativa documentazione di rintracciabilità

speditore: indicare nome e indirizzo di colui che ha spedito le partite da sottoporre a controllo

vino spedito: indicare la tipologia del vino DOP, IGP spedito, nel modo più preciso

N.: indicare la numerazione progressiva delle partite spedite: il n. 1 va alla partita meno recente ed i successivi alle partite via via più recenti, secondo la data e l'ora indicate sul documento di accompagnamento

Partita denominazione: indicare la denominazione che identifica univocamente la partita spedita, dichiarata sul documento di accompagnamento, in genere coincidente con gli estremi della certificazione d'idoneità o dell'autocertificazione di assemblaggio, prima della eventuale dolcificazione

scadenza termine imbottigliamento: possibilmente indicare la data nel formato gg/mm/aaaa

autocertificazione dolcificazione: indicare estremi dell'autocertificazione e gli altri elementi salienti di tale operazione eventualmente effettuata

documenti di accompagnamento: indicare gli estremi identificativi dei documenti e-AD o MVV-E; nel caso dell'e-AD è possibile anche indicare una numerazione interna dello speditore;

Sezione II - imbottigliamento ed eventuale utilizzo contrassegni

In questa Sezione si è inteso riepilogare le informazioni relative alle eventuali forniture di contrassegni e alle operazioni d'imbottigliamento, così come desumibili dalle "comunicazioni d'imbottigliamento".

destinatario: indicare nome e indirizzo dell'imbottigliatore con sede in altro Stato membro dell'UE
Partita denominazione: indicare la denominazione che identifica univocamente la partita spedita: se non è stata effettuata la dolcificazione è la stessa indicata nella Sezione I: se è stata effettuata la dolcificazione la denominazione dovrebbe fare riferimento agli estremi identificativi di tale operazione così come indicati nell'autocertificazione;
Sezione III: restituzione contrassegni
In questa sezione sono riepilogate le informazioni concernenti i contrassegni restituiti. Si tratta quindi di informazioni che completano quelle della Sezione II in relazione alle movimentazioni dei contrassegni e, quindi, ai fini del controllo del loro corretto utilizzo.

All'esito positivo dell'istruttoria, l'ICQRF trasmette la richiesta all'Autorità competente dello Stato Membro ove ha sede l'imbottigliatore sorteggiato, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione sopra menzionata.

I campioni prelevati dall'Autorità competente dello Stato Membro sono inviati all'organismo di controllo per le relative analisi.

Disposizioni comuni a tutte le categorie di operatori.
Tenuto conto di quanto stabilito dallo specifico disciplinare di produzione, l'organismo di controllo individua le ulteriori attività di controllo da svolgere a carico dei soggetti della filiera vitivinicola regolamentata e le include, insieme agli altri elementi, nello schema dei controlli.
Quanto riportato nel punto 5 e nelle Tabelle 1 e 2 costituisce il livello minimo qualitativo e quantitativo di controllo che l'organismo di controllo deve assicurare nell'assolvimento dei compiti delegati. Tutte le attività di controllo e le indicazioni contenute nel presente allegato sono riferite alla DO o IG per la quale l'organismo di controllo sta procedendo alla verifica annuale o al prelievo ai fini della certificazione o al prelievo ai fini del confronto con la certificazione rilasciata o a verifica a campione di conformità delle partite.
Tutte le attività di controllo sono eseguite in presenza della parte alla quale viene rilasciata copia del rapporto di verifica.
Ai sensi del punto B) del presente allegato, gli operatori hanno l'obbligo di comunicare al proprio organismo di controllo eventuali provvedimenti adottati a loro carico da parte di organi di controllo ufficiale.

6. Tempistica e Modalità
Individuazione del periodo entro il quale deve essere svolto il controllo, ove applicabile.

7. Tipo di controllo
Individuazione della tipologia di controllo:

- Documentale (indicato con la lettera "**D**") - controllo su tutta la documentazione ufficiale, anche informatizzata, prevista in via obbligatoria da norme generali e speciali, la documentazione giustificativa, la documentazione commerciale e di magazzino relativa alla rintracciabilità, alle movimentazioni e agli imbottigliamenti, nonché sulle dichiarazioni di vendemmia e produzione.
- Ispettivo (indicato con la lettera "**I**") - verifica fisica e contabile da svolgere presso il sito produttivo dell'operatore;
- Analitico (indicato con la lettera "**A**) - verifica mediante analisi di laboratorio e/o degustazione organolettica sul vino già certificato/atto a DO/rivendicato a IG.

8. Descrizione della Non conformità (NC)
Individuazione di carenze di conformità per ciascun requisito indicato nello schema.

9. Gravità della Non conformità

Individuazione del livello di gravità:

- lieve - irregolarità formali che non hanno effetti sulla materia prima, sul prodotto finito o sul mantenimento della tracciabilità;
- grave – irregolarità sostanziali che riguardano la materia prima, il prodotto finito o il mantenimento della tracciabilità oppure non conformità già considerate lievi che non sono state risolte con le azioni correttive previste.

10. Misura adottata dall'organismo di controllo (OdC)

Azione dell'organismo di controllo in caso di non conformità.

11. Azione correttiva dell'operatore

Azione intrapresa dall'operatore per eliminare le cause di esistenti non conformità rilevate, al fine di prevenirne il ripetersi ovvero per eliminare altre situazioni indesiderabili. L'azione correttiva comprende:

- la valutazione delle cause che hanno originato la non conformità,
- il trattamento per ristabilire la conformità della situazione rilevata non conforme;
- l'azione correttiva, in senso stretto, volta ad evitare il ripetersi dell'accaduto. Tale aspetto è richiesto e valutato dall'organismo di controllo in funzione delle criticità rilevate.

GLOSSARIO per le colonne 8, 10 e 11 dello schema dei controlli

Non conformità sostanziali di etichettatura: non conformità che riguardano la denominazione di vendita, il titolo alcolometrico, la provenienza, l'indicazione dell'imbottigliatore (o importatore), il tenore di zuccheri (solo per spumanti), i metodi di produzione, le menzioni tradizionali, i sistemi di chiusura, le indicazioni relative all'origine produttiva, se false o ingannevoli, l'annata, la varietà, la tipologia di contenitore - se prescritta dal disciplinare – gli allergeni e il lotto.

Sospensione dell'iter di certificazione: misura disposta dall'organismo di controllo a seguito di NC che riguardano la materia prima, il prodotto finito o la tracciabilità del prodotto, finalizzata a interrompere l'iter di certificazione fino alla verifica della messa in atto, nei tempi indicati, dell'azione correttiva da parte dell'operatore.

Blocco della partita: misura disposta dall'organismo di controllo affinché la partita non sia commercializzata, in attesa di una decisione o dell'azione correttiva.

Esclusione del prodotto dal circuito tutelato: misura disposta dall'organismo di controllo a seguito di NC Gravi che riguardano la materia prima, il prodotto finito o la tracciabilità del prodotto, finalizzata a eliminare dalla partita/lotto il riferimento geografico specifico per il quale si procede al controllo.

Riclassificazione: azione posta in essere dall'operatore a seguito di accertamento di NC che determina, ove consentito, il passaggio da livelli di classificazione più elevati a livelli inferiori o uguali della partita/lotto di prodotto atto a DO, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, della legge. Si realizza con la relativa annotazione nel registro telematico o nella contabilità computerizzata e con la nuova identificazione del prodotto e comunicazione all'organismo di controllo.

Declassamento: azione posta in essere dall'operatore a seguito di accertamento di NC che determina, il passaggio da livelli di classificazione più elevati a livelli inferiori di una partita di prodotto già certificato a DO o IG, ai sensi dell'articolo 38, commi 3 e 4, della legge. Si realizza con la relativa annotazione nel registro telematico o nella contabilità computerizzata e con la nuova identificazione del prodotto e comunicazione all'organismo di controllo.

E) Certificazione

Certificazione delle partite
Per i vini a DO, compresi quelli per i quali non si è optato per i controlli a campione, ai sensi dell'articolo 65, comma 5, della legge, il Comitato di certificazione degli organismi di controllo valuta, sul 100% delle partite, la conformità dei carichi di prodotto da certificare, delle operazioni di prelievo e la conformità degli esiti analitici rispetto ai parametri chimico-fisici e a quelli organolettici.

Verifiche a campione di conformità delle partite
Per le DO con produzione annuale certificata inferiore a 10.000 hl per i quali si è optato per i controlli a campione, ai sensi dell'articolo 65, comma 5, lettera b), della legge, e per i vini a IG, ai sensi dell'art. 65, comma 5, lettera c) della legge, l'organismo di controllo individua le modalità per l'identificazione del campione di operatori e delle partite da sottoporre a controlli analitici e organolettici secondo i criteri stabiliti dal Decreto ministeriale 12 marzo 2019.

F) Certificazione Ufficiale

Le certificazioni di idoneità delle partite sono certificati ufficiali ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2017/625, i loghi europei dei prodotti a DO e IG sono attestati ufficiali, ai sensi dell'articolo 86 e 91 del regolamento (UE) 2017/625.
Le certificazioni di idoneità devono riportare il logo di ACCREDIA e sono rilasciate a seguito di delibera del Comitato di certificazione degli organismi di controllo.
Ai fini dell'identificazione delle partite, le certificazioni di idoneità fanno riferimento a:
- contenitori
- verbale di prelievo
- rapporto di prova
- verbale della Commissione di degustazione.

Fac-similie di certificato di idoneità

Nome e indirizzo dell'organismo di controllo

Nome e indirizzo del operatore…….

Vista la deliberazione del Comitato di Certificazione assunta nella seduta del …..

Ai sensi dei Decreti ministeriali 7552, del 2 agosto 2018, e del 12 marzo 2019

SI CERTIFICA

che la partita di vino ……………….hl…………dell'annata………..

detenuta presso………………………………………

costituita da:

- Vasi vinari (numero identificativo e capacità)………
- Serbatoi (numero identificativo e capacità)…………………
- n° piccoli recipienti/bottiglie (numero identificativo e capacità)

Prelevata con verbale n……..del ……
Rapporto di prova n°…….del…….
Verbale della Commissione di degustazione del………..

è CONFORME al Disciplinare di Produzione della DOC/DOCG…………………

approvato con Decreti ministeriale del…………

L'immissione al consumo segue le norme stabilite dal Disciplinare di Produzione, nonché dalle norme europee e nazionali.

Ai fini dell'imbottigliamento il presente certificato ha validità fino a …… [4]

Data di emissione ….

Firma della persona dell'OdC
(incaricata di tale responsabilità)

[4] Termini stabili dall'art. 65 comma 1 della Legge 238/16:
180 giorni per i vini a DOCG
2 anni per i vini a DOC
3 anni per i vini DOC liquorosi

Schema dei controlli per i vini a denominazione di origine e a indicazione geografica

SCHEDA n. 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Dati e documentazione	Attività di controllo	Tempistica e Modalità	Tipo di controllo	Descrizione della Non Conformità (NC)	Gravità della NC	Misura adottata dall'OdC	Azione Correttiva dell'Operatore (AC)
VITICOLTORE	Produzione delle uve atte a divenire a DO e rivendicate a IG	Requisiti del vigneto	Acquisizione e analisi dei dati e delle informazioni contenute: - nello schedario viticolo - nella dichiarazione di vendemmia. - di tutte le ulteriori informazioni che consentono la verifica dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione	Verifica presso le aziende viticole per accertare la corrispondenza delle informazioni presenti nello schedario viticolo: ubicazione e superfice reale dei vigneti in produzione, sesti d'impianto, forme di allevamento e sistemi di potatura	In epoca utile alle valutazioni ampelografiche	D e I	Disallineamenti dello schedario viticolo che non riguardano requisiti tecnico-agronomici previsti dal disciplinare di produzione		Comunicazione alla Regione/Provincia Autonoma competente e all'Operatore	Modifica del dato contenuto nello schedario viticolo
				Verifica presso le aziende viticole: -per accertare l'esistenza delle condizioni tecnico-agronomiche stabilite nel disciplinare di produzione - per verificare le informazioni presenti nella dichiarazione di vendemmia		D e I	Disallineamenti dello schedario viticolo che riguardano requisiti tecnico-agronomici previsti dal disciplinare di produzione, ma che non impattano sulla materia prima (es. numero di ceppi, eventuali fallanze, forme di allevamento)	Lieve	Sospensione dell' iter della certificazione fino alla messa in atto della AC indicata nella colonna 11	Modifica del dato contenuto nello schedario viticolo. L'operatore fornisce evidenza all'organismo di controllo di aver richiesto l'allineamento entro 30 giorni dalla notifica della NC
							Non conformità Lievi non risolte con Azione Correttiva nel termine di trenta giorni o nel diverso termine inferiore a trenta giorni indicato dall'Organismo di controllo	Grave	Sospensione dell'iter della certificazione fino alla messa in atto della AC indicata nella colonna 11	Messa in atto della corrispondente AC e comunicazione all'Organismo di controllo dell'avvenuto adeguamento
							Disallineamenti dello schedario viticolo che riguardano aspetti tecnico-agronomici previsti dal disciplinare di produzione, con impatto sulla materia prima (es. vitigno, numero di ceppi, eventuali fallanze)	Grave	Sospensione dell'iter della certificazione. Valutazione dell'impatto del disallineamento sulle campagne precedenti.	A seconda dei casi: adeguamento schedario viticolo, rettifica dichiarazioni di vendemmia, rettifica documenti e declassamento di tutto il prodotto indebitamente qualificato a DO e IG. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso non superiore a 30 giorni
		Resa uva/ettaro			Le stime devono essere svolte tra l'invaiatura e la raccolta dell'uva. In prossimità della raccolta almeno il 5% del campione e tutte le verifiche di conferma della stima	D e I	Tutti i valori dell'intervallo sono inferiori del 30% o più, rispetto al valore stabilito dal disciplinare (escluso il 20% di supero per le DOC).		L'organismo di controllo, su richiesta dell'operatore ripete la stima. Se non viene ripetuta la stima o è confermato il precedente valore, l'intervallo di resa determinato nella verifica di stima acquisisce valore di confronto con la dichiarazione di vendemmia	
				Verifica presso le aziende viticole per stimare la resa potenziale di uva per ettaro			Incoerenza della dichiarazione di vendemmia con la resa stimata nel caso in cui tutti i valori dell'intervallo sono inferiori del 30% o più rispetto al valore stabilito dal disciplinare (escluso il 20% di supero per le DOC)	Lieve	Sospensione dell'iter della certificazione fino a verifica della messa in atto delle AC indicata nella colonna 11	A seconda dei casi: rettifica dichiarazioni di vendemmia, rettifica documenti e declassamento di tutto il prodotto indebitamente qualificato a DO e IG. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso non superiore a 30 giorni
							Non conformità Lievi non risolte con Azione Correttiva nel termine di indicato dall'Organismo di controllo	Grave	Sospensione dell'iter della certificazione e verifica a verifica della messa in atto delle AC indicata nella colonna 11	Declassamento della produzione proveniente dalle particelle oggetto di controllo e, a seconda dei casi, rettifica dichiarazioni di vendemmia, rettifica documenti. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
							Tutti i valori compresi nell'intervallo sono superiori ai valori massimi ammessi dai disciplinari (compreso il 20% di supero per le DOC)	Lieve	Sospensione dell' iter della certificazione ed ulteriore verifica in prossimità della raccolta delle uve, nel caso di diradamento. Verifica di conformità della dichiarazione di vendemmia in caso di riclassificazione	Diradamento o riclassificazione (produzione raccolta) ad altra DO/IG compatibile per i valori di resa nei termini di presentazione della dichiarazione di vendemmia
				Verifica presso le aziende viticole di conferma della stima			Non conformità Lievi non risolte con AC nel termine di indicato dall'Organismo di controllo	Grave	Sospensione dell'iter della certificazione e verifica della messa in atto delle AC indicata nella colonna 11	Declassamento della produzione proveniente dalle particelle oggetto di controllo e, a seconda dei casi, rettifica dichiarazioni di vendemmia, rettifica documenti. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
		Requisiti informativi		Verifica presso l'operatore degli esiti di controlli svolti da Organi di controllo ufficiale • Consultazione RUCI • Intervista operatore • Comunicazioni operatore • Richiesta informazioni		D e I	Mancata comunicazione di provvedimenti adottati a carico dell'operatore da Organi di controllo ufficiale che abbaiano dato origine a misure non dovute dell'organismo di controllo.	Grave		

SCHEDA n. 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Dati e documentazione	Attività di controllo	Tempistica e Modalità	Tipo di controllo	Descrizione della Non Conformità (NC)	Gravità della NC	Misura adottata dall'OdC	Azione Correttiva dell'Operatore (AC)
INTERMEDIARIO DI UVE DESTINATE ALLA VINIFICAZIONE	Commercializzazione delle uve destinate a DO e rivendicate a IG	Ingresso nel sistema	Acquisizione dell'elenco degli operatori che ai sensi del Decreto ministeriale 30 giugno 1995 hanno notificato la loro attività all'ICQRF o alle Regioni.							
		Requisiti normativi in materia di traccabilità	Acquisizione e analisi dei dati e della informazioni relativa alle movimentazioni di uve da vino destinate alla vinificazione della DO o IG oggetto di controllo, contenute nella : • dichiarazione di vendemmia (rivendicazione uve DO o IG) con particolare riferimento ai dati relativi alle uve ricevute e cedute • operazioni annotate nel registro telematico • documentazione giustificativa.	Verifica presso le aziende di intermediazione delle uve (con eventuale integrazione dei dati e delle informazioni in possesso dell'organismo di controllo e certificazione), per accertare: • la correttezza formale della documentazione e della tenuta della contabilità: • la corrispondenza del prodotto detenuto con il quantitativo risultante dal registro telematico e dai relativi documenti giustificativi • la corretta gestione della tracciabilità delle partite di uva da vino destinate DO e IG detenute.	L'organismo di controllo svolge le attività di controllo nel periodo di raccolta e di commercializzazione delle uve	D e I	Errori formali della documentazione di carico e scarico delle uve	Lieve	Sospensione dell'iter di certificazione fino alla messa in atto della AC indicata nella colonna 11	Correzione della documentazione relativa al carico o allo scarico di uve. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso non superiore a 30 giorni
							Errori formali nella tenuta della contabilità obbligatoria (registri)			Correzione della contabilità. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
							Carenza della documentazione di carico e scarico delle uve destinate a DO o IG			Integrazione della documentazione relativa al carico o allo scarico di uve. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
							Non rispondenza della giacenza fisica con quella contabile del prodotto (ammanco)		Sospensione dell'iter di certificazione fino alla messa in atto della AC indicata nella colonna 11	Correzione della contabilità. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
							Non conformità Lievi non risolte con Azione Correttiva nel termine di trenta giorni o nel diverso termine inferiore a trenta giorni indicato dall'organismo di controllo	Grave	Sospensione dell' iter di certificazione fino alla messa in atto della AC indicata nella colonna 11	Messa in atto della corrispondente AC e comunicazione all'organismo di controllo dell'avvenuto adeguamento
							Omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria per mancata registrazione	Grave	Sospensione dell' iter di certificazione fino alla messa in atto della AC indicata nella colonna 11	Correzione della contabilità. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
							Non rispondenza (supero) del carico fisico rispetto al carico contabile dei prodotti	Grave	Esclusione del prodotto non giustificato dal circuito tutelato	L'operatore fornisce evidenza dell'esclusione e della destinazione finale del prodotto entro il termine indicato dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
							Mancata o parziale o irregolare gestione della tracciabilità delle partite di uva			
		Requisiti informativi		Verifica presso l'operatore degli esiti di controlli svolti da Organi di controllo ufficiale • Consultazione RUCI • Intervista operatore • Comunicazioni operatore • Richiesta informazioni		D e I	Mancata comunicazione di provvedimenti adottati a carico dell'operatore da Organi di controllo ufficiale che abbaiano dato origine a misure non dovute dell'organismo di controllo.	Grave		

SCHEDA n. 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Dati e documentazione	Attività di controllo	Tempistica e Modalità	Tipo di controllo	Descrizione della Non Conformità (NC)	Gravità della NC	Misura adottata dall'ODC	Azione Correttiva dell'Operatore (AC)
VINIFICATORE	Trasformazione e produzione di vino atto a divenire DO e rivendicato a IG	Requisiti del disciplinare di produzione	Acquisizione e analisi dei dati e delle informazioni che consentono la verifica dei carichi e dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione della DO o IG oggetto di controllo contenute nella: • dichiarazione di produzione • nel registro telematico e nella contabilità computerizzata, comprese le operazioni ed i trattamenti enologici • documentazione giustificativa	Verifica presso le aziende di vinificazione per accertare: • la qualità delle uve • la tracciabilità dei carichi e delle pesate • le operazioni enologiche • la corrispondenza della giacenza fisica e contabile del prodotto detenuto • l'identificazione del prodotto detenuto in cantina • la rispondenza con i requisiti tecnologici e di processo previsti dal disciplinare	Nel periodo di raccolta delle uve e prima fermentazione 30% del campione. Il 5% delle verifiche deve essere svolto senza preavviso	D e I	Titolo alcolometrico naturale minimo delle uve al di sotto del limite stabilito dal Disciplinare	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato	Declassamento/riclassificazione del prodotto o dell'intera partita con cui è stato mescolato e adeguamento della contabilità obbligatoria. L'operatore fornisce evidenza della destinazione finale del prodotto entro il termine indicato dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
							Vitigni non ammessi dal Displinare			
							Mancato rispetto dei requisiti tecnologici e di processo previsti dal disciplinare			
							Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli	Lieve	Sospensione dell'iter della certificazione fino alla messa in atto della AC indicata nella colonna 11	Correzione degli errori formali. L'operatore comunica l'avvenuto adeguamento entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
							Errori nella tenuta della contabilità obbligatoria (registri)			
		Requisti normativi in materia di tracciabilità		Verifica presso le aziende di vinificazione per accertare: • le operazioni enologiche • il magazzino dei prodotti enologici solo per aziende monoprodotto, • la corretta identificazione del prodotto detenuto in cantina (cartelli identificativi dei prodotto) • la corretta gestione della rintracciabilità delle partite di vino e • la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto (sfuso e imbottigliato/etichettato) con riscontro al registro telematico e ai relativi documenti giustificativi • la rispondenza con i requisiti tecnologici e di processo previsti dal disciplinare	In periodo diverso da raccolta delle uve e prima fermentazione 70% del campione. Il 5% delle verifiche deve essere svolto senza preavviso		Mancata identificazione dei prodotti detenuti in cantina (PLANIMETRIA, VASI, CARTELLI)			Identificazione del prodotto. L'operatore comunica l'avvenuto adeguamento entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
							Non rispondenza della giacenza fisica con quella contabile (ammanco)			Adeguamento della contabilità obbligatoria. L'operatore comunica l'avvenuto adeguamento entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
							Non conformità Lievi non risolte con Azione Correttiva nel termine di indicato dall'organismo di controllo	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato	Declassamento del prodotto se identificabile, altrimenti dell'intera partita. L'operatore fornisce evidenza dell'esclusione e della destinazione finale del prodotto entro il termine indicato dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
							Omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria	Grave	Sospensione dell'iter della certificazione fino alla messa in atto della AC indicata nella colonna 11	Adeguamento della contabilità obbligatoria. L'operatore comunica l'avvenuto adeguamento entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
							Non rispondenza della giacenza fisica con quella contabile (supero)	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato	Declassamento del prodotto detenuto in eccesso se identificabile, altrimenti dell'intera partita. L'operatore fornisce evidenza della identificazione del vaso vinario, del declassamento e della destinazione finale del prodotto entro il termine indicato dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
							Mancata o irregolare gestione della tracciabilità delle partite	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato Valutazione dell'impatto della NCG sul prodotto eventualmente venduto	Declassamento dell'intera partita e adeguamento della contabilità obbligatoria. L'operatore fornisce evidenza dell'esclusione e della destinazione finale del prodotto entro il termine indicato dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
							Errata esecuzione pratiche e trattamenti enologici oppure esecuzione di trattamenti enologici non ammessi.		Esclusione del prodotto dal circuito tutelato Valutazione dell'impatto della NCG sul prodotto eventualmente venduto	
		Requisiti informativi		Verifica presso l'operatore degli esiti di controlli svolti da Organi di controllo Ufficiale • Consultazione RUCI • Intervista operatore • Comunicazioni operatore • Richiesta informazioni		D e I	Mancata comunicazione di provvedimenti adottati a carico dell'operatore da Organi di controllo ufficiale che abbaiano dato origine a misure non dovute dell'organismo di controllo.	Grave		

SCHEDA n. 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Soggetto	**Fase di processo**	**Requisiti**	**Dati e documentazione**	**Attività di controllo**	**Tempistica e Modalità**	**Tipo di controllo**	**Descrizione della Non Conformità (NC)**	**Gravità della NC**	**Misura adottata dell'OdC**	**Azione Correttiva dell'Operatore (AC)**
INTERMEDIARI DI PRODOTTI A MONTE DEL VINO E VINI SFUSI	Commercializzazione di vino certificato a DO, atto a divenire DO e rivendicato a IG	Ingresso nel sistema	Comunicazione	Verifica della comunicazione	Al momento dell'ingresso	D				
		Requisiti normativi in materia di traccabilità	Acquisizione e analisi dei dati e delle informazioni relative alle movimentazioni di prodotto sfuso destinato alla DO o IG oggetto di controllo contenute: • nel registro telematico o nella contabilità computerizzata, • nei documenti giustificativi.	Verifica presso gli intermediari di vino, per accertare: • la correttezza formale della documentazione e della tenuta della contabilità • la corrispondenza della giacenza fisica e contabile • la corretta gestione della rintracciabilità delle partite di vino oggetto di controllo	Nell'arco dell'anno	D e I	Errori formali della documentazione di carico e scarico del prodotto	Lieve	Sospensione dell' iter di certificazione fino alla messa in atto della AC indicata nella colonna 11	Correzione della documentazione. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
							Errori formali nella tenuta della contabilità obbligatoria (registri)			Correzione della contabilità. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
							Carenza della documentazione di carico e scarico dei prodotti vitivinicoli			Integrazione della documentazione. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
							Non rispondenza della giacenza fisica e contabile del prodotto (ammanco)			Adeguamento della contabilità obbligatoria. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
							Mancata identificazione dei prodotti detenuti in cantina (PLANIMETRIA, VASI, CARTELLI)			Identificazione del prodotto. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
							Non conformità Lievi non risolte con Azione Correttiva nel termine di indicato dall'organismo di controllo	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato	Declassamento del prodotto se identificabile, altrimenti dell'intera partita. L'operatore fornisce evidenza dell'esclusione e della destinazione finale del prodotto entro il termine indicato dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
							Omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria	Grave	Sospensione dell' iter di certificazione fino alla messa in atto della AC indicata nella colonna 11	Adeguamento della contabilità obbligatoria. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
							Non rispondenza della giacenza fisica e quella contabile del prodotto (supero)	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato	Declassamento dell'intera partita e adeguamento della contabilità obbligatoria. L'operatore fornisce evidenza dell'esclusione e della destinazione finale del prodotto entro il termine indicato dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
							Mancata o parziale o irregolare gestione della tracciabilità delle partite di vino			
		Requisiti informativi		Verifica presso l'operatore degli esiti di controlli svolti da Organi di controllo Ufficiale • Consultazione RUCI • Intervista operatore • Comunicazioni operatore • Richiesta informazioni		D e I	Mancata comunicazione di provvedimenti adottati a carico dell'operatore da Orga che abbiano dato origine a misure non dovute dell'organismo di controllo	Grave		

SCHEDA n. 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Dati e documentazione	Attività di controllo	Tempistica e Modalità	Tipo di controllo	Descrizione della Non Conformità (NC)	Gravità della NC	Misura adottata dall'OdC	Azione Correttiva dell'Operatore (AC)
IMBOTTIGLIATORE	Imbottigliamento e confezionamento di vino certificato a DO, atto a divenire DO e rivendicato a IG	Ingresso nel sistema	Comunicazione imbottigliamento	L'organismo di controllo e verifica la tempestività della comunicazione ai sensi dell'articolo 9 del decreto nonché la conformità dei carichi	A ogni imbottiglia-mento	D	Omessa o difforme comunicazione di imbottigliamento (o mancato aggiornamento del registro telematico) entro il termine di sette giorni e mancato riscontro dei carichi	Lieve	Sospensione dell'iter di certificazione fino alla messa in atto della AC indicata nella colonna 11	Aggiornamento del registro telelmatico il giorno successivo alla comunicazione della NC all'organismo di controllo
							Non conformità Lievi non risolte con Azione Correttiva nel termine di indicato dall'organismo di controllo e certificazione	Grave	Esclusione del lotto/partita imbottigliato dal circuito tutelato	Declassamento dell'intera partita. L 'operatore fornisce evidenza dell'esclusione e della destinazine finale del prodotto entro il termine indicato dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
		Requisiti normativi in materia di tracciabilità	Acquisizione e analisi dei dati e delle informazioni relative alla DO o IG oggetto di controllo contenute: • nelle comunicazioni di imbottigliamento • nel registro telematico, nella contabilità computerizzata e nei documenti giustificativi.	Verifica presso le aziende di imbottigliamento: • la corrispondenza della giacenza fisica e contabile del prodotto detenuto (sfuso e confezionato) • la corretta gestione della rintracciabilità delle partite di vino detenute, • la conformità dei contenitori, sistemi di chiusure e etichettatura, • il corretto utilizzo del nome • la corretta gestione dei contrassegni o dei lotti • verifica del magazzino contrassegni per gli operatori che ne hanno fatto richiesta (temperatura, umidità, sicurezza)	L'organismo di controllo svolge la propria verifica dopo le operazioni di imbottiglia-mento. Il 5% delle visite è senza preavviso	D e I	Errori formali relativi alla documentazione di carico del prodotto vitivinicoli	Lieve	Sospensione dell'iter di certificazione fino alla messa in atto della AC indicata nella colonna 11	Correzione della documentazione. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
							Errori nella tenuta della contabilità obbligatoria (registri)			Correzione della contabilità. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
							Carenza della documentazione di carico e scarico del prodotto			Integrazione della documentazione. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
							Mancata identificazione del prodotto detenuto in cantina (PLANIMETRIA, VASI, CARTELLI)			Identificazione del prodotto. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
							Non rispondenza della giacenza fisica con qualla contabile (ammanco)			Adeguamento della contabilità obbligatoria. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
							Mancato rispetto dei parametri di conservazione dei contrassegni e mancata adozione di misure di sicurezza del magazzino di stoccaggio		Eventuale ritiro fascette rovinate	Adeguamento del magazzino. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
							Non conformità Lievi non risolte con Azione Correttiva nel termine di indicato dall'organismo di controllo e certificazione	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato. Revoca immediata del magazzino contrassegni e ritiro dei contrassegni in giacenza	Declassamento del prodotto se identificabile, altrimenti dell'intera partita. L'operatore fornisce evidenza dell'esclusione e della destinazione finale del prodotto entro il termine indicato dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni.
		Requisiti normativi e di disciplinare relativi all'etichettatura					Non corrispondenza dei contenitori utilizzati per l'imbottigliamento, dei sistemi di chiusura e di etichettatura accertata su lotti di prodotto confezionato o solo imbottigliato non oggetto di cessione o se le non conformità di etichettatura rilevate non risultano di natura sostanziale (1)	Lieve	Sospensione dell'iter di certificazione. Blocco del prodotto non idoneo detenuto fino alla messa in atto della AC indicata nella colonna 11	Adeguamento dei contenitori, del sistema di chiusura o dell'etichettatura del prodotto detenuto. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
		Requisiti normativi in materia di tracciabilità					Non conformità Lievi non risolte con Azione Correttiva nel termine di indicato dall'organismo di controllo e certificazione	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato	Declassamento dell'intera partita. L'operatore fornisce evidenza dell'esclusione e della destinazione finale del prodotto entro il termine indicato dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
							Omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria	Grave	Sospensione dell' iter di certificazione fino alla messa in atto della AC indicata nella colonna 11	Adeguamento della contabilità obbligatoria. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
							Non rispondenza della giacenza fisica e contabile del prodotto (supero)		Esclusione del prodotto dal circuito tutelato	Richiamo del prodotto già commercializzato, declassamento dell'intera partita e adeguamento della contabilità obbligatoria. L'operatore fornisce evidenza del richiamo, dell'esclusione e della destinazione finale del prodotto entro il termine indicato dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
							Mancata o parziale o irregolare gestione della tracciabilità delle partite di vino, compresa la gestione dei contrassegni (giacenze fisiche e contabili non documentate)			
		Requisiti normativi e di disciplinare relativi all'etichettatura					Non corrispondenza dei contenitori utilizzati per l'imbottigliamento, dei sistemi di chiusura e di etichettatura accertata su lotti di prodotto confezionato o solo imbottigliato oggetto di cessione o se le non conformità rilevate risultano di natura sostanziali	Grave	Sospensione dell'iter di certificazione. Blocco del prodotto non idoneo detenuto fino alla messa in atto della AC indicata nella colonna 11	Richiamo del prodotto già commercializzato e adeguamento dei contenitori, del sistema di chiusura o dell'etichettatura del prodotto detenuto e richiamato. L'operatore fornisce evidenza del richiamo e dell'avvenuto adeguamento entro il termine indicato dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
		Requisiti informativi		Verifica presso l'operatore degli esiti di controlli svolti da Organi di controllo Ufficiale • Consultazione RUCI • Intervista operatore • Comunicazioni operatore • Richiesta informazioni			Mancata comunicazione di provvedimenti adottati a carico dell'operatore da Organi di controllo ufficiale che abbia dato origine a misure non dovute dell'organismo di controllo.	Grave		
		Requisiti normaivi e del disciplinare relativi al prodotto				I	Tagli/assemblaggi di partite non consentite	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato e blocco del prodotto non idoneo detenuto	Declassamento dell'intera partita. L'operatore fornisce evidenza del richiamo e entro il termine indicato dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
				Prelievo di vino certificato a DO "imbottigliato/confezionato" o "imbottigliato senza etichetta", finalizzato alla verifica di corrispondenza dei requisiti analitici e organolettici		A	Differenze chimico-fisiche e/o organolettiche (1)			

(1) Nel caso di imbottigliatori esteri è interessata l'Autorità competente dello Stato membro estero secondo le modalità indicate al Punto 5 del presente allegato solo se risulta necessario svolgere una verifica presso la sede dell'Imbottigilatore

SCHEDA N. 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Dati e documentazione	Attività di controllo	Tempistica e Modalità	Tipo di controllo	Descrizione della Non Conformità (NC)	Gravità della NC	Misura adottata dall'OdC	Azione Correttiva dell'Operatore (AC)
VINIFICATORI, INTERMEDIARI DI VINO e IMBOTTIGLIATORI	Certificazione delle partite di vino DOCG e a DOC con produzione ≥ a 10.000 Hl e DOC con produzione < a 10.000 Hl che hanno optato per il controllo sistematico delle partite	Richiesta di certificazione		Verifica formale (elementi e tempistica) della richiesta di certificazione.	Ad ogni richiesta di certificazione	D	Errori formali e intempestività nella richiesta di certificazione		Richiesta correzione o diniego di prelevamento	Modifica o ritiro della richiesta di prelevamento
		Tracciabilità e disponibilità del prodotto [Regolarità della documentazione e delle registrazioni (dichiarazione di produzione, registro telematico, documentazione giustificativa) e conformità delle giacenze]	Acquisizione e analisi dei dati e della documentazione contenuta ne: • la richiesta di prelevamento della partita di vino destinato alla DO, • la dichiarazione di produzione, • registro telematico, • documenti di accompagnamento.	Verifica presso i soggetti richiedenti la certificazione, per accertare la corrispondenza quantitativa fisica e contabile del prodotto (vasche e bottiglie) di cui è richiesta la certificazione, nonché la corretta identificazione e tracciabilità. (Art. 5 comma 9, del DM 12.03.2019)	A ogni richiesta, prima dell'esecuzione del prelievo	D	Errori formali relativi alla documentazione di carico del prodotto oggetto di certificazione o alla tenuta della contabilità obbligatoria (registro)	Lieve	Sospensione dell 'iter di certificazione (art. 5 comma 10 del DM 12.03.2019) fino all'avvenuto adeguamento	Correzione degli errori formali della documentazione e adeguamento della contabilità obbligatoria relativa al carico di vino. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'Organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
						I	Mancata o carente identificazione delle partite di vino di cui è richiesto il prelievo			Identificazione delle partite oggetto di prelievo. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'Organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
							Non rispondenza della giacenza fisica con quella contabile (ammanco) del prodotto (PLANIMETRIA, VASI, CARTELLI)			Adeguamento della contabilità obbligatoria relativa al carico di vino. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
							Non conformità già considerate lievi che non sono state risolte	Grave	Sospensione dell'iter di certificazione (art. 5 comma 10 del DM 12.03.2019) e comunicazione all'autorità competente	Declassamento del prodotto se identificabile, altrimenti dell'intera partita. L'operatore fornisce evidenza dell'esclusione e della destinazione finale del prodotto entro il termine indicato dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
							Non rispondenza della giacenza fisica con quella contabile (supero) del prodotto di cui è richiesto il prelievo	Grave	Sospensione dell'iter di certificazione (art. 5 comma 10 del DM 12.03.2019)	Declassamento della quantità di vino non giustificata o della massa che la contiene. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
				Prelevamento del campione della partita oggetto di certificazione con le modalità previste dall'art. 5 comma 11, e seguenti del DM 12.03.2019	Ad ogni richiesta di prelievo dopo le positive verifiche documentali e fisiche.	I				
				Inoltro delle aliquote alla Commissione di degustazione e a uno dei laboratori autorizzati dal MiPAAF per l'analisi chimico fisica		A	Non rispondenza del prodotto ai requisiti chimico fisici o organolettici previsti dal disciplinare di produzione anche in ipotesi di rivedibilità		Mancata certificazione della partita/ o emissione di un giudizio di rivedibilità	Riclassificazione/declassamento della partita di vino destinato alla certificazione ove possibile. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni ovvero presenta altra richiesta di prelievo ai fini della rivedibilità entro 60 giorni
		Ricorso avverso la non idoneità		Inoltro del ricorso e dell'aliquota del campione risultato idoneo alla Commissione di degustazione di appello			Non rispondenza del prodotto ai requisiti organolettici previsti dal disciplinare di produzione			Riclassificazione/declassamento della partita di vino destinato alla certificazione ove possibile. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
		Conformità delle partite ottenute da assemblaggio di partite DO già certificate o dolcificate dopo certificazione (art. 17 DM 12.03.2019)	Autocertificazione dell'enologo, certificati partite assemblate, registri	Verifica documentale	A ogni autocertificazione	D	Carenze nella documentazione	Lieve	Blocco del prodotto fino alla messa in atto della AC indicata nella colonna 11	Adeguamento della documentazione. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
							Non conformità già considerate lievi che non sono state risolte	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato	L'operatore fornisce evidenza dell'esclusione e della destinazione finale del prodotto entro il termine indicato dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
							Mancata presentazione dell'autocertificazione entro 3 giorni lavorativi dall'effettuazione dell'assemblaggio o della dolcificazione	Grave		
							Certificati delle partite assemblate scaduti	Grave	Blocco del prodotto fino alla messa in atto della AC indicata nella colonna 11	Nuova richiesta di certificazione o declassamento della partita di vino assemblata. L'operatore fornisce evidenza dell'avvenuto declassamento entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni

SCHEDA n. 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Soggetto	**Fase di processo**	**Requisiti**	**Dati e documentazione**	**Attività di controllo**	**Tempistica e Modalità**	**Tipo di controllo**	**Non conformità (NC)**	**Gravità della NC**	**Misura adottata dall'OdC**	**Azione Correttiva dell'Operatore (AC)**
VINIFICATORE- INTERMEDIARIO DI VINO- IMBOTTIGLIATORE DI VINO	Controllo di conformita dei vini a DOC con produzione certificata < a 10.000 Hl che hanno optato per il controllo a campione e dei vini rivendicati a IG	Tracciabilità [Regolarità della documentazione e delle registrazioni (dichiarazione di produzione, registro telematico, documentazione giustificativa) e conformità delle giacenze]	Acquisizione e analisi dei dati e delle informazioni contenute: -nella dichiarazione di produzione, - nel Registro telematico, - nei documenti di accompagnamento	Verifica documentale e presso l'operatore per accertare la corrispondenza della giacenza fisica e contabile del prodotto oggetto di prelievo (sfuso e confezionato) nonché la corretta identificazione e tracciabilità del prodotto oggetto di prelievo.	Prima dell'esecu-zione del prelievo	D	Errori formali relativi alla documentazione di carico del prodotto oggetto di verifica o alla tenuta della contabilità obbligatoria (registri)	Lieve	Sospensione dell'iter di verifica della conformità (art. 5 comma 10 del DM 12.03.2019) fino all'avvenuto adeguamento e blocco della partita da campionare	Correzione degli errori formali della documentazione e adeguamento della contabilità obbligatoria. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
						I	Mancata o carente identificazione della partita (PLANIMETRIA, VASI, CARTELLI)			Identificazione delle partite oggetto di prelievo. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
							Non rispondenza della giacenza fisica e con quella contabile (ammanco) del prodotto			Adeguamento della contabilità obbligatoria relativa al carico di vino o quant'altro necessario alla risoluzione della NC. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
							Non conformità già considerate lievi che non sono state risolte Azione Correttiva nel termine di indicato dall'Organismo di controllo e certificazione	Grave	Esclusione della partita dal circuito tutelato	Richiamo del prodotto già commercializzate declassamento della partita. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
							Non rispondenza della giacenza fisica e con quella contabile (supero) del prodotto	Grave	Esclusione della partita dal circuito tutelato	Declassamento della quantità di vino non giustificata o della massa che la contiene. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
		Requisiti analitici e organolettici previsti da disciplinare		Esecuzione del prelievo presso gli operatori con le modalità previste dall'art. 5, comma 11, e seguenti del DM 12.03.2019	Dopo le verifiche documentali e fisiche	I				
				Inoltro delle aliquote alla Commissione di degustazione e a uno dei laboratori autorizzati dal MiPAAF per l'analisi chimico-fisica		A	Non rispondenza del prodotto ai requisiti chimico fisici od organolettici previsti dal disciplinare di produzione	Grave	Esclusione della partita dal circuito tutelato. Blocco del prodotto detenuto fino alla messa in atto della AC indicata nella colonna 11	Richiamo del prodotto già commercializzato. Riclassificazione /Declassamento della partita. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
		Ricorso avverso la non idoneità		Inoltro del ricorso e dell'aliquota del campione non risultato idoneo alla Commissione di Appello per la degustazione			Non rispondenza del prodotto ai requisiti organolettici previsti dal disciplinare di produzione			

Art. 3.

Modifiche all'allegato 3

1. L'allegato 3 del decreto ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO 3

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE
E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'indicazione delle tariffe relative alla DO e IG tiene conto delle voci di spesa sostenute dall'organismo di controllo relativamente allo svolgimento delle attività di verifica documentale, ispettiva e analitica.

La fatturazione è effettuata:

per i viticoltori, sui quantitativi di uva rivendicati;

per gli intermediari delle uve destinate alla vinificazione, sui quantitativi di uve venduti;

per i vinificatori, sui quantitativi di prodotto rivendicato o sui quantitativi di prodotto per i quali è richiesta la certificazione a scelta dei soggetti legittimati all'individuazione dell'organismo di controllo;

per gli intermediari di vini sfusi, sui quantitativi di prodotto venduti, destinati alla DO e IG o già certificati;

per gli imbottigliatori sui quantitativi di vino certificato ed effettivamente imbottigliati a DO e IG derivanti o meno da riclassificazione o declassamento.

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le fatture devono essere emesse entro e non oltre un anno dall'esecuzione delle attività di controllo e certificazione.

Le spese per la certificazione dei parametri chimico-fisici, di cui al disciplinare di produzione dei prodotti vitivinicoli a DO, sono costituite dalla tariffa applicata dal laboratorio scelto dall'organismo di controllo.

Le spese per la revisione delle analisi sui campioni di vino certificato già imbottigliato, effettuate presso un laboratorio autorizzato dal Ministero diverso da quello che ha effettuato la prima analisi, sono a carico del soggetto richiedente.

Le spese per la ripetizione degli esami analitici e/o organolettici, sui campioni di vino atto ad essere certificato, sono a carico del soggetto richiedente.

Le spese per il funzionamento delle commissioni di degustazione e della commissione di appello sono poste a carico dei soggetti che richiedono la certificazione.

Le spese per il funzionamento dell'Organo decidente i ricorsi sono poste a consuntivo a carico della parte soccombente e devono tener conto degli oneri finanziari connessi allo svolgimento dell'attività.

Il tariffario deve essere presentato secondo il seguente schema:

TARIFFE PER IL PIANO DEI CONTROLLI		
SOGGETTO	**TARIFFARIO** in €	
Viticoltori	…€ / q di uva rivendicata	
Intermediari uve	…€ / q di uva venduta	
Vinificatori	…€ / hl di vino rivendicati o per i quali si chiede la certificazione a scelta dei soggetti legittimati all'individuazione dell'organismo di controllo.	
Intermediari vino	…€ / hl di vino atto e certificato venduto …€ / hl di vino per i quali viene richiesta la certificazione	
Imbottigliatori	…€ / hl di vino certificato imbottigliato	
Altro soggetto	…€ / q di uva/vino	
TARIFFE PER LE ANALISI		
ATTIVITA'	**COSTO** in €	**TARIFFARIO**
Prelievo campione		*Per ogni campione sottoposto a certificazione*
Analisi laboratorio		*Per ogni campione sottoposto ad analisi*
Commissione degustazione		*Ogni 100 l di vino sottoposto a certificazione*
Ripetizione degli esami analitici e organolettici	*Sono i medesimi già previsti per il prelievo dei campioni, le analisi di laboratorio e/o la commissione di degustazione.*	
Commissione di appello	*al costo effettivo del servizio*	
Revisione analisi		*Per ogni campione sottoposto ad analisi*
ALTRE TARIFFE		
ATTIVITA'	**COSTO in €**	
Organo decidente i ricorsi		
ALTRE *(da specificare)*		

Modalità di pagamento:
Il pagamento sarà effettuato direttamente all'organismo di controllo da parte dei soggetti utilizzatori. Tuttavia, nel caso di DO e IG rappresentate da un Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'articolo 41 della legge, i singoli soggetti utilizzatori possono autorizzare l'organismo di controllo a fatturare direttamente al Consorzio di tutela a condizione che la fattura riporti in allegato il dettaglio degli oneri dovuti dai singoli soggetti medesimi, per ciascuna delle categorie ricoperte. Analoga modalità potrà essere eseguita nel caso di cantine cooperative.

Eventuali specificazioni tariffarie:
____
____
____».

Art. 4.

Modifiche all'allegato 4

1. L'allegato 4 del decreto ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO 4

MODELLO DI COMUNICAZIONE DI NON CONFORMITA'

Data	**Protocollo n.**
ORGANISMO DI CONTROLLO	Denominazione/Ragione Sociale - SEDE
D.O. o I.G.	Indicare il nome della D.O. e I.G. (indicare anche l'annata o altre indicazioni aggiuntive)
SOGGETTO	Indicare: - Denominazione/Ragione sociale/Ditta - Indirizzo - Località - Comune - Provincia - CAP - Codice Fiscale - Partita IVA
TIPO DI CONTROLLO	- documentale - ispettivo - analitico
DATA DELLA VERIFICA	Indicare la data della verifica
ATTIVITÀ DI CONTROLLO	Indicare l'attività svolta in riferimento allo Schema dei controlli
NOMINATIVI DEGLI ISPETTORI	Indicare il nome degli ispettori che hanno svolto la verifica
SEDUTA DEL COMITATO DI CERTIFICAZIONE	Indicare la data della seduta del Comitato di Certificazione in cui è stata deliberata la Non Conformità e i nominativi dei componenti
CAUSA DELLA NON CONFORMITA'	Indicare in maniera dettagliata e chiara il rilievo effettuato
LIVELLO DI GRAVITA'	Indicare il livello di gravità della Non Conformità: - Lieve - Grave
MISURA ADOTTATA DALL'ORGANISMO DI CONTROLLO	Indicare la misura riferita alla Non Conformità
AZIONE CORRETTIVA DELL'OPERATORE	Indicare l'Azione correttiva riferita alla Non Conformità
TERMINI ENTRO I QUALI VERRA' VERIFICATA L'AZIONE CORRETTIVA	Indicare entro quali termini l'organismo di controllo verifica l'azione correttiva.
RICORSO	L'operatore deve essere informato della facoltà di poter presentare ricorso entro e non oltre il trentesimo giorno dalla notifica della Non Conformità

La medesima comunicazione dovrà essere inoltrata all'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 10 del D.M. 7552, attraverso il caricamento nella Banca Dati Vigilanza corredata dei seguenti allegati:
- Verbale di Visita Ispettiva
- Verbale della riunione o Delibera della Comitato di certificazione.».

Art. 5.

Modifiche all'allegato 5

1. L'allegato 5 del decreto ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO 5

DATI DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SVOLTA SULLA DO O IG NELL'ANNO PRECEDENTE

SOGGETTI DELLA FILIERA	N. DI SOGGETTI ISCRITTI	SUPERFICIE RIVENDICATA HA	UVE RIVENDICATE TON
VITICOLTORE			

SOGGETTI DELLA FILIERA	N. DI SOGGETTI ISCRITTI	UVE TON	
CENTRI DI INTERMEDIAZIONE DELLE UVE DESTINATE ALLA VINIFICAZIONE			

SOGGETTI DELLA FILIERA	N. DI SOGGETTI ISCRITTI	VINO ATTO HL	VINO CERTIFICATO HL
INTERMEDIARI DI VINI SFUSI DESTINATI ALLA D.O. O CERTIFICATI A D.O. O A I.G.			

SOGGETTI DELLA FILIERA	N. DI SOGGETTI ISCRITTI	VINO ATTO HL	VINO CERTIFICATO HL
VINIFICATORE			

SOGGETTI DELLA FILIERA	VINO IMBOTTIGLIATO (HL)	VINO CONFEZIONATO IN BAG IN BOX
IMBOTTIGLIATORE/ETICHETTATORE		

CUAA	Codice ATECO	Tipo di Attività	PROVINCI A sede legale (sigla)	Persona Fisica/ Giuridica	Stato	Ragione Sociale	PROVINCIA sede operativa (sigla)	SUPERFICIE RIVENDICAT A Ha	UVE RIVENDI-CATE Q.li	VINO CERTIFICA TO HL	VINO IMBOTTI-GLIATO HL

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

1) Le tabelle vanno trasmesse in formato elettronico (excel o altri programmi compatibili) e per singola denominazione
2) Il campo "Tipo Attività" deve essere compilato con la sigla dell'attività svolta dall'operatore:
VIT: Viticoltore
APP: operatore che provvede all'appassimento delle uve
IVIT: intermediario di uve destinate alla vinificazione
VIN: Vinificatore
IVIN: Intermediario di vino
IMB: Imbottigliatore
ESP: Esportatore».

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 3 marzo 2022

Il Capo del Dipartimento: ASSENZA

22A01582

PROVVEDIMENTO 4 marzo 2022.

Modifica non minore del disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta «Trote del Trentino» registrata con regolamento di esecuzione (UE) n. 910/2013 della Commissione del 16 settembre 2013.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 910/2013 del 16 settembre 2013, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la indicazione geografica protetta «Trote del Trentino»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, una modifica non minore del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta di cui sopra;

Considerato che, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 55 del 28 febbraio 2022, è stata pubblicata l'approvazione della modifica non minore di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Trote del Trentino» attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica non minore richiesta, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Trote del Trentino» nella stesura risultante a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 55 del 28 febbraio 2022, dell'approvazione della modifica non minore richiesta.

I produttori che intendono porre in commercio la indicazione geografica protetta «Trote del Trentino», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 4 marzo 2022

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «TROTE DEL TRENTINO»

Art. 1.
Denominazione del prodotto

La denominazione di origine protetta «IGP - Trote del Trentino» è riservata ai pesci salmonidi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti definiti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Descrizione del prodotto

1. La specie.

L'IGP «Trote del Trentino» è attribuita ai pesci salmonidi, allevati nella zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare e appartenenti alla seguente specie trota iridea *Oncorhynchus mykiss* (*Walb*).

2. Caratteristiche morfologiche.

All'atto dell'immissione al consumo, le trote devono presentare le seguenti caratteristiche: dorso verdastro con una fascia rosea su entrambi i fianchi; ventre biancastro; macchiette scure sparse sul corpo e sulla pinna dorsale e caudale.

L'indice di corposità (*Condition factor*) deve risultare rispettivamente entro il valore di 1,25 per pesci fino a 500 grammi ed entro 1,35 per pesci oltre i 500 grammi. L'indice di corposità è definito come (massa)×100/(lunghezza)^3, esprimendo la massa in grammi e la lunghezza in centimetri.

3. Caratteristiche chimico-fisiche.

La carne deve presentare un contenuto in grassi totali non superiore al 6%. La carne è bianca o salmonata.

4. Caratteristiche organolettiche.

La carne delle «Trote del Trentino» IGP si presenta compatta, tenera, magra con un delicato sapore di pesce e con un odore tenue e fragrante d'acqua dolce, privo di qualsiasi retrogusto di fango. Gli *off-flavour* del prodotto devono essere limitati, con tenori di geosmina inferiori a 0.9 µg/kg e la compattezza del muscolo deve essere caratterizzata da valori di forza massima a compressione maggiori o uguali a 4N.

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione della IGP «Trote del Trentino» comprende l'intero territorio della Provincia autonoma di Trento nonché il Comune di Bagolino in Provincia di Brescia.

Art. 4.
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, delle vasche di allevamento, degli allevatori, dei macellatori e dei confezionatori,

nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.
Metodi di ottenimento

1. Produzione uova, fecondazione ed incubazione.

Le fasi di allevamento che comprendono gli stadi di avannotto, novellame, trota adulta e le operazioni di macellazione devono avvenire all'interno della zona delimitata.

2. Allevamento.

Le vasche di allevamento del novellame e del materiale adulto devono essere costruite completamente in cemento, o terra e cemento, o con argini in cemento e fondo in terra, o in vetroresina, o acciaio, o ceramica e devono essere disposte in serie o in successione in modo da favorire al massimo la riossigenazione.

L'acqua utilizzata nell'allevamento deve provenire da acque sorgive, e/o pozzi e/o fiumi e/o torrenti compresi nella zona di produzione delimitata.

In particolare, l'acqua in entrata nelle vasche esterne deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) la temperatura media nei mesi da novembre a marzo non deve superare i 12°C;

b) l'ossigeno disciolto non deve essere inferiore a 7 mg/l.

La densità di allevamento in vasca, in relazione al numero di ricambi giornalieri dell'acqua, non deve superare i valori massimi riportati nella seguente tabella:

Numero ricambi giornalieri dell'acqua	Densità massima di allevamento (in kg/m^3)
da 2 a 6	25
da 6 a 8	30
da 8 a 10	35
più di 10	40

La razione alimentare deve seguire i requisiti consolidati dalla tradizione nel rispetto degli usi leali e costanti. Proprio per questo i mangimi utilizzati devono essere privi di materie prime OGM.

Non è inoltre consentito l'uso delle seguenti materie prime:

olio di mais grezzo;

glutine di mais;

pannello e farina di arachidi;

semi di senape e derivati proteici della loro lavorazione;

semi di sesamo e derivati proteici della loro lavorazione.

Le caratteristiche della composizione della razione somministrata devono essere tali da soddisfare i fabbisogni degli animali nelle diverse fasi del ciclo di allevamento in relazione agli obiettivi del presente disciplinare.

Sono ammessi tutti gli additivi destinati all'alimentazione animale definiti dalla legislazione vigente. La salmonatura deve essere ottenuta utilizzando prevalentemente il pigmento carotenoide *astaxantina* e/o carotenoidi di origine naturale.

Prima di inviare il materiale adulto alla lavorazione, devono essere rispettati - in relazione alla temperatura dell'acqua - i seguenti tempi di sospensione della razione da ingrasso, calcolati partendo dal giorno successivo a quello ultimo di alimentazione:

Temperatura dell'acqua (in °C)	Numero minimo di giorni di digiuno
0 a 5,5	6
da 5,6 a 8,5	5
da 8,6 a 12	4
più di 12	3

Al fine di mantenere elevato il benessere dell'animale è consentito somministrare una razione di mantenimento agli animali durante il periodo successivo alla cessazione della razione da ingrasso, purché alla macellazione il tratto intestinale sia privo di materiale.

3. Lavorazione.

Le operazioni di lavorazione devono avvenire in sale a temperatura controllata e comunque inferiore a 12°C.

Gli stoccaggi fra le varie fasi della lavorazione devono avvenire a temperature comprese tra 0 e +4°C in modo da mantenere le condizioni ottimali di conservazione.

In relazione alla tipologia merceologica, le trote vengono eviscerate, filettate e affettate.

4. Confezionamento.

Il prodotto lavorato deve essere posto in vendita in vaschette sotto film e/o casse di polistirolo sotto film e/o ghiaccio e/o casse plastiche sotto film e/o ghiaccio e/o buste o altri contenitori sottovuoto e/o in atmosfera modificata (ATM).

In relazione alla tipologia merceologica, le trote vengono poste in vendita come prodotto fresco intero, eviscerato, filettato e/o affettato. Gli esemplari immessi al consumo come prodotto intero e/o eviscerato hanno una taglia minima pre-macellazione di 200 g. Il prodotto messo in vendita come filettato e/o affettato ha un peso minimo di 90 g.

Art. 6.
Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

Le caratteristiche peculiari delle «Trote del Trentino» sono essenzialmente il basso contenuto in grassi, il ridotto indice di corposità nonché la compattezza delle carni, che derivano direttamente dalle caratteristiche geomorfologiche e climatiche, non trasferibili o imitabili, della zona delimitata e dall'elevata qualità dell'acqua utilizzata, tutta proveniente dalla zona d'origine, le cui prerogative sono: abbondante quantità assicurata dalla presenza di nevai e ghiacciai perenni, elevata ossigenazione, buona qualità chimica-fisica-biologica e bassa temperatura media (inferiori a 12°C da novembre a marzo).

La zona di produzione è formata da una sovrapposizione di più cicli erosivi glaciali e fluviali. Da un punto di vista morfologico, è essenzialmente montuosa e caratterizzata da valli scavate più o meno profondamente nel substrato geologico e corrispondenti a tutti i bacini idrografici del territorio.

La composizione chimica delle acque sorgive trentine in termini di oligoelementi (magnesio, sodio, potassio) presenta valori inferiori rispetto alla media europea, rendendo così le acque estremamente idonee allo sviluppo delle trote. I corsi d'acqua che alimentano gli impianti di troticoltura trentina sono caratterizzati da un'ottima qualità biologica con valori di I.B.E. (Indice biotico esteso) maggiori di 8, corrispondenti ad una I o II classe di qualità.

Le caratteristiche climatiche dell'ambiente, caratterizzato da frequenti precipitazioni spesso nevose nei mesi invernali, da temperature fresche anche in estate, formano insieme al contributo offerto dall'uomo in termini di cura nella gestione degli allevamenti nonché professionalità nelle fasi di selezione dei riproduttori, un connubio che rende unico questo prodotto all'area geografica.

Le caratteristiche chimico-fisiche delle «Trote del Trentino» sono in possesso di valori dei parametri non ottenibili dalla troticoltura di pianura o delle aree limitrofe.

I tratti più elevati dei torrenti montani (zona della Trota) presentano condizioni ambientali non adatte per la maggior parte degli altri organismi: le acque fredde e povere di nutrienti comportano un accrescimento lento, che se da un lato penalizza l'aspetto quantitativo della produzione, dall'altro esalta le caratteristiche qualitative delle carni (maggiore consistenza, migliore sapore e minore contenuto in lipidi). Inoltre la maggior parte delle troticolture trentine, grazie alla grande disponibilità idrica ed alla pendenza del terreno, è realizzata con dislivelli tra una vasca e l'altra che permettono una riossigenazione naturale dell'acqua. La buona qualità dell'acqua rende difficile la proliferazione di alghe e di microrganismi indesiderati che con i loro metaboliti, sono responsabili di sapori sgradevoli, non ultimo quello attribuibile al sapore di fango, causato dalla presenza eccessiva di geosmina.

La vocazione della zona delimitata alla troticoltura ha una lunga tradizione che si è consolidata nel tempo. La pratica dell'allevamento in vasca risale al XIX secolo con la costruzione nel 1879 dello Stabilimento di piscicoltura artificiale di Torbole, che aveva la finalità di diffondere la pratica della piscicoltura e ripopolare le acque pubbliche con avannotti di trota. A questa seguirono, nel 1891 a Predazzo, nel 1902 a Giustino e nel 1926 a Tione, le prime piscicolture private seguite, nel secondo dopoguerra, da numerose altre. Tale tradizione si è consolidata con la fondazione nel 1975 dell'Associazione dei troticoltori trentini, la quale ha avuto un ruolo importante nel rilancio della zona.

Attorno all'allevamento della trota, si è stratificato un retroterra culturale fatto di mestieri, gesti stagionali, usi e tradizioni ripetuti da oltre un secolo. Le troticolture della zona si dedicano alla produzione di carne e/o alla produzione di materiale da rimonta con particolare riferimento agli avannotti e alle uova embrionate, le quali sono oggetto di esportazione anche in Paesi extraeuropei.

La denominazione «Trote del Trentino» è in uso ormai consolidato da oltre un decennio e ciò è dimostrato da fatture, etichette, materiale pubblicitario, pubblicazioni - rif. Atlante provinciale dei prodotti tradizionali, portale: www.trentinoagricoltura.net

Art. 7.
Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale struttura è CSQA Certificazioni S.r.l., via San Gaetano n. 74 - 36016 Thiene (VI), tel. 0445/313011 - fax 0445/313070.

Art. 8.
Etichettatura

Il prodotto è posto in vendita confezionato.

L'identificazione del prodotto IGP dovrà essere possibile per ogni singola/o confezione/imballo sulla quale dovrà comparire in caratteri chiari, indelebili nettamente distinguibili da ogni altra scritta la dizione «Indicazione geografica protetta» o la sigla «I.G.P.».

Tale ultima dicitura deve essere tradotta nella lingua della nazione in cui il prodotto viene commercializzato.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Nell'etichetta o su ogni singolo imballaggio deve altresì figurare il simbolo europeo identificativo delle produzioni IGP.

Nell'etichetta o in un apposito contrassegno devono essere indicati il numero o il codice di riferimento del produttore e/o del lotto di produzione.

Ogni singola/o confezione/imballo ammessa per le «Trote del Trentino» deve recare ben visibile, in etichetta o sull'imballaggio il seguente logo, rispettandone il logotipo, le proporzioni e la paletta cromatica riportata. In alternativa il logo può essere riportato in scala di grigi.

Paletta cromatica del marchio multicolore:

PMS 308	PMS 3145	PMS 368	PMS 2925	PMS 2728	PMS 382
C100 R0 M5 G99 Y0 B144 K47	C100 R0 M0 G130 Y19 B164 K23	C57 R131 M0 G184 Y100 B26 K0	C85 R0 M24 G146 Y0 B208 K0	C96 R0 M69 G83 Y0 B159 K0	C29 R203 M0 G211 Y100 B0 K0

22A01581

PROVVEDIMENTO 4 marzo 2022.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Cinta Senese» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (UE) n. 217/2012 della Commissione del 13 marzo 2012.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di una DOP o di una IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio, in particolare l'art. 6, comma 3, che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il regolamento (UE) n. 217/2012 della Commissione del 13 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea Serie L 75 del 15 marzo 2012, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la denominazione di origine protetta «Cinta Senese»;

Vista l'ordinanza 13 gennaio 2022 del Ministro della salute d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante misure urgenti per il controllo della diffusione della peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2022;

Visto il dispositivo direttoriale prot. n. 583-DGSAF-MDS-P del Ministero della salute datato 11 gennaio 2022 ha individuato la zona infetta al fine di prevenire l'ulte-

riore diffusione della malattia in cui sono vietate tutte le attività all'aperto, fermo restando che detta zona è suscettibile di modifiche sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica;

Visto il dispositivo dirigenziale 0001195 del 18 gennaio 2022 del Ministero della salute - Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, recante misure di controllo e prevenzione della diffusione della peste suina africana, ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *d)* che stabilisce che «sull'intero territorio nazionale le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano applicano le seguenti misure: Obbligo di recinzione degli allevamenti della tipologia "semibrado" ed identificazione individuale di tutti i riproduttori ivi presenti»;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 40 del 17 febbraio 2022, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA);

Considerato che la peste suina africana è una malattia infettiva virale trasmissibile che colpisce i suini domestici detenuti e cinghiali selvatici e che ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2016/429 «normativa in materia di sanità animale» come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, è categorizzata come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

Tenuto conto che la peste suina africana può avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale selvatica di cinghiali ed detenuta di suini interessata e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo, in modo significativo, sulla produttività del settore agricolo a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nelle esportazioni;

Visto il disciplinare di produzione della DOP Cinta Senese, che comprende, come zona di produzione, il territorio amministrativo della Regione Toscana fino all'altitudine di 1.200 metri s.l.m.;

Considerato che lo stesso disciplinare prevede, all'art. 1, che «la denominazione di origine protetta (D.O.P.) "Cinta Senese" è riservata esclusivamente a tutte le porzioni commestibili della carcassa di suini nati, allevati e macellati in Toscana, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare, redatto ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012» e che, all'art. 5 «i soggetti destinati alla macellazione devono essere allevati allo stato brado/semi brado a partire dal quarto mese di vita ed, ancora che gli animali devono soggiornare quotidianamente in appezzamenti di terreno sia recintati che non, provvisti di eventuale ricovero per le ore notturne e/o per le condizioni climatiche sfavorevoli. Il limite massimo di capi allevabile è di kg 1.500 peso vivo per ettaro. I riproduttori possono essere ricoverati in apposite strutture (stalle) nel periodo di accoppiamento, pre e post parto ciò per favorire i controlli sanitari e i parti»;

Considerato che è necessario evitare qualsiasi contatto dei suini iscritti al sistema di controllo della DOP, con cinghiali o materiale biologico che potrebbe essere infetti dalla peste suina africana e che potrebbero trasmettere l'epidemia, fermo restando le prescrizioni del sopra citato dispositivo dirigenziale 0001195 del 18 gennaio 2022 del Ministero della salute;

Considerato che se fosse accertata la presenza di cinghiali o di materiale biologico, infetti nella zona di produzione della DOP, a causa della ulteriore diffusione dell'epidemia di peste suina africana, sarebbe necessario procedere al depopolamento della medesima area sia dei cinghiali che degli animali allevati e, conseguentemente, anche dei suini allevati in qualsiasi forma, nel rispetto nelle disposizioni imposte dal Ministero della salute, autorità nazionale competente in materia igienico-sanitaria, come strumento di contrasto alla diffusione dell'epidemia;

Considerato detto depopolamento per i suini allevati comporterebbe l'eliminazione dei suini di razza cinta senese;

Tenuto conto che la razza suina cinta senese è uno dei requisiti da rispettare per poter utilizzare il nome registrato cinta senese come denominazione di origine protetta, conformemente al regolamento (UE) n. 1151/2012 ed al pertinente disciplinare di produzione;

Visto che la razza cinta senese è classificata come una delle otto razze autoctone italiane a limitata diffusione, a causa della sua esigua consistenza numerica, come emerge dai dati forniti dal libro genealogico delle razze suine;

Visto che la popolazione della razza cinta senese è diffusa principalmente nella regione Toscana, zona di produzione della DOP Cinta Senese, come stabilito dal pertinente disciplinare di produzione;

Ritenuto che la perdita di biodiversità legata alla cinta senese debba essere scongiurata preventivamente, al fine di impedire la perdita del pertinente patrimonio genetico e di biodiversità animale della razza suina in parola e, conseguentemente, della DOP;

Vista la richiesta, inviata dal Consorzio di tutela della Cinta Senese DOP, riconosciuto dal Ministero ai sensi della legge n. 526/1999, acquisita con protocollo n. 0070826 del 15 febbraio 2022, come integrata con nota acquisita al protocollo n. 0080575 del 21 febbraio 2022, di modifica temporanea, per un periodo di dodici mesi, dell'art. 1 e 5 del disciplinare di produzione, con la quale si chiede di consentire temporaneamente la macellazione dei soggetti iscritti al sistema di controllo della DOP anche al di fuori della zona di produzione, di ammettere il pascolo dei suini iscritti al sistema di controllo della DOP solo se sono garantite le condizioni di biosicurezza, tramite idonee recinzioni superando l'obbligo del «prevalente pascolamento»; il superamento dei 1.500 kg di peso vivo per ettaro, di sospendere l'allevamento allo stato brado, ammettendo lo stato semibrado esclusivamente se in presenza di recinzioni che garantiscono la biosicurezza, e permettendo, altresì, in modo temporaneo, l'allevamento dei soggetti iscritti all'interno di strutture chiuse, pur garantendo il benessere animale, il superamento del limite del 3% di integrazione alimentare rispetto al pascolo per i capi iscritti al sistema di controllo e l'ammissione dei capi di età non inferiori a nove mesi invece che dodici, per la macellazione;

Visto la comunicazione trasmessa dalla Regione Toscana, acquisita al protocollo n. 0089281 del 24 febbraio 2022, che conferma quanto comunicato dal Consorzio di tutela e dall'organismo di controllo, esprimendo, al contempo, parere favorevole all'approvazione della modifica temporanea presentata;

Considerato che l'art. 1, comma 1 del sopra citato decreto-legge 17 febbraio 2022 n. 9, stabilisce che, al fine di prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana (PSA) sul territorio nazionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano il piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*), ai fini del contenimento della peste suina africana;

Ritenuto, altresì, che, sulla base degli elementi acquisiti, sia verosimilmente appropriato concedere un adeguato periodo di validità della modifica temporanea di che trattasi, affinché sia possibile impedire il contatto dei suini iscritti al sistema di controllo della DOP Cinta Senese dai cinghiali e da materiale biologico infetti;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP «Cinta Senese», ai sensi del citato art. 53, paragrafo. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6 paragrafo 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Cinta Senese» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

Alla pubblicazione della modifica temporanea del disciplinare di produzione della «Cinta Senese» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (UE) n. 217/2012 della Commissione del 13 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea Serie L 75 del 15 marzo 2012 e dal regolamento (di esecuzione della Commissione (UE) .

La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Cinta Senese» sarà in vigore dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per mesi dodici.

Roma, 4 marzo 2022

Il direttore generale: GERINI

MODIFICA TEMPORANEA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA «CINTA SENESE» AI SENSI DELL'ART. 53, PARAGRAFO 4 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO.

Il disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Cinta Senese» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 93 dell'8 aprile 2020.

è così modificato:

Articolo 1

È aggiunta la seguente frase:

A seguito dell'adozione di provvedimenti da parte delle Autorità sanitarie in materia di biosicurezza e limitatamente al loro periodo di validità, la macellazione può avvenire anche al di fuori del territorio di cui all'art. 3 del presente disciplinare.

Articolo 5

Identificazione

Gli animali devono soggiornare quotidianamente in appezzamenti di terreno sia recintati che non, provvisti di eventuale ricovero per le ore notturne e/o per le condizioni climatiche sfavorevoli. Il limite massimo di capi allevabile è di kg 1.500 peso vivo per ettaro.

È sostituita dalla seguente:

Esclusivamente nei periodi in cui risultino imposte restrizioni adottate dalle Autorità sanitarie in materia di biosicurezza e per tutto il tempo in cui tali misure rimangano in vigore, gli animali devono vivere:

o in appezzamenti di terreno recintati, conformemente ai criteri di biosicurezza in modo da impedire il contatto con animali, selvatici o allevati, che rappresentino fonte di possibili infezioni;

oppure, se assenti idonee recinzioni e al solo fine di salvaguardare i capi da possibili situazioni di contagio, in stabulazione all'interno di apposite strutture (stalle) nel rispetto, in ogni caso, delle norme per il benessere animale.

È aggiunta la seguente frase:

Alimentazione

Sia l'obbligo di garantire che l'alimentazione derivi da pascolo in bosco e/o in terreni nudi seminati sia i limiti quantitativi di integrazione giornaliera non valgono nei periodi in cui risultino imposte restrizioni adottate dalle Autorità sanitarie in materia di biosicurezza, per tutto il tempo in cui tali misure rimangano in vigore.

Macellazione

Gli animali macellati devono avere almeno dodici mesi di età.

È sostituita dalla seguente:

Esclusivamente nei periodi in cui risultino imposte restrizioni adottate dalle Autorità sanitarie in materia di biosicurezza e per tutto il tempo in cui tali misure rimangano in vigore, l'età minima di macellazione dei capi ai fini dell'ottenimento della DOP è di nove mesi.

La presente modifica sarà in vigore per mesi dodici dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

22A01623

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 marzo 2022.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 871).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, del 10 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 444, del 4 aprile 2017, n. 454, del 27 maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18 agosto 2017, n. 479 del 1° settembre 2017, n. 484 del 29 settembre 2017, n. 489 del 20 novembre 2017, 495 del 4 gennaio 2018, 502 del 26 gennaio 2018, 510 del 27 febbraio 2018, n. 518 del 4 maggio 2018, n. 535 del 26 luglio 2018, n. 538 del 10 agosto 2018, n. 553 del 31 ottobre 2018, n. 581 del 15 marzo 2019, n. 591 del 24 aprile 2019, nonché n. 603 del 23 agosto 2019, n. 607 del 27 settembre 2019, n. 614 del 12 novembre 2019, n. 624 del 19 dicembre 2019, n. 625 del 7 gennaio 2020, 626 del 7 gennaio 2020, n. 634 del 13 febbraio 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 670 del 28 aprile 2020, n. 679 del 9 giugno 2020, n. 683 del 23 luglio 2020, n. 697 del 18 agosto 2020, n. 729 del 31 dicembre 2020 e n. 779 del 20 maggio 2021, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi simici del 2016 e 2017 convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, che, all'art. 16-*sexies*, comma 2, ha prorogato fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;

Visto il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, che, all'art. 1, ha stabilito la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2018 ed ha stabilito che ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, all'art. 1, comma 988, ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2019, incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di 360 milioni di euro per l'anno 2019;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2020, che dispone che lo stanziamento di risorse di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 marzo 2017 è integrato di euro 345.000.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi finalizzati al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici in rassegna;

Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2021, incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di euro 300 milioni per l'anno 2021;

Visto l'art. 1, comma 449, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante la proroga dello stato di emergenza alla data del 31 dicembre 2022;

Acquisita l'intesa della Regione Abruzzo;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Ulteriori disposizioni per garantire la piena operatività delle strutture di protezione civile della Regione Abruzzo

1. Al fine di garantire la piena operatività della sala operativa e del centro funzionale della Regione Abruzzo e, contestualmente, la prosecuzione delle iniziative necessarie al superamento della situazione di emergenza di cui alla presente ordinanza mediante l'utilizzo delle unità di personale attualmente impiegate, compreso il personale di ruolo della sala operativa e del centro funzionale, il termine di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 729/2020 è prorogato fino al 31 dicembre 2022. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto del limite massimo complessivo dei trentasei mesi, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 81/2015.

2. La Regione Abruzzo provvede ai sensi del comma 1, nel limite di spesa di euro 225.000,00, con oneri a carico delle risorse stanziate per l'emergenza con i provvedimenti di cui in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A01704

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 22 ottobre 2021.

Armonizzazione delle scadenze relative ai danni lievi e disposizioni integrative in materia di manifestazione di volontà alla presentazione del contributo, *ex* articolo 9 dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23 dicembre 2020, nonché di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui agli articoli n. 6, n. 7 e n. 8 dell'ordinanza commissariale n. 118 del 7 settembre 2021. (Ordinanza n. 121).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita «All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente: "4-*quinquies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nel Supplemento ordinario n. 62 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, l'art. 119;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l'art. 49;

Vista l'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 recante «Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi» e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste, altresì:

l'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016 recante «Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili»;

l'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 recante «Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata»;

l'ordinanza n. 117 del 7 luglio 2021 «Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze vigenti»;

l'ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021 recante «Disposizioni relative alle attività delle imprese operanti nella ricostruzione e integrazioni delle ordinanze vigenti in materia di ripresa delle attività produttive danneggiate dal sisma»;

Ritenuto opportuno, nell'ambito di un processo di armonizzazione dei procedimenti in essere concernenti la ricostruzione privata, procedere ad uniformare le scadenze relative alle istanze sui danni lievi che, pur presentate entro i termini previsti dalle vigenti ordinanze commissariali, siano state oggetto di provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, stabilendo, altresì, che le modalità di regolarizzazione delle medesime istanze possano essere effettuate avvalendosi, esclusivamente, delle procedure disciplinate dall'ordinanza n. 100 del 2020, entro la data del 31 dicembre 2021;

Dato atto che il comma 5 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 prevedeva che per i comuni che alla data dell'entrata in vigore dell'ordinanza n. 107 del 2020 hanno approvato, con delibera consiliare, il «Documento Direttore Ricostruzione» (DDR) di cui all'ordinanza n. 39 dell'8 settembre 2017 e che hanno in via di adozione i piani attuativi il termine per la presentazione delle istanze relative ad edifici con danni lievi è di centocinquanta giorni decorrenti dalla data del 1° maggio 2021;

Ritenuto inoltre che, nell'ambito della suddetta armonizzazione delle scadenze relative agli edifici con danni lievi, anche il termine di cui al precedente capoverso debba essere prorogato alla data del 31 dicembre 2021;

Dato atto che l'art. 9 dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 recante «Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata», stabiliva che entro la data del 31 luglio 2021, i soggetti legittimati o loro delegati, compresi gli amministratori di condominio e i presidenti di consorzio, ovvero il professionista incaricato alla presentazione della domanda di contributo, qualora tale domanda non sia già stata inoltrata al competente Ufficio speciale per la ricostruzione, sono obbligati, a pena di decadenza del contributo, ad inoltrare all'Ufficio speciale un'apposita dichiarazione contenente la manifestazione di volontà a presentare la domanda di contributo e che tale termine è stato prorogato con l'art. 7 dell'ordinanza n. 117;

Ritenuto opportuno disporre un'ulteriore proroga del termine stabilito dal citato art. 9, anche in ragione della necessità di armonizzare tutte le scadenze in prossimità della fine del corrente anno ed avere un quadro più compiuto della ricostruzione privata in termini di interventi da realizzare e delle risorse finanziare necessarie in concomitanza dell'inizio del nuovo anno solare;

Ravvisata inoltre la necessità di fornire massima diffusione agli adempimenti connessi alla suddetta manifestazione di volontà e delle nuove scadenze, si ritiene opportuno individuare i sindaci dei comuni interessati dagli eventi sismici quali soggetti necessari e idonei ad adottare ogni misura organizzativa finalizzata a tale obiettivo;

Ritenuto necessario, per un'equità di trattamento, procedere alla modifica dell'ultimo capoverso del comma 3 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021, al fine di prevedere per le domande di ricostruzione privata, in corso di esame alla data di entrata in vigore dell'ordinanza n. 118 del 2021 e non ancora decretate, la facoltà di richiedere oltre che l'applicazione disposta dai commi 1 e 2 dello stesso art. 6, che prevede la variazione in base ad indice Istat del 6 per cento del Prezzario unico del cratere ovvero l'opzione tra il predetto Prezzario del cratere e quelli regionali, anche la facoltà di accedere all'adeguamento dei costi parametrici dell'intervento con le modalità di cui al comma 4 del medesimo art. 6;

Atteso che in seguito alla modifica di cui sopra occorre normare il regime transitorio intercorso tra la data di efficacia dell'ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021 e quella della presente ordinanza, tenuto altresì conto della previsione introdotta con l'art. 4 della medesima ordinanza n. 118 che consente la stipula del contratto di appalto in data successiva all'emanazione del decreto di concessione del contributo, si ritiene opportuno estendere l'ambito applicativo del citato art. 6 alle domande di contributo per le quali risultino emanati i decreti di concessione del contributo nel medesimo periodo intercorrente;

Ritenuto, inoltre, al fine di favorire le procedure connesse alla liquidazione degli stati di avanzamento lavori finali, contabilizzati successivamente alla data di entrata in vigore dell'ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021, prevedere una modifica al numero del numero di erogazioni del contributo connessi ai medesimi SAL come previsti dalle vigenti ordinanze, mediante la possibilità di fruire di una SAL integrativo per la disciplina delle compensazioni nelle ipotesi in cui si acceda alla revisione dei prezzi come disciplinata dall'art. 7 della medesima ordinanza;

Dato atto che l'art. 8 dell'ordinanza commissariale n. 118 del 7 settembre 2021, in sede di applicazione delle disposizioni in esso contenute ha fatto emergere criticità sotto il profilo interpretativo anche per la presenza, nel testo adottato, di refusi conseguenti a meri errori di trascrizione;

Ritenuto, pertanto, necessario effettuare una revisione dell'articolo al fine di eliminare i suddetti refusi e fornire maggior chiarezza tramite opportune integrazioni alle norme nello stesso contenute;

Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Armonizzazione delle scadenze relative alle istanze per gli interventi di immediata esecuzione rigettate o archiviate

1. Le domande di concessione di contributo per la riparazione degli edifici con danni lievi, presentate entro i termini previsti dalle ordinanze commissariali, per le quali, all'esito del mancato superamento dei motivi ostativi risultanti dalla richiesta di integrazione e preavviso di rigetto *ex* art. 10-*bis* della legge n. 241 del 1990, sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, possono essere integrate, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, mediante la presentazione di specifica istanza che, ad integrazione di quella originaria, sia corredata da documentazione idonea a superare i motivi di diniego, avvalendosi, esclusivamente, delle procedure e delle modalità disciplinate dall'ordinanza n. 100 del 9 giugno 2020. Il vice Commissario adotta i conseguenti provvedimenti in autotutela ai sensi di quanto disposto dall'art. 21-*quinquies* della legge n. 241 del 1990, fermo restando quanto previsto dall'art. 21-*nonies* della medesima legge.

2. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui al precedente comma, ovvero l'ulteriore rigetto dell'istanza come sopra integrata, determinano la definitiva inammissibilità al contributo nonché gli effetti decadenziali in materia di autonoma sistemazione previsti dal comma 4 dell'art. 8 del decreto-legge n. 189 del 2016. Le domande di concessione di contributo per la riparazione degli edifici con danni lievi, presentate entro i termini previsti dalle ordinanze commissariali, che saranno oggetto di un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione successivamente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza e comunque entro il 31 dicembre 2021, potranno essere integrate secondo le modalità indicate al comma 1 entro i successivi novanta giorni dalla notifica del relativo provvedimento.

3. Il termine per la presentazione delle domande con danni lievi per le sole fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 8 dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23 dicembre 2020, è prorogato alla data del 31 dicembre 2021. Entro lo stesso termine possono essere presentate le domande per la riparazione dei danni lievi non inoltrate per cause di forza maggiore o comprovato e documentato impedimento.

Art. 2.

Ulteriore proroga del termine di cui all'art. 9, comma 2, dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020

1. Il termine di cui al comma 2, dell'art. 9, dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 recante «Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata», già prorogato con l'art. 7 dell'ordinanza n. 117 del 29 luglio 2021, è ulteriormente prorogato al 15 dicembre 2021.

2. I sindaci dei comuni interessati dagli eventi sismici pubblicano con evidenza sul sito web istituzionale del comune la nuova data di scadenza di cui al comma 1 e promuovono ogni forma di comunicazione e informazione idonea a garantire la massima diffusione dell'obbligo della presentazione della manifestazione di volontà a presentare domanda di contributo per i danni gravi a pena di decadenza del contributo.

Art. 3.

Modifiche ed integrazioni all'art. 6 dell'ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021

1. All'art. 6 dell'ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021 sono apportate le modifiche che seguono:

a) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per le domande di ricostruzione privata in corso di esame alla data di entrata in vigore dell'ordinanza 118 del 2021 e per le quali alla stessa data non risulti ancora decretato il contributo, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicabili su istanza del professionista incaricato accompagnata da previo consenso espresso del soggetto legittimato di cui all'art. 6, comma 2 del decreto Sisma nel solo caso in cui l'applicazione delle previsioni di cui al presente comma comportino un maggiore accollo a carico dello stesso soggetto legittimato. Nelle ipotesi di cui al presente comma i corrispettivi dei contratti relativi all'intervento, ove già stipulati, si intendono automaticamente adeguati alla rideterminazione derivante dall'attuazione dei precedenti commi»;

b) dopo il comma 3 è inserito il comma 3-*bis*: «3-*bis*. Il professionista incaricato, ai fini della concreta applicazione degli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 4 procede, ad integrazione della documentazione già prodotta, a trasmettere la sola istanza, di cui all'ultimo periodo del precedente comma, con la quale assevera il nuovo importo dei lavori in misura non superiore ai limiti derivanti dall'applicazione degli incrementi del presente articolo nonché, limitatamente alle domante presentate con le modalità di cui all'ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020, l'importo del contributo concedibile con allegato il modello di calcolo presente sulla piattaforma informatica della struttura commissariale»;

c) al comma 4, dopo le parole «alla tabella 6 dell'Allegato 1 dell'ordinanza 7 aprile 2017, n. 19» sono aggiunte le seguenti parole «e di cui all'art. 2 dell'ordinanza 5 ottobre 2018, n. 68».

Art. 4.

Modifiche ed integrazioni all'art. 7 dell'ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021

1. All'art. 7 dell'ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: «3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, le compensazioni relative alla revisione dei prezzi possono essere contabilizzate, altresì, in occasione di un saldo straordinario ed aggiuntivo rispetto a quelli disciplinati dalle vigenti ordinanze commissariali, anche successivamente alla dichiarazione di fine lavori, purché intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza».

Art. 5.

Modifiche agli articoli 8 e 17 dell'ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021

1. All'art. 8 dell'ordinanza commissariale n. 118 del 7 settembre 2021 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* il comma 9 dell'art. 3 è sostituito dal seguente: "Per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di immobili aventi tipologia edilizia assimilabile a quella degli edifici a destinazione prevalentemente abitativa, la determinazione del livello operativo e dei costi parametrici avviene sulla base dei criteri stabiliti dall'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 e successive modifiche. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, nel caso di interventi relativi ad edifici di tipo rurale, è inoltre necessaria anche la dimostrazione dell'utilizzabilità a fini abitativi, alla data degli eventi sismici, di almeno un'unità immobiliare in essi ricompresa."»;

b) al comma 1, lettera *b)*, il quinto capoverso è sostituito dal seguente:

«- il quarto capoverso è sostituito dal seguente: "I costi parametrici della tabella 6 non si applicano agli edifici a destinazione produttiva che alla data del sisma avevano i requisiti di cui all'art. 3, comma 9 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 2017 e successive modificazioni ed integrazioni."»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All'ordinanza commissariale 7 aprile 2017, n. 19, all'allegato 1, tabella 7 - Incrementi dei costi parametrici, il penultimo capoverso è sostituito dal seguente: "Il costo parametrico per gli edifici con destinazione d'uso abitativo comprendenti anche unità immobiliari a destinazione produttiva (industriale, commerciale, artigianale, agricola, uffici, servizi), nel caso in cui le unità immobiliari produttive siano prive di finiture particolari ed impianti, limitatamente alle superfici delle stesse, è ridotto del 30 per cento."».

2. All'art. 17 dell'ordinanza commissariale n. 118 del 7 settembre 2021 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 3, la parola «8» è soppressa;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«4. Le disposizioni di cui all'art. 8 si applicano alle istanze presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.».

Art. 6.

Disposizioni transitorie dell'art. 6 dell'ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021

1. Le diposizioni previste al secondo periodo del comma 3, dell'art. 6, dell'ordinanza commissariale n. 118 del 7 settembre 2021 si applicano alle istanze presentate entro e non oltre il termine di trenta giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sono fatte salve le istanze di applicazione del comma 3 dell'art. 6 presentate ai sensi della previgente normativa, per le quali si applicano le previsioni di cui all'art. 6 come modificate dalla presente ordinanza.

2. Per tutti i decreti di concessione del contributo emanati nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore dell'ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021 e quella di entrata in vigore della presente ordinanza, è facoltà del soggetto interessato richiedere all'Ufficio speciale della ricostruzione competente, entro e non oltre il termine di trenta giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza, con propria domanda debitamente corredata dell'asseverazione del contributo concedibile, l'applicazione della disciplina di cui all'art. 6 della predetta ordinanza n. 118.

3. L'Ufficio speciale per la ricostruzione interessato, verificati i presupposti, provvede alla rideterminazione del contributo concesso.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 22 ottobre 2021

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2691

22A01617

ORDINANZA 31 dicembre 2021.

Approvazione degli interventi di cui al Contratto istituzionale di sviluppo - Area sisma del 14 settembre 2021 e disposizioni di organizzazione e semplificazione delle relative procedure. (Ordinanza n. 122).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente: "4-*quinquies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto l'art. 1, commi 449 e 450 della legge di bilancio 2022, definitivamente approvata dal Parlamento in data 30 dicembre 2021 ed in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale è stata approvata la proroga del comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge n. 189/2016 alla data del 31 dicembre 2022;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, l'art. 119;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», ove si prevede tra l'altro che, allo scopo di accelerare la realizzazione dei connessi interventi speciali, il Ministro delegato, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con gli altri Ministri interessati, le regioni e le amministrazioni competenti, stipula un Contratto istituzionale di sviluppo (di seguito, CIS), che destina le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione assegnate dal CIPE, individua le responsabilità delle parti, i tempi e le modalità di attuazione dei medesimi interventi anche mediante ricorso ad Invitalia S.p.a. e definisce, altresì, il cronoprogramma, i criteri di valutazione e di monitoraggio e le sanzioni per eventuali inadempienze;

Visto l'art. 1, comma 191, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021, il quale dispone che al fine di consentire il coordinamento strategico e l'attuazione integrata di interventi per lo sviluppo socio-economico dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con apposita deliberazione del CIPE, sono destinati 100 milioni di euro al finanziamento di uno specifico contratto istituzionale di sviluppo a valere per l'anno 2021 sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027;

Visto l'art. 1, comma 192, della citata legge n. 178 del 2020, il quale dispone che con provvedimento del Commissario straordinario ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, agli interventi di investimento individuati nel contratto istituzionale di sviluppo di cui al comma 191 possono essere destinate risorse, nel limite di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse

disponibili nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016;

Vista la delibera 3 novembre 2021 del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile recante - Assegnazione risorse al Contratto istituzionale di sviluppo aree sisma (art. 1, comma 191, legge n. 178 del 2020). (Delibera n. 66/2021);

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, gli articoli 1 e 2, recanti disposizioni di semplificazione delle procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia e sopra soglia, 6, in materia di Collegio consultivo tecnico, e 11, comma 1, che introduce il principio della prevalenza delle norme di maggiore semplificazione, in base al quale «Le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure concernenti le valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di qualunque tipo, trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni commissariali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale»;

Visto l'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo il quale le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previste dal medesimo decreto-legge, si applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha istituito la società per azioni, interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, denominata Sviluppo Italia S.p.a. - oggi denominata Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.a., ai sensi dell'art. 1, comma 460 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 10, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 30 ottobre 2013, n. 125, con cui si prevede che per rafforzare l'attuazione della politica di coesione, per garantire la tempestiva attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali e dal Contratto istituzionale di sviluppo aree sisma nonché l'integrale utilizzo delle relative risorse dell'Unione europea assegnate allo Stato italiano, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi di Invitalia anche ai sensi dell'art. 55-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 24 marzo 2012, n. 27;

Visto l'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici», che individua Invitalia tra le stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate;

Visto il Contratto istituzionale di sviluppo per le aree interessate dal sisma del 24 agosto 2016 (CIS Aree sisma), approvato in data 14 settembre 2021, dal competente Tavolo istituzionale formalmente istituito con la sottoscrizione del medesimo contratto e composto dai seguenti soggetti: Ministro per il sud e la coesione territoriale; Ministero dell'economia e delle finanze; Ministero dello sviluppo economico; Ministero della cultura; Ministero del turismo; Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016; Regione Abruzzo; Regione Lazio; Regione Marche; Regione Umbria; Invitalia S.p.a., e, in particolare, gli articoli 6 e 7 che individuano rispettivamente quale responsabile unico del progetto l'Agenzia per la coesione territoriale e quale soggetto attuatore Invitalia S.p.a.;

Viste:

l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo - contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare gli articoli 2 e 3;

l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale è stata disciplinata l'organizzazione della Struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020;

Preso atto che in data 14 settembre 2021 il Tavolo istituzionale di cui all'art. 6 del CIS - Aree sisma ha approvato, tra gli altri, un elenco di quarantanove progetti, per un fabbisogno finanziario di 159.932.000 euro, di cui ventotto trovano copertura finanziaria sulle risorse del FSC 2021-2027, per complessivi 100.000.000 euro e ventuno per complessivi euro 59.932.000,00 a valere sulle risorse disponibili nella Contabilità speciale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016;

Preso atto del Programma generale degli interventi di cui agli allegati al CIS A1, A2 e A3 al citato Contratto istituzionale di sviluppo e, in particolare, degli interventi finanziati dalle risorse messe a disposizione dalla legge di bilancio 2021 a valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario, nei limiti delle risorse disponibili o delle ulteriori risorse che si dovessero rendere disponibili;

Considerato che le risorse di cui ai commi 191 e 192 dell'art. 1 della citata legge n. 178 del 2020 assicurano l'integrale copertura finanziaria degli interventi inseriti nell'allegato A1 mentre gli interventi di cui agli allegati A2 e A3 potranno essere finanziati sulla base delle nuove o maggiori risorse che dovessero rendersi disponibili, anche a seguito di rimodulazione dei finanziamenti, definanziamenti e conseguenti riprogrammazioni, dell'assegnazione di eventuali economie maturate in sede di esecuzione degli interventi, nonché delle eventuali nuove risorse assegnate al CIS;

Considerato in particolare, che il CIS è volto all'attuazione degli interventi puntualmente identificati nelle Schede Intervento allegate al CIS anzidetto;

Preso atto che ai sensi di quanto disciplinato dal CIS - Aree sisma, mediante singoli atti Invitalia S.p.a. può essere attivata per attività di centralizzazione delle committenze ai fini dell'aggiudicazione di appalti, per conto delle amministrazioni aggiudicatrici competenti per gli interventi oggetto del CIS, ai sensi del combinato disposto dell'art. 55-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge. n. 27/2012, e degli articoli 37 e 38 del Codice dei contratti pubblici;

Ritenuto, al fine di dare concreta attuazione al CIS - Area sisma, di approvare gli interventi indicati negli allegati al citato contratto istituzionale di sviluppo destinandovi le risorse, nel limite di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016;

Visti l'art. 119 del regolamento UE n. 1303 del 17 dicembre 2013 e l'art. 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernenti il supporto tecnico-operativo per l'attuazione di programmi e di interventi;

Viste le linee guida per la gestione, l'attuazione, la rendicontazione e il monitoraggio degli interventi e relativi allegati recanti modalità cui deve attenersi il soggetto beneficiario ai fini dell'attuazione e della rendicontazione degli interventi finanziati nell'ambito del Contratto di sviluppo (CIS) Area sisma;

Ritenuto che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, le amministrazioni aggiudicatrici, fermo restando il ricorso ad Invitalia S.p.a. previsto dal CIS potranno eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attività di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, e che in particolare la progettazione, essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, debba essere effettuata con la massima tempestività;

Ritenuto che i fini dell'aumento della propria capacità amministrativa le amministrazioni aggiudicatrici possano procedere, con oneri a carico dei quadri economici dei singoli interventi all'affidamento di servizi di supporto amministrativo o al reperimento di professionalità esterne ai sensi dell'art. 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001;

Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a., di proporre al vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinché il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico;

Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 è stato approvato il Protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;

Ritenuto di prevedere, ferma restando la disciplina contenuta nel CIS e nelle linee guida beneficiari, ulteriori modalità applicative ai fini della semplificazione e accelerazione degli interventi in analogia con quanto disciplinato con ordinanza n. 109 del 2020;

Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nei limiti di quanto previsto dal decreto-legge n. 76 del 2020 e n. 77 del 2021 non contrasta con principi del legislatore eurounitario e con i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Ritenuto di prevedere la quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici oggetto della presente ordinanza;

Considerato necessario, al fine del più efficace coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneità degli stessi e comunque nei limiti della soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, prevedere la possibilità di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richie-

dono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi;

Ritenuto che le norme tecniche delle costruzioni NTC2018 possano essere applicate come linee guida non cogenti;

Preso atto che la concertazione istituzionale finalizzata alla realizzazione degli interventi previsti nel CIS è attuata mediante il Tavolo istituzionale di cui all'art. 4 del CIS cui partecipano i referenti unici delle parti designati;

Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 28 dicembre 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Approvazione degli interventi di cui al Contratto istituzionale di sviluppo - Area sisma

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è approvato l'elenco degli interventi di cui agli allegati al CIS - Aree sisma approvato in data 14 settembre 2021 dal competente Tavolo istituzionale e allegato alla presente ordinanza per un importo complessivo di euro 59.932.000,00 a valere sulle risorse disponibili nella Contabilità di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016.

2. Le risorse di cui al comma 1 assicurano l'integrale copertura finanziaria degli interventi inseriti nell'allegato A1 mentre gli interventi di cui agli allegato A2 e A3 potranno essere finanziati sulla base delle nuove o maggiori risorse che dovessero rendersi disponibili, anche a seguito di rimodulazione dei finanziamenti, definanziamenti e conseguenti riprogrammazioni, dell'assegnazione di eventuali economie maturate in sede di esecuzione degli interventi, nonché delle eventuali nuove risorse assegnate al CIS.

3. Relativamente alle modalità attuative, di gestione e di monitoraggio, nonché alle responsabilità e agli obblighi per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si fa riferimento a quanto disciplinato dal CIS - Aree sisma e dalle linee guida per la gestione, l'attuazione, la rendicontazione e il monitoraggio degli interventi per sono definite nell'ambito del CIS - Aree sisma, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni.

Art. 2.

Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative e procedimentali

1. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 1, comma 3, allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma indicato nelle schede allegate al CIS - Area sisma, le amministrazioni aggiudicatrici, fermo restando quanto disciplinato dal decreto legislativo n. 50 del 2016, possono far ricorso, ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge n. 77 del 2021, alle procedure semplificate previste dal medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, nonché dal decreto-legge n. 76 del 2020. Le medesime amministrazioni aggiudicatrici hanno altresì facoltà di applicare le seguenti disposizioni di cui all'ordinanza n. 109/2020, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori, in quanto ritenute semplificazioni prevalenti:

a) le imprese e i professionisti da invitare alle procedure semplificate sono individuati tra i soggetti iscritti in appositi elenchi formati ai sensi dell'art. 36 del codice dei contratti pubblici, con divieto di discriminazioni territoriali e tenuti secondo le indicazioni di cui alla delibera ANAC del 1° marzo 2018, n. 206/2018, nonché tra i soggetti iscritti negli elenchi di cui agli articoli 30 e 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, attraverso un avviso di manifestazione di interesse, con richiesta di specificare le specializzazioni e i principali lavori eseguiti;

b) alle procedure di affidamento può in ogni caso applicarsi il terzo periodo dell'art. 14, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 189 del 2016.

2. Alla indizione, gestione e aggiudicazione delle procedure d'appalto aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture, nonché servizi afferenti l'architettura e l'ingegneria di cui all'art. 31, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016, strumentali alla realizzazione degli interventi, provvede Invitalia S.p.a. quale «centrale di committenza», ai sensi di quanto disciplinato dal CIS - Aree sisma. Le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi di Invitalia S.p.a. anche per la procedura d'appalto della verifica progettuale, ai sensi dell'art. 26 del Codice dei contratti pubblici e degli articoli 44 e segg. del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici, ove necessario al potenziamento della propria capacità amministrativa per lo svolgimento delle attività di propria competenza, ai fini dell'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, si possono avvalere di professionalità esterne ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 o di affidamenti di servizi ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016. I relativi oneri nel limite di euro 40.000,00 per ciascun incarico o affidamento, sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

4. Nei limiti delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più

omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi.

5.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016, di cui all'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 nei limiti di euro 59.932.000,00 di cui euro 30.000.00 per l'esercizio finanziario 2021 e 30.000.000 per l'esercizio finanziario 2022.

2. Con cadenza semestrale, il Commissario straordinario, sulla base dei dati del monitoraggio di cui all'art. 9 del CIS - Area sisma e di ogni altra informazione riguardante il rispetto del cronoprogramma, effettua la ricognizione dello stato di attuazione degli interventi. Sulla base delle risultanze di tale ricognizione, può proporre al Tavolo istituzionale di cui all'art. 4 del CIS - Aree sisma la rimodulazione degli interventi, individuando ulteriori opere da finanziare sia con le economie comunque verificatesi che con le eventuali revoche dei contributi, nonché ulteriori interventi strategici per lo sviluppo socio-economico delle aree interessate dagli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia a partire dal 24 agosto 2016.

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 31 dicembre 2021

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 203

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze/

22A01618

ORDINANZA 31 dicembre 2021.

Armonizzazione delle scadenze relative ai danni gravi, ulteriori disposizioni in materia di proroga dei termini, di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui alle ordinanze commissariali n. 118 del 7 settembre 2021 e n. 121 del 22 ottobre 2021, nonché disposizioni integrative, modificative e correttive delle ordinanze n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 61 del 1° agosto 2018, n. 110 del 21 novembre 2020, n. 119 dell'8 settembre 2021, n. 116 del 13 agosto 2021. (Ordinanza n. 123).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 1 commi 449 e 450 della legge di bilancio 2022, definitivamente approvata dal Parlamento in data 30 dicembre 2021 ed in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale è stata approvata la proroga del comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge n. 189/2016 alla data del 31 dicembre 2022;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Ritenuto necessario prorogare il termine previsto dal comma 1 dell'art. 9 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, e dal comma 1 dell'art. 7 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, relativo alla presentazione delle domande di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, alla data del 31 dicembre 2022;

Considerato che:

le ordinanze speciali dispongono una specifica disciplina per i centri storici dei comuni maggiormente distrutti così come individuati dall'ordinanza commissariale n. 101 del 30 aprile 2020;

tali disposizioni sono finalizzate, tra l'altro, a fornire impulso alla ricostruzione privata ed accelerare il rientro dei cittadini nelle proprie abitazioni;

il numero delle domande per la concessione del contributo per la ricostruzione degli edifici dei suddetti centri storici non è ancora commisurato al livello di danno riscontrato;

Ritenuto, pertanto, di individuare ulteriori disposizioni che favoriscano l'accelerazione della presentazione delle istanze, la riduzione degli oneri pubblici e, nel contempo trasparenza e certezza di tempi dell'azione amministrativa, nonché le azioni amministrative necessarie a superare ogni criticità che impedisca tale adempimento, in attuazione dei principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa;

Ritenuto, di conseguenza, necessario effettuare da parte dei comuni la ricognizione sopra descritta ed individuare le azioni volte al superamento ad esito della quale il Commissario possa individuare termini puntuali per la presentazione delle domande da parte dei soggetti legittimati proprietari o titolari di diritti reali degli edifici situati nei centri storici maggiormente distrutti;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 614;

Visto, il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 31 dicembre dal Commissario straordinario per la ricostruzione con il Dipartimento della protezione civile, avente ad oggetto «il raccordo e l'armonizzazione delle misure emergenziali di assistenza abitativa con le misure di ricostruzione» finalizzato, tra l'altro, a fornire un concreto impulso al processo di riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati;

Acquisita sul testo del Protocollo l'intesa dei presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria nel corso della Cabina di coordinamento del 28 dicembre 2021;

Ritenuto necessario, pertanto, dare concreta attuazione al suddetto accordo disciplinando i termini di scadenza delle presentazione delle domande di contributo alla ricostruzione relative agli interventi su edifici che hanno subito danni gravi, individuando altresì, il termine entro il quale la mancata presentazione della domanda di contributo, da parte dei proprietari o titolari di diritti reali degli edifici danneggiati, comporti la sospensione dalla fruizione dalle misure emergenziali di assistenza abitativa, ovvero della loro gratuità;

Viste le ordinanze commissariali n. 118 del 7 settembre 2021 e n. 121 del 22 ottobre 2021 mediante le quali, tra le altre disposizioni, è stata introdotta una specifica disciplina per far fronte alle criticità connesse al rilevante aumento dei prezzi delle materie prime;

Ritenuto, al riguardo, integrare la disciplina di cui alle citate ordinanze n. 118 e 121, mediante modifiche agli articoli relativi al riordino dei prezzi ed al regime transitorio applicabile sino alla completa definizione del nuovo prezzario in via di elaborazione;

Considerato che:

l'art. 50, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, prevede che la Struttura commissariale possa avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 del suddetto decreto-legge, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la Struttura commissariale centrale; la lettera *b)*, del comma 3, del citato art. 50, dispone che le duecentoventicinque unità di personale sono individuate, tra l'altro, sulla base di apposita convenzione stipulata con Invitalia S.p.a. per assicurare il supporto necessario alle attività tecnico-ingegneristiche, amministrativo-contabili e di coordinamento;

in attuazione della lettera *b)*, del comma 3, del citato art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, con ordinanza del 10 novembre 2016, n. 2, è stato approvato lo schema di convenzione con Invitalia S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate alle attività di ricostruzione, e in data 6 dicembre 2016 è stata stipulata la relativa convenzione;

con ordinanza in data 15 dicembre 2017, n. 45 è stato approvato lo schema di *Addendum* alla convenzione sottoscritta in data 6 dicembre 2016 e in data 3 gennaio 2018 è stato sottoscritto il relativo *Addendum*;

con ordinanza in data 30 gennaio 2019, n. 71 è stata rinnovata la convenzione tra il Commissario straordinario e Invitalia S.p.a. ed in data 31 gennaio 2019 è stata sottoscritta la relativa convenzione con scadenza al 31 dicembre 2020; in data 7 marzo 2019 è stato sottoscritto tra le parti un atto integrativo al citato atto di rinnovo della «Convenzione»;

l'art. 5, §2, della richiamata convenzione sottoscritta con Invitalia S.p.a. in data 31 gennaio 2019, ha specificatamente stabilito che ogni eventuale proroga, rinnovo o modifica della convenzione è concordata tra le parti e formalizzata mediante sottoscrizione di atto integrativo alla convenzione medesima;

Considerato inoltre che:

il richiamato art. 50, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, dispone, alla lettera *c)*, che le duecentoventicinque unità di personale di cui la Struttura commissariale può avvalersi sono individuate, tra l'altro, sulla base di apposita convenzione stipulata con Fintecna S.p.a. o società da questa interamente controllata per assicurare il supporto necessario alle attività tecnico-ingegneristiche;

in attuazione della lettera *c)*, del comma 3, del citato art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, con ordinanza del 10 novembre 2016, n. 2, è stato approvato lo schema di convenzione con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e in data 7 dicembre 2016 è stata stipulata la relativa convenzione con scadenza il 31 dicembre 2018, modificata con l'*Addendum* di cui all'ordinanza commissariale n. 49 del 2018;

l'ordinanza commissariale n. 74 del 22 febbraio 2019 ha rinnovato la convenzione del 7 dicembre 2016 con Fintecna S.p.a. per ulteriori due anni e pertanto sino al 31 dicembre 2020;

con ordinanza in data 23 dicembre 2020, n. 112 sono stati approvati gli schemi di atti integrativi delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria per l'anno 2021;

Ritenuto di dover prorogare la convenzione sottoscritta con Invitalia per l'anno 2021, agli stessi patti e condizioni della convenzione approvata con ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020, per il tempo necessario all'emanazione della proroga della succitata convenzione e comunque non oltre il 28 febbraio 2022;

Ritenuto, altresì, per le ragioni sopra riportate, di dover integrare ed estendere la convenzione sottoscritta con Fintecna S.p.a. per l'anno 2021, agli stessi patti e condizioni della convenzione approvata con ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020, per il tempo necessario all'emanazione della proroga della succitata convenzione e comunque non oltre il 28 febbraio 2022;

Considerato inoltre che i costi lordi previsti dalle suddette convenzioni con Invitalia S.p.a. e Fintecna S.p.a. per l'acquisizione di personale, oltre all'importo dell'IVA relativo a ciascuna, trovano copertura finanziaria sul fondo di cui all'art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 a valere sulla contabilità speciale 6035 che presenta adeguata disponibilità e che la liquidazione dell'IVA sarà effettuata secondo le modalità indicate dall'art. 1, comma 629, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (*split payment*);

Ritenuta altresì l'opportunità di disciplinare per l'anno 2022 le modalità di ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'art. 3 e all'art. 50-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016 per gli uffici speciali della ricostruzione delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per gli enti locali e per gli enti Parco nazionali interessati, facendo riferimento alla medesima misura prevista per l'anno 2021;

Vista l'ordinanza n. 104 del 29 giugno 2020, con la quale sono state stabilite le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 9-*undetricies* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 con meno di 30.000 abitanti;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, della richiamata ordinanza n. 104 del 2020, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera *a)*, dell'ordinanza n. 117 del 2021, il quale stabilisce che «I comuni beneficiari del contributo sono comunque tenuti ad avviare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione degli interventi proposti entro il 31 dicembre 2021»;

Ritenuto necessario, in considerazione della oggettiva impossibilità dei comuni di rispettare il predetto termine di avvio della esecuzione dei lavori a causa della attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché del notevole incremento delle attività di gestione e programmazione dei lavori pubblici connesse al PNRR, particolarmente gravose soprattutto per i piccoli comuni meno strutturati dal punto di vista delle risorse umane, di prorogare lo stesso al 30 giugno 2022;

Ritenuto inoltre necessario aggiornare l'elenco degli interventi riportati nell'elaborato di sintesi di cui all'Allegato 2 alla ordinanza n. 104 del 2020, tenuto conto che, a seguito di motivate richieste pervenute da parte di alcuni comuni destinatari dei contributi, alcuni interventi sono stati oggetto di rimodulazione, così come risultante dalle schede tecniche aggiornate inviate dai medesimi comuni e riportati nell'elaborato di sintesi di cui all'Allegato 1 alla presente ordinanza;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 98 del 9 maggio 2020, con la quale, al fine di favorire la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza nelle aree di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono state disciplinate le nuove modalità di accesso ai contributi di cui all'art. 23, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

Ritenuto necessario fissare al 31 luglio 2022 il termine ultimo per la rendicontazione dei predetti contributi, già individuato al 30 novembre 2021 per tutti gli interventi da realizzare ai sensi delle ordinanze del Commissario straordinario n. 54 del 2018 e n. 98 2020;

Ritenuto inoltre necessario, in considerazione della necessità di continuare ad avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. Invitalia per il supporto amministrativo per l'accesso ai contributi di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogare al 31 ottobre 2022, il termine del 31 dicembre 2021 previsto all'art. 10 dell'ordinanza n. 111 del 2020, come modificato con l'art. 2 dell'ordinanza n. 117 del 29 luglio 2021, autorizzando il Commissario straordinario a sottoscrivere, senza maggiori oneri, apposito *addendum* alla convenzione stipulata con la predetta Agenzia in data 25 maggio 2020 e successivi *addendum* sottoscritti in data 17 febbraio 2021 e in data 27 luglio 2021, ferme restando le restanti previsioni convenzionali;

Ritenuto necessario modificare ed integrare l'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020 in materia di Conferenza di servizi speciale ai fini di una più compiuta disciplina della stessa, nonché prevedere una specifica disposizione in materia di poteri sostitutivi al fine di accelerare il processo di ricostruzione;

Viste le ordinanze commissariali n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017 in particolare, agli articoli 14-*bis*, 22 e 22-*bis* recanti la disciplina delle delocalizzazioni obbligatorie degli edifici ubicati in aree interessate da dissesti idro-geomorfologici;

Ritenuto necessario estendere le disposizioni di cui ai citati articoli 14-*bis*, 22 e 22-*bis* escludendo dalla disciplina l'acquisto delle aree ove delocalizzare l'edificio danneggiato o dell'edificio equivalente anche da parte del coniuge o della persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76;

Considerato che per l'attuazione delle attività di escavazione delle trincee propedeutiche agli studi paleosismologici nelle aree interessate dall'Accordo di collaborazione scientifica per l'aggiornamento degli studi di microzonazione sismica a seguito degli approfondimenti dedicati alle zone di attenzione delle faglie attive e capaci sottoscritto con il Commissario in data 12 ottobre 2021 per l'esecuzione delle quali è stato istituito, con l'art. 3 dell'ordinanza n. 119 del 2021, un fondo di euro 77.054,70 destinato a favore delle protezioni civili regionali delle regioni territorialmente interessate ovvero dei comuni eventualmente indicati dai vice Commissari;

Dato atto che parte delle predette amministrazioni hanno rappresentato alcune problematiche e talora l'impossibilità a procedere in via diretta e l'INGV con nota prot. CGRTS n. 61268 del 26 novembre 2021 ha manifestato la disponibilità a svolgere le attività relative all'esecuzione degli scavi paleosismologici e pertanto occorre includere tra gli enti destinatari delle risorse del fondo di cui all'art. 3 sopra citato, anche l'INGV;

Vista l'ordinanza n. 13 del 2017 recante Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016;

Considerato che occorre coordinare tali disposizioni con quelle contenute nell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 78 del 2 agosto 2019 recante: «Attuazione dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata», in particolare l'Allegato 2 con il quale sono state dettate le modalità di rilascio e applicazione del DURC congruità;

Ritenuto necessario procedere alle modifiche ed integrazioni dell'art. 7 dell'ordinanza commissariale n. 8 del 2016 e degli articoli 16 e 14 delle ordinanze commissariali n. 13 e 19 del 2017, come modificati dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 118 del 2021, al fine del coordinamento della disciplina in materia di erogazione del saldo del contributo ed estendere agli interventi con danni lievi la previsione, relativa ai danni gravi, della trasmissione del DURC di congruità unitamente al consuntivo dei lavori, in occasione della richiesta dell'autorizzazione all'erogazione della rata finale del contributo, abrogando altresì le disposizioni contrastanti con la predetta previsione normativa;

Vista l'ordinanza n. 61 del 1º agosto 2018, recante Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili di proprietà privata di interesse culturale o destinati a uso pubblico;

Considerato che occorre apportare modifiche al testo della suddetta ordinanza n. 61 del 2018 al fine di coordinarla con le innovazioni normative intervenute e, in particolare, con la, in particolare, con le disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016;

Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 28 dicembre 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Proroga della presentazione delle domande per il contributo per la riparazione o ricostruzione degli edifici con danni gravi

1. Il termine previsto dal comma 1 dell'art. 9 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, e dal comma 1 dell'art. 7 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, relativo alla presentazione delle domande di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, è prorogato alla data del 31 dicembre 2022.

2. Al fine di garantire una più compiuta programmazione e maggiore speditezza delle attività di ricostruzione privata, con successive ordinanze il Commissario straordinario può provvedere a fissare termini in date precedenti a quella di cui al comma 1, per specifiche tipologie di interventi.

3. Per le finalità di cui al comma 2, con riferimento ai centri o nuclei storici totalmente o in gran parte distrutti, nei comuni ricompresi nell'elenco di cui all'ordinanza n. 101 del 30 aprile 2020, i sindaci, anche sulla scorta di quanto previsto nel PSR o negli altri atti programmatori ove adottati ed in coerenza con quanto disposto nelle ordinanze speciali, provvedono a comunicare al Commissario straordinario ed agli USR, entro il 28 febbraio 2022:

a) i tempi di conclusione delle perimetrazioni degli aggregati edilizi di cui all'art. 16 dell'ordinanza n. 19 del 2017;

b) l'individuazione degli edifici e degli aggregati danneggiati, per i quali non sussistono motivi ostativi per la redazione dei progetti degli interventi di riparazione o ricostruzione e le azioni volte al superamento di ogni eventuale criticità;

c) l'individuazione degli ostacoli di cantierizzazione e di ogni altra interferenza con la ricostruzione pubblica nonché la definizione delle conseguenti soluzioni operative.

Art. 2.

Armonizzazione delle misure di emergenza abitativa con le misure dirette a razionalizzare e accelerare la ricostruzione

1. Al fine di favorire il rientro dei cittadini nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici, nonché di assicurare il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, i proprietari o titolari di diritti reali degli edifici danneggiati che fruiscono, alla data di entrata della presente ordinanza, del Contributo di autonoma sistemazione (CAS), ovvero delle Strutture abitative di emergenze (SAE), o degli immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai sensi del decreto-legge n. 8 del 2017, o dei moduli abitativi provvisori rurali (MAPRE), o degli immobili realizzati ai sensi delle OCDPC n. 510/2018, 553/2018, 538/2018, 581/2019, nonché degli immobili messi a disposizione dal comune o da altri soggetti pubblici, devono presentare le domande di cui all'art. 1 entro il 30 giugno 2022. La mancata presentazione della domanda entro il predetto termine comporta la sospensione, ovvero la cessazione della relativa gratuità, delle suddette misure emergenziali destinate all'assistenza abitativa.

2. I criteri e le modalità finalizzati a fornire concreta attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, sono definiti con ordinanza del Dipartimento della protezione civile, in coerenza con quanto previsto dal Protocollo d'intesa sottoscritto in data 31 dicembre 2022 dal Commissario straordinario per la ricostruzione e il Capo del Dipartimento della protezione civile, avente ad oggetto «il raccordo e l'armonizzazione delle misure emergenziali di assistenza abitativa con le misure di ricostruzione».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai proprietari e titolari di diritti reali degli edifici:

a) oggetto di delocalizzazione obbligatoria ai sensi dell'art. 22 dell'ordinanza commissariale n. 19 del 2017, ove l'area sulla quale verrà riedificato l'edificio danneggiato, per motivi non imputabili al beneficiario, non sia stata ancora individuata in via definitiva alla data di entrata in vigore della presente ordinanza. In tali casi il termine per la presentazione della domanda di contributo di cui al comma 1 è di centottanta giorni successivi alla cessazione della causa impeditiva. La mancata presentazione della domanda nel termine predetto determina la sospensione delle misure emergenziali destinate all'assistenza abitativa, di cui al comma 2;

b) per i quali in ragione di comprovati e documentati impedimenti oggettivi, indipendenti dalla volontà del soggetto legittimato o del professionista incaricato, non sia possibile procedere alla presentazione della domanda e/o all'elaborazione del progetto dell'intervento; in tale ipotesi il termine per la presentazione della domanda di contributo al fine di non incorrere nella sospensione dei benefici previsti dal comma 2, è di centottanta giorni a decorrere dal superamento della condizione impeditiva;

c) di proprietà mista, pubblico-privato, per i quali in ragione della prevalenza del regime proprietario pubblico si debbano attivare procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione degli operatori tecnici e per la scelta dell'impresa;

d) oggetto di specifica rinuncia al contributo ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali di cui al comma 4-*ter* dell'art. 119 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, (cosiddetto *superbonus* rafforzato) sussistendone i presupposti.

4. Le cause impeditive di cui al comma 3 sono oggetto di specifica comunicazione resa dal soggetto legittimato nell'ambito delle dichiarazioni di cui all'art. 1, comma 9, dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 614/2019. I comuni interessati provvedono ad effettuare l'esame istruttorio ed a verificare la sussistenza delle condizioni ostative alla presentazione della domanda di concessione di contributo, e comunicano gli esiti istruttori agli uffici regionali competenti e alla struttura commissariale, per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali di loro competenza.

Art. 3.

Modifiche agli articoli 6 e 7 dell'ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021

1. All'ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021 recante «Disposizioni relative alle attività delle imprese operanti nella ricostruzione e integrazioni delle ordinanze vigenti in materia di ripresa delle attività produttive danneggiate dal sisma» come modificata dall'ordinanza n. 121 del 22 ottobre 2021, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 6, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per la determinazione del costo degli interventi sugli immobili pubblici e privati danneggiati dal sisma, nelle more della revisione di cui al comma 1, sarà facoltà del professionista applicare alternativamente il prezzario unico del cratere come aggiornato al comma 1 ovvero, anche rispetto alle singole voci, il prezzario regionale di riferimento vigente e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016.»

b) l'art. 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 *(Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi nella ricostruzione).* - 1. Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di revisione dei prezzi, e dei successivi provvedimenti attuativi, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021 le lavorazioni inerenti agli interventi di ricostruzione privata previsti dall'art. 5, comma 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 eseguite a decorrere dal 1º gennaio 2021 sino al 30 giugno 2021, possono essere contabilizzate dal direttore dei lavori in occasione della rata di saldo, con compensazioni in aumento o in diminuzione, applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e presenti come tali in contabilità le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate secondo le modalità indicate dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile dell'11 novembre 2021 eccedenti l'otto per cento con ri-

ferimento ai decreti emanati nell'anno 2020 ed eccedenti il 10 per cento complessivo in caso di decreti emanati *ante* 2020. La variazione percentuale è applicata al prezzo medio rilevato dal citato decreto ministeriale per il singolo materiale nell'anno solare di emanazione del decreto di concessione del contributo.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 si fa riferimento alle modalità operative di cui alla circolare del 25 novembre 2021 «Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'art. 1-*septies* del decreto-legge n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021.» emanata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

3. La motivata domanda di compensazione debitamente corredata dall'asseverazione, resa ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza n. 100/2020, comprendente l'analisi dei materiali per i quali sono rilevate le variazioni dei prezzi effettuata con le modalità di cui al comma 2 e l'ammontare delle compensazioni, previo consenso espresso del soggetto beneficiario, è inoltrata dal professionista incaricato all'Ufficio speciale per la ricostruzione attraverso la piattaforma informatica della Struttura commissariale (MUDE), unitamente alla richiesta di erogazione del conto consuntivo ai sensi della vigente normativa commissariale.

4. Le compensazioni relative alla revisione dei prezzi possono essere contabilizzate, altresì, in occasione di un saldo straordinario ed aggiuntivo rispetto a quelli disciplinati dalle vigenti ordinanze commissariali, anche successivamente alla dichiarazione di fine lavori, purché non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione della rata di saldo.

5. Gli uffici speciali della ricostruzione, in fase di autorizzazione dell'erogazione della rata di saldo di cui ai commi 3 e 4 rideterminano il contributo concesso in relazione alla maggiore somma asseverata e richiesta a compensazione dal professionista.

6. Alle predette istanze si applica la disciplina disposta dall'ordinanza n. 100 del 2020 in materia di controlli.

7. Resta ferma l'applicabilità per gli interventi di cui all'art. 14 del decreto-legge n. 189/2016 delle disposizioni di cui all'art. 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106 in materia di revisione dei prezzi, e dei successivi provvedimenti attuativi. Gli uffici speciali, provvedono alla determinazione della compensazione e rideterminano il contributo concesso in relazione alla maggiore somma ammessa a compensazione.»

8. Per le lavorazioni eseguite a decorrere dal 1° luglio 2021 sino al 31 dicembre 2021 la compensazione è determinata sulla base della rilevazione dei prezzi medi e delle variazioni percentuali relativi ai materiali da costruzione più significativi stabilite con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e della sostenibilità.

Art. 4.

Modifiche all'art. 6 dell'ordinanza n. 121 del 22 ottobre 2021

1. All'art. 6 dell'ordinanza commissariale n. 121 del 22 ottobre 2021 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) il comma 1 è soppresso;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nelle more dell'approvazione della normativa recante le modifiche all'art. 1-*septies* del decreto-legge n. 73 del 2021 volte ad estendere al 2022 la disciplina che consente alle imprese di compensare i maggiori costi dovuti a variazioni di prezzi, per tutti i decreti di concessione del contributo emanati dalla data del 1° gennaio 2021, è facoltà del soggetto interessato richiedere all'ufficio speciale della ricostruzione competente, con propria domanda debitamente corredata dell'asseverazione del contributo concedibile, l'applicazione della disciplina di cui all'art. 6 della ordinanza n. 118 del 2021.»;

c) dopo il comma 2 è inserito il comma 2-*bis*: «La domanda di cui al comma 2 e l'asseverazione ad essa allegata, da rendersi ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza 100 del 2020 possono essere inoltrate dal professionista incaricato all'Ufficio speciale per la ricostruzione attraverso la piattaforma informatica (MUDE) della struttura anche successivamente alla dichiarazione di fine lavori, purché non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione della rata di saldo.

Art. 5.

Disposizioni in materia di proroga di termini

1. Le risorse finanziarie già stanziate ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 50-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogate dall'art. 1, comma 990, della legge n. 145 del 2018, come modificato dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono confermate, per l'anno 2022, per gli uffici speciali della ricostruzione delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per gli enti locali ed per gli enti Parco nazionale interessati nella medesima misura prevista per l'anno 2021.

2. Sono altresì prorogate le convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo - contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, agli stessi patti e condizioni delle convenzioni approvate con ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 per il tempo necessario all'emanazione della proroga delle succitate convenzioni e comunque non oltre il 28 febbraio 2022.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede con le risorse di cui all'art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 a valere sulla contabilità speciale 6035 che presenta adeguata disponibilità.

Art. 6.

Disposizioni di proroga di termini in materia contributiva

1. All'ordinanza n. 98 del 9 maggio 2020 recante «Contributi INAIL per la messa in sicurezza di immobili produttivi. Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale in attuazione dell'art. 23 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016», come modificata con l'art. 1 dell'ordinanza n. 117 del 29 luglio 2021, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 4, comma 7, le parole «30 novembre 2021» sono sostituite con «31 luglio 2022»;

b) all'art. 6, comma 1, lettera *b)*, b.2, le parole «30 novembre 2021» sono sostituite con «31 luglio 2022»;

c) all'art. 6, comma 2, le parole «30 novembre 2021» sono sostituite con «31 luglio 2022».

2. In considerazione della necessità di continuare ad avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'Impresa S.p.a. Invitalia per il supporto amministrativo per l'accesso ai contributi di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 189 del 2016 per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il termine del 30 giugno 2021 previsto all'art. 10 dell'ordinanza n. 111 del 2020, prorogato al 31 dicembre 2021 con l'art. 2 dell'ordinanza n. 117 del 29 luglio 2021, è ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2022. A tal fine, il Commissario straordinario sottoscrive, senza maggiori oneri, apposito *addendum* alla convenzione stipulata con la predetta Agenzia in data 25 maggio 2020 e successivi *addendum* sottoscritti in data 17 febbraio 2021 e in data 27 luglio 2021 ferme restando le restanti previsioni convenzionali.

3. All'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 104 del 23 dicembre 2020 recante «Modalità per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 9-undetricies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 con meno di 30.000 abitanti», come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera *a)* dell'ordinanza n. 117 del 2021, le parole 31 dicembre 2021 sono sostituite con le parole «30 giugno 2022». L'Allegato 2 della medesima ordinanza n. 104 del 2020, come modificato con l'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 117 del 2021, è sostituito dal seguente allegato: «Allegato 2 all'ordinanza 104 del 29 giugno 2020».

Art. 7.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 110 del 2020

1. All'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 avente ad oggetto «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) dopo l'art. 6, è inserito il seguente:

«Articolo 6-*bis (Disposizioni in materia di poteri sostitutivi)*. — 1. In relazione all'intervento complessivo di ricostruzione previsto e disciplinato da ciascuna ordinanza speciale, il sub Commissario, l'USR, il comune e gli altri soggetti attuatori adottano, ciascuno per le rispettive competenze, i provvedimenti amministrativi ed esercitano ogni altro potere di gestione, anche in via sostitutiva, utili ai fini della realizzazione degli interventi e del coordinamento tra la ricostruzione pubblica e quella privata secondo quanto previsto in ciascuna ordinanza.

2. Decorso inutilmente il termine, fissato dalla legge o dal cronoprogramma degli interventi, nonché in tutti i casi di ingiustificato ritardo per la conclusione dei procedimenti o dei subprocedimenti e per l'adozione dei provvedimenti e degli atti, anche preparatori, istruttori o comunque endoprocedimentali necessari per la spedita realizzazione degli interventi previsti dall'ordinanza speciale, quali, a titolo meramente esemplificativo, l'indizione della procedura selettiva per l'affidamento dei servizi tecnici inerenti la progettazione, l'appalto di altri servizi, le forniture, l'appalto per l'esecuzione dei lavori, la nomina del RUP, la nomina delle strutture di supporto al complesso degli interventi, la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, gli atti e le attività di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020, ogni altro atto che si renda necessario per la prosecuzione e la urgente conclusione delle procedure finalizzate alla realizzazione degli interventi, il sub Commissario, in deroga all'art. 2, commi 9-*bis* e 9-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, invita il soggetto attuatore a provvedere entro un ulteriore termine a tal fine stabilito, con l'avvertenza che, in caso di ulteriore ritardo, avvalendosi delle strutture di supporto o della Struttura commissariale, provvederà in via sostitutiva all'adozione dell'atto o degli atti non tempestivamente adottati dal soggetto attuatore.

3. Gli atti adottati dal sub Commissario nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 2 sono imputati ad ogni effetto giuridico esclusivamente al soggetto attuatore rimasto inadempiente»;

b) all'art. 7:

il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per l'approvazione dei progetti e per l'acquisizione di tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, necessari alla realizzazione del progetto, il Commissario straordinario, o suo delegato, in alternativa al ricorso al modulo procedimentale della Conferenza permanente e della Conferenza regionale di cui all'art. 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, può indire un'apposita Conferenza di servizi secondo modalità semplificate e con termini ulteriormente ridotti, stabiliti con le ordinanze speciali di cui agli articoli 1, comma 4, e 2 della presente ordinanza, nel rispetto dei principi inderogabili di cui all'art. 2. Il parere di congruità economica dei progetti è reso dall'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente. La determinazione

motivata di conclusione della Conferenza, adottata dal Commissario o dal suo delegato, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza viene immediatamente trasmessa in modalità telematica al soggetto attuatore ai fini della verifica e dell'approvazione dei relativi progetti ai sensi rispettivamente degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma 5: «5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo nonché quelle previste dall'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016 non trovano applicazione qualora il soggetto attuatore abbia comunque già acquisito tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso necessari ai fini dell'approvazione dei progetti ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016».

Art. 8.

*Modifiche agli articoli 22 e 22-*bis *dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017*

1. All'art. 22 dell'ordinanza commissariale n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Per le finalità di cui al presente articolo non è consentito l'acquisto dell'area di cui al comma 6 dal coniuge, dai parenti o affini fino al primo grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76.»;

2. All'art. 22-*bis* dell'ordinanza commissariale n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Per le finalità di cui al presente articolo non è consentito l'acquisto della proprietà dell'edificio di cui al comma 1 dal coniuge, dai parenti o affini fino al primo grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76.».

Art. 9.

*Modifica all'art. 14-*bis *dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017*

1. All'art. 14-*bis* dell'ordinanza commissariale n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

b) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Per le finalità di cui al presente articolo non è consentito l'acquisto dell'area di cui al comma 7 dal coniuge, dai parenti o affini fino al primo grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76.».

Art. 10.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 119 del 2020

All'art. 3 dell'ordinanza n. 119 dell'8 settembre 2021, sono apportate le seguenti modifiche:

all'ultima alinea del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: «In caso di inerzia o impossibilità manifestata da parte dei predetti enti, provvede INGV, in luogo dei medesimi, alle attività necessarie e propedeutiche all'affidamento dei lavori di escavazione.»;

al comma 3 dopo le parole «le Protezioni civili regionali» sono aggiunte le parole «e l'INGV».

Art. 11.

Modifica all'art. 2 dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016

1. All'art. 2 dell'ordinanza commissariale n. 8 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «9. Per gli interventi su edifici produttivi si applicano le disposizioni in materia di immobili merce contenute nell'ordinanza commissariale n. 13 del 2017.».

Art. 12.

Modifiche art. 7 dell'ordinanza n. 8/2016

1. Alla ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016, come modificata dalla ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021 sono apportate le seguenti modifiche:

c) all'art. 7, al comma 7:

a1) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «*c)* conto consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi del contratto di appalto e, nel caso delle varianti in corso d'opera, corredato di quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori; inoltre dove previsto dalla normativa di riferimento dovrà essere trasmesso il DURC Congruità;»;

a2) la lettera *f)* è soppressa.

Art. 13.

Modifiche agli articoli 16 dell'ordinanza n. 13/2017 e 14 dell'ordinanza n. 19/2017

1. Alla ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, come modificata dalla ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 16, al comma 6, è soppressa la lettera *f)*.

2. Alla ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, come modificata dalla ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 14, al comma 6 è soppressa la lettera *f)*.

Art. 14.

Modifica all'ordinanza n. 61 del 1° agosto 2018

1. All'ordinanza commissariale n. 61 del 1° agosto 2018 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all'art. 2, il secondo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: «Inoltre, qualora i detti edifici in ragione della loro destinazione necessitino di interventi di adeguamento sismico a norma dell'art. 7, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge, ai fini della determinazione del contributo:»;

b) all'art. 4, il primo periodo del comma 3-*bis* è sostituito dal seguente: «Gli immobili di cui all'art. 1, comma 1, lettera *d)*, della presente ordinanza sono ammissibili a contributo limitatamente alle opere indispensabili ad assicurare l'agibilità strutturale e le opere di finitura interne ed esterne, facendo riferimento a quelle necessarie al ripristino delle condizioni preesistenti al sisma, per restituire all'intero edificio l'aspetto decorativo e funzionale originario.».

Art. 15.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021

1. In considerazione delle difficoltà operative nella realizzazione degli interventi di riparazione e ricostruzione nell'anno 2021 a causa dell'emergenza sanitaria e del forte incremento del costo delle materie prime così come confermato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile dell'11 novembre 2021, il termine i cui al comma 5-*bis* inserito nell'art. 13 dell'ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021, dall'art. 14 dell'ordinanza n. 120 del 2021, è prorogato alla data del 30 giugno 2022. Conseguentemente nell'art. 13, comma 5-*bis*, dell'ordinanza 6 maggio 2021, n. 116 le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

Art. 16.

Efficacia

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 31 dicembre 2021

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 204

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze/

22A01619

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 8 marzo 2022.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Ucedane». (Determina n. 178/2022).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la domanda presentata in data 25 agosto 2021, con la quale la società Eurocept International B.V. ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Ucedane» (acido carglumico) relativamente alle confezioni con codice A.I.C. nn. 045485024/E e 045485012/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciato nella seduta del 4-6 ottobre 2021;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 21 e 25-27 gennaio 2022;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale UCEDANE (acido carglumico):

«"Ucedane" è indicato nel trattamento di:

iperammonemia dovuta ad acidemia isovalerica;

iperammonemia dovuta ad acidemia metilmalonica;

iperammonemia dovuta ad acidemia propionica.»

sono rimborsate come segue.

Confezioni:

«200 mg - compressa dispersibile - uso orale - blister (ALU/ALU)» 12 compresse - A.I.C. n. 045485024/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 577,64;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.083,36;

«200 mg - compressa dispersibile - uso orale - blister (ALLU/ALLU)» 60 compresse - A.I.C. n. 045485012/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 2.962,36;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5.555,90.

Per la nuova indicazione terapeutica restano invariate le condizioni negoziali vigenti.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162).

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ucedane» (acido carglumico) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, neurologo e pediatra (RNRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 8 marzo 2022

Il dirigente: TROTTA

22A01706

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Epaclob»

Estratto determina AAM/PPA n. 204/2022 del 2 marzo 2022

Si autorizza il seguente *worksharing*:

variazione tipo II C.I.11.b), aggiornamento del *Risk Management Plan* - versione 7;

variazione tipo IB C.I.2.a), aggiornamento dei paragrafi 4.3, 4.4, 4,6, 4.8 e 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo in linea con quanto autorizzato per il medicinale di riferimento Frisium.

Il suddetto *worksharing* è relativo al medicinale EPACLOB nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

A.I.C. n.:

045041011 - «5 mg/5ml sospensione orale» 1 flacone in vetro da 100 ml;

045041023 - «5 mg/5ml sospensione orale» 1 flacone in vetro da 150 ml;

045041035 - «5 mg/5ml sospensione orale» 1 flacone in vetro da 250 ml;

045041047 - «10mg/5ml sospensione orale» 1 flacone in vetro da 100 ml;

045041050 - «10mg/5ml sospensione orale» 1 flacone in vetro da 150 ml;

045041062 - «10mg/5ml sospensione orale» 1 flacone in vetro da 250 ml.

Numero procedura: DK/H/2509/WS/008.

Codice pratica: VC2/2019/80.

Titolare A.I.C.: Ethypharm, con sede legale e domicilio fiscale in Bureaux De La Colline - Batiment D, 194, 92213, Saint-Cloud Cedex, Francia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01588

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Wrom»

Estratto determina AMM/PPA n. 208/2022 del 2 marzo 2022

Si autorizza la seguente variazione relativamente al medicinale WROM:

tipo II B.I.z), aggiornamento dell'ASMF per il principio attivo.

Confezioni:

A.I.C. n.:

043870017 - «1 g/10 ml soluzione orale» 10 contenitori monodose in PET/AL/PE;

043870029 - «2 g/10 ml soluzione orale» 10 contenitori monodose in PET/AL/PE;

043870031 - «1 g/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale in vetro;

043870043 - «2 g/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale in vetro.

Codice pratica: VN2/2021/119.

Titolare A.I.C.: Esseti Farmaceutici S.r.l (codice fiscale 01172090639), con sede legale e domicilio fiscale in via Raffaele De Cesare n. 7 - 80132, Napoli, Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A01589

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sempavox»

Con la determina n. aRM - 29/2022 - 1771 del 2 marzo 2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sandoz Gmbh, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: SEMPAVOX;

confezione A.I.C. n. 047011059;

descrizione: «100 mg compresse» 12 compresse in blister pvc-aclar/al;

confezione A.I.C. n. 047011046;

descrizione: «100 mg compresse» 8 compresse in blister pvc-aclar/al;

confezione A.I.C. n. 047011034;

descrizione: «100 mg compresse» 4 compresse in blister pvc-aclar/al;

confezione A.I.C. n. 047011022;

descrizione: «100 mg compresse» 2 compresse in blister pvc-aclar/al;

confezione A.I.C. n. 047011010;

descrizione: «100 mg compresse» 1 compressa in blister pvc-aclar/al.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A01641

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metformina Glibenclamide Sandoz».

Con la determina n. aRM - 28/2022 - 1392 del 2 marzo 2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sandoz S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: METFORMINA GLIBENCLAMIDE SANDOZ

confezioni:

039719188 - descrizione: «500 mg/5 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister AL/AL;

039719176 - descrizione: «500 mg/5 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in blister AL/AL;

039719164 - descrizione: «500 mg/5 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister AL/AL;

039719152 - descrizione: «500 mg/5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

039719149 - descrizione: «500 mg/5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/AL;

039719137 - descrizione: «500 mg/5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL;

039719125 - descrizione: «500 mg/5 mg compresse rivestite con film» 36 compresse in blister AL/AL;

039719113 - descrizione: «500 mg/5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

039719101 - descrizione: «500 mg/5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A01642

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Noritren»

Con la determina n. aRM - 30/2022 - 7184 del 2 marzo 2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Lundbeck Italia S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: NORITREN

confezioni:

021153010 - descrizione: «10 mg compresse rivestite» 30 compresse;

021153022 - descrizione: «25 mg compresse rivestite» 30 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A01643

BANCA D'ITALIA

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Banca di Credito Peloritano S.p.a.

Si comunica che la procedura di amministrazione straordinaria della Banca di Credito Peloritano con sede in Messina (ME), disposta con provvedimento della Regione Siciliana n. 456 del 16 aprile 2020, si è conclusa in data 28 febbraio 2022 a seguito della ricostituzione degli organi sociali da parte dell'Assemblea dei soci e della restituzione della banca alla gestione ordinaria.

Gli organi sociali subentranti alla gestione commissariale, nominati in data 25 febbraio 2022, si sono insediati in data 1° marzo 2022 ai sensi dell'art. 75, comma 3, del TUB.

22A01624

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Istituzione del Consolato onorario in Leopoli (Ucraina)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Leopoli (Ucraina) un Consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Kiev, con la seguente circoscrizione territoriale: le Regioni di Leopoli, Zakarpatia, Ivano-Frankivsk, Ternopil, Rivne, Volyn, Khmelnytsky e Chernivtsi.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2022

Il direttore generale: VARRIALE

22A01640

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso concernente il rinnovo dell'incarico di commissario straordinario del Governo per il recupero e valorizzazione dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano - Ventotene alla dott.ssa Silvia Costa.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 18 febbraio 2022 al n. 400, la dott.ssa Silvia Costa, è stata confermata, per un anno, Commissario straordinario del Governo per il recupero e valorizzazione dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano - Ventotene, ai sensi dall'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

22A01639

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-062) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.